

# Senato della Repubblica XVII Legislatura

# Fascicolo Iter DDL S. 1227

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

## Indice

1. DDL S. 1227 - XVII Leg
1.1. Dati generali
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 1227
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 2 <sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 18/05/2016
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/06/2016
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306 (pom.) del 22/06/2016
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308 (pom.) del 28/06/2016
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332 (pom.) del 27/09/2016
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 384 (pom.) del 16/05/2017
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 431 (pom.) del 31/10/2017
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 441 (pom.) del 05/12/2017
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 444 (pom.) del 13/12/2017

## 1. DDL S. 1227 - XVII Leg.

### 1.1. Dati generali

#### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1227

XVII Legislatura

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Titolo breve: Disposizioni sul cognome dei figli

Iter

13 dicembre 2017: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1227

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Parlamentare

Enrico Buemi ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE )

Cofirmatari

Riccardo Nencini ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ), Fausto Guilherme Longo ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 8 gennaio 2014; annunciato nella seduta ant. n. 163 del 9 gennaio 2014.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, FIGLI, CONIUGI, NOME E COGNOME

Articoli

UFFICIALI DI STATO CIVILE (Art.2), ABROGAZIONE DI NORME (Art.3), DIVIETI (Art.3), DIVORZIO (Art.3), FIGLI NATURALI (Art.5), ADOZIONE (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. Sergio Lo Giudice (PD) (dato conto della nomina il 18 maggio 2016)

Relatore di maggioranza Sen. Sergio Lo Giudice (PD) nominato nella seduta pom. n. 444 del 13 dicembre 2017.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 27 febbraio 2014.

Annuncio nella seduta ant. n. 199 del 27 febbraio 2014.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## 1.2. Testi

### 1.2.1. Testo DDL 1227

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1227

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2014

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge atto Senato n. 130 della XVI legislatura -- proposto dai senatori Poretti, Della Seta, Marinaro, Amato, Chiaromonte, Pardi, Perduca e Ferrante e recante «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» -- è un'utile base sulla quale procedere all'adempimento della sentenza 7 gennaio 2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo sul ricorso 77/07 in tema di cognome dei figli: essa termina, al paragrafo 81, che «la Cour estime que des réformes dans la législation et/ou la pratique italiennes devraient étre adoptées afin de rendre cette législation et cette pratique compatibles avec les conclusions auxquelies elle est parvenue dans le présent arrêt, et d'assurer le respect des exigences des articles 8 et 14 de la Convention».

Ecco perché il presente disegno di legge intende modificare il codice civile in merito all'attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati. Se fino ad oggi il cognome dell'uomo, marito o genitore, ha sempre prevalso, persino come consuetudine anche nei casi in cui la legge taceva, come nel caso dei figli nati nell'ambito del matrimonio, è necessaria una modifica che rispecchi non solo i cambiamenti di costume avvenuti nella società ma che prenda anche atto dell'uguaglianza uomo-donna. Nel caso di un figlio nato dentro il matrimonio, o riconosciuto da entrambi i genitori, la consuetudine di una società patriarcale e maschilista ha sempre dato per scontato che il cognome fosse quello del padre. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 depositata il 16 febbraio 2006, ha ammesso che l'attribuzione ai figli del cognome del padre è retaggio di una tramontata potestà patriarcale ma non è possibile dichiarare illegittima una legge che solo il Parlamento può cambiare. La Consulta ha dunque dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione e non ha potuto dar ragione a una coppia che richiedeva il riconoscimento per il figlio del cognome materno. Intervenire su una questione del genere, avvertono i giudici, esorbita dalle competenze della Corte, non potendo risolvere scelte discrezionali che può e deve fare solo il Parlamento.

Ecco l'urgenza e la necessità di un intervento legislativo che avvicini l'Italia alle legislazioni degli altri Paesi europei e ci metta in regola con le convenzioni internazionali, come quella adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, con cui l'Italia si è impegnata ad eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in famiglia, compresa quella relativa alla scelta del cognome. Riporto un esempio significativo di come funzionano le cose oggi. La Corte di cassazione con la sentenza n. 12641 del 26 maggio 2006, ha deciso di rigettare la richiesta di sostituzione del proprio cognome a quello materno, da parte di un padre che ha riconosciuto suo figlio successivamente alla madre. Si ricorda che l'attuale norma (262 del codice civile) prevede, in caso di riconoscimento successivo, la possibilità che il tribunale per i minorenni decida se aggiungere o sostituire il cognome del genitore che riconosce per ultimo. È evidente che statisticamente il genitore che decide tardivamente di riconoscere il figlio naturale è l'uomo e ogni pronuncia che sostituisse il

cognome paterno a quello materno senza il consenso della madre, si rivelerebbe un abuso autoritario dello Stato ai danni di un genitore (donna) in favore dell'altro (uomo). Per questo la sentenza della Cassazione, se da un lato ha il pregio di rendere d'attualità il problema, sottolinea che ad oggi vi è, nei riguardi dell'attribuzione del cognome, piena discrezionalità dei giudici, anche a scapito delle volontà genitoriali. Ed è proprio il fatto che sono possibili ad oggi sentenze di segno opposto, il che ci spinge a formulare con urgenza questo disegno di legge e a ribadire il principio della consensualità e dell'uguaglianza genitoriale nell'attribuzione del cognome. In tal senso, il nostro testo (articolo 5, capoverso «Articolo 262», secondo comma), prevede che in caso di riconoscimento tardivo e di disaccordo fra i genitori sull'aggiunta o sostituzione del nome, il cognome del primo (generalmente la madre) non può esser estromesso dal nuovo cognome, ma semmai esser seguito dallo stesso. Soprattutto, il nostro disegno mira a rendere solo eventuale il ricorso al tribunale per i minorenni, non prevedendone l'intervento, come invece è attualmente, nei casi di attribuzione o modifica del cognome per il mero riconoscimento successivo di un genitore: sarà sufficiente la semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, che farà le modifiche richieste di comune accordo dai genitori, oppure, in caso di disaccordo, aggiungerà al cognome preesistente (a cui il figlio e il primo genitore che lo ha riconosciuto hanno comunque diritto), quello del genitore che per ultimo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso della sentenza della Corte di cassazione di cui sopra, ad esempio, la madre ed il figlio non avrebbero rischiato di vedersi sostituire o anteporre il proprio cognome a quello paterno, ma solo aggiunto. La madre avrebbe poi eventualmente potuto, nell'interesse del figlio, chiedere al tribunale per i minorenni di eliminare -- solo per ragioni gravi -- il cognome così aggiunto. Nell'articolo 1 del presente disegno di legge l'articolo 143-bis del codice civile, che fa aggiungere al cognome della madre quello del padre, viene così modificato lasciando che ciascun coniuge mantenga il proprio. Nell'articolo 3 si abroga l'articolo 156-bis, decadendo infatti il presupposto, in caso di divorzio, che il giudice imponga alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito.

Con l'articolo 2 si offre ad entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può decidere alla maggiore età di conservarne uno soltanto, in modo da evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, trasmettendone uno soltanto.

Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6). Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello *status* di figlio, (articolo 237 del codice civile), sostituendo al riferimento al cognome e al rapporto con il padre, quello di uno o di entrambi i genitori.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-bis. -- (Cognome dei coniugi). -- Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

#### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- (Cognome del figlio di genitori coniugati). -- Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta.

Al conseguimento della maggiore età, il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può comunque avanzare richiesta, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, per ottenere il cambiamento del cognome attribuitogli ai sensi del primo comma, scegliendo di mantenerne solo uno dei due. Al cognome che è stato prescelto si applica la trasmissione di cui al secondo comma.».

Art. 3.

1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.

- 1. L'articolo 237, secondo comma, del codice civile, è sostituito dal seguente:
- «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
- a) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;
- b) che il genitore o i genitori l'abbiano trattata come figlio ed abbia o abbiano provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- c) che sia costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- d) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 5.

- 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 262. -- (Cognome del figlio). -- Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può aggiungersi o sostituirsi, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, con le modalità previste dall'articolo 143-bis.1. In caso di disaccordo fra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo seguirà quello preesistente».

Art 6

- 1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis. I».

### 1.3. Trattazione in Commissione

### **1.3.1. Sedute**

#### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1227

#### XVII Legislatura

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Titolo breve: Disposizioni sul cognome dei figli

Trattazione in Commissione

#### Sedute di Commissione primaria

Seduta Attività

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 298 (pom.) Congiunzione di

18 maggio 2016 S.1226, S.1229,

S.1230, S.1245,

S.1383, S.1628

N\_305 (pom.)

21 giugno 2016

N. 306 (pom.)

22 giugno 2016

N. 308 (pom.)

28 giugno 2016

N. 332 (pom.)

27 settembre 2016

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N 341 (pom.) Discusso

25 ottobre 2016 congiuntamente:

S.1628, S.1226, S.1229, S.1230,

S.1245, S.1383

Sull'ordine dei

lavori

N. 343 (pom.) Sull'esame dei ddl

2 novembre 2016

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 371 (pom.) 1 marzo 2017 Discusso

congiuntamente:

S.1628, S.1226,

S.1229, S.1230,

S.1245, S.1383

Fissato termine

per la

presentazione

degli

emendamenti: 20

marzo 2017 alle

ore 16:00

Sulla

pubblicazione di

documentazione

acquisiti

(Proposte

emendative

allegate al

resoconto)

(Proposte

emendative

allegate al

resoconto)

N. 383 (pom.) 10 maggio 2017

N. 384 (pom.)

16 maggio 2017

N. 397 (pom.)

20 giugno 2017

N. 431 (pom.)

31 ottobre 2017

N. 441 (pom.)

5 dicembre 2017

N. 444 (pom.)

13 dicembre 2017

Esito: concluso

l'esame

proposto

assorbimento: dei

dddl S. 1226, S.

1227, S. 1229, S.

1230, S. 1245, S.

1383 da parte del

ddl S. 1628

### 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)

# 1.3.2.1.1. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016 **298<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)** 

> Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SU ALCUNE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) interviene per esprimere il proprio disappunto sulle recenti dichiarazioni rese alla stampa dalla presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Donatella Ferranti, in ordine al disegno di legge sulla demolizione di opere abusive, già approvato dal Senato (A.S. 580) ed ora all'esame dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento (A.C. 1994). Non può accettare che la presidente Ferranti, per giustificare lo stravolgimento del testo effettuato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, abbia dichiarato che tale provvedimento, di cui egli stesso è primo firmatario, conteneva nel testo approvato dal Senato, dei "condoni striscianti". Ricorda che il testo approvato dal Senato definiva i criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione tenendo anche conto di esigenze di ordine sociale, secondo un'impostazione che prendeva spunto, tra l'altro, anche dalle circolari di alcune Procure della Repubblica.

Interviene quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale ritiene inaccettabili le pressioni mediatiche che, da qualche tempo, la Presidente della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento rivolge, a vario titolo, nei confronti dell'attività svolta da questa Commissione, anche con riferimento a provvedimenti che spesso sono approvati dall'Assemblea a larga maggioranza ovvero all'unanimità. Osserva che siffatte pressioni non rientrano nel garbo istituzionale proprio del Presidente di una Commissione parlamentare, oltre a risultare spesso fondate su una mera ignoranza delle norme

contenute nei provvedimenti di volta in volta "attaccati".

Ricorda poi che il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Campania riguarda le abitazioni di necessità, le quali non hanno potuto beneficiare dei provvedimenti di condono - come pure è accaduto in altre regioni - per effetto di alcune leggi regionali che sono state dichiarate poi illegittime dalla Corte costituzionale. Ricorda altresì che il disegno di legge sulla demolizione delle opere abusive è stato elaborato convenendo sull'opportunità che per la demolizione delle abitazioni di prima necessità non si sarebbe potuto seguire un ordine cronologico, come invece per gli abusi speculativi, per evidenti ragioni di politica sociale. Sotto tale profilo la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata di recente in senso conforme alla *ratio* sottesa al disegno di legge in questione. Quindi afferma, in qualità di componente dell'opposizione e, in particolare, del Gruppo di Forza Italia, che, ove non si prendano misure volte in qualche modo a salvaguardare la dignità di tutti i componenti della Commissione, il proprio Gruppo - fermo restando la correttezza istituzionale - assumerà un atteggiamento ostativo rispetto all'approvazione dei vari provvedimenti che, invece, fino a questo momento ha contribuito ad esaminare in modo costruttivo.

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale richiama l'attenzione su un'ulteriore vicenda sgradevole verificatasi nel salotto televisivo di "Porta a Porta" allorché, nella trasmissione di ieri sera, l'onorevole Sibilia, componente del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato, alla presenza dell'eurodeputata del Partito democratico, Simona Bonafè, che la riforma della prescrizione è ferma presso la Commissione giustizia del Senato da oltre mille giorni. Non vi è chi non veda - sulla base della semplice consultazione dei dati relativi all'*iter* del disegno di legge n. 1844 - che tale affermazione è falsa. Ricorda inoltre che anche in occasione di un'intervista all'onorevole Rosato, nell'ambito della stessa trasmissione televisiva, questi aveva affermato che i disegni di legge di riforma del processo penale e della prescrizione erano fermi presso la Commissione giustizia del Senato da oltre un anno per volontà dell'allora presidente Palma. Ebbene, ricorda di aver già sollecitato il presidente D'Ascola a rispondere per le opportune vie istituzionali spiegando le ragioni e i tempi relativi al rallentamento dell'esame dei disegni di legge in questione. Tuttavia, se è già stata disattesa una volta la propria richiesta, auspica che in questa ultima occasione si replichi adeguatamente alle improprie affermazioni rese dai vari rappresentanti di Gruppi parlamentari in ordine alla effettiva attività svolta da questa Commissione.

Il presidente D'ASCOLA precisa che, ora come allora, non intende replicare a dichiarazioni rese alla stampa per le vie istituzionali. Oltre tutto fa presente che egli stesso è stato di recente "imputato", da un noto quotidiano nazionale, perché avrebbe tenuto fermo in Commissione per oltre un anno il citato disegno di legge di riforma della prescrizione. Essendo false tali affermazioni per il solo fatto che è stato eletto Presidente della Commissione solo alla fine di gennaio 2016, ha ritenuto comunque di non replicare mediante organi di stampa.

Interviene poi il senatore <u>CAPPELLETTI</u> (*M5S*) che, riferendosi alle dichiarazioni rese dal collega del Movimento 5 Stelle, onorevole Sibilia, ricorda che la materia della prescrizione è stata trattata da questa Commissione fin dall'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi relativi corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, che sono stati fra i primi provvedimenti esaminati dalla Commissione in questa legislatura. Perciò è evidente che i tempi sono stati molto lunghi e compatibili con le affermazioni dell'onorevole Sibilia.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> (*AP (NCD-UDC)*) precisa che il citato disegno di legge n. 19 non conteneva una riforma generale della prescrizione, intervenendo solo sui delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'articolo 319 e seguenti del codice penale.

La senatrice MUSSINI (Misto) esprime innanzitutto il proprio disappunto per il fatto che rilevanti

figure istituzionali possano utilizzare lo strumento televisivo come cassa di risonanza del lavoro parlamentare. Quindi, fermo restando che le istituzioni chiamate in causa, a vario titolo, dagli organi mediatici debbano agire nell'ambito delle vie istituzionali, ritiene cionondimeno necessario mettere dei punti fermi in ordine all'attività svolta dalla Commissione e alla dignità dei suoi componenti. Con rammarico ravvisa che alcune dichiarazioni rese agli organi mediatici sottendono l'intento di annullare l'istituzione Senato, che pure continua ad esistere e a svolgere pienamente le proprie funzioni, ancora prima della entrata in vigore della riforma costituzionale che, come è noto, dovrà superare il vaglio del *referendum* confermativo.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) condividendo le affermazioni del presidente D'ascola in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 19, osserva che gli attacchi mediatici rivolti qua e là ai due Presidenti della Commissione giustizia del Senato, che si sono avvicendati in questa legislatura, comportano una grave offesa non tanto alle persone in quanto tali, quanto alle cariche istituzionali che esse ricoprono. Con riferimento al disegno di legge di riforma del processo penale (A.S n. 2067) ricorda una volta di più che esso è stato trasmesso alla Commissione il 24 settembre 2015 e che, in un primo momento, non è stato esaminato per volontà del Governo e della maggioranza, nonché per l'incombenza della sessione di bilancio e la gravosità dei lavori parlamentari per l'approvazione del disegno sulle unioni civili, fino a che si ritenne opportuno aspettare il rinnovo della Presidenza della Commissione per avviare l'esame di un disegno di legge così importante dal punto di vista politico. Inoltre osserva che, con riguardo alla calendarizzazione dei provvedimenti in Commissione, decide l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e non il Presidente della Commissione medesima

*IN SEDE REFERENTE* 

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Genhard ed altri; Marilena Fabbri)

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore LO GIUDICE (PD) sul disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato. Il disegno di legge che riforma le norme in materia di cognome, nasce da

dall'esigenza, da un lato, di dare pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, dall'altro, di allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, oltre che ai pronunciamenti di organismi internazionali, in ordine alla possibilità di riconoscere al figlio il cognome di entrambi i genitori. In questa direzione, per altro, vanno anche numerosi pronunciamenti provenienti da fonti convenzionali internazionali. Ad esempio, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva in Italia dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, ha chiesto la realizzazione della parità della donna nell'ambito coniugale e familiare. Il Consiglio d'Europa, a sua volta, ha raccomandato agli Stati membri la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli. Soprattutto, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 febbraio 2014, relativa al ricorso (n. 77 del 2007) contro la Repubblica italiana, ha dato un forte impulso per l'avvio della riforma del cognome dei figli. La Corte di Strasburgo ha stabilito infatti che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre. L'Italia è stata condannata per aver negato a una coppia tale diritto. Nella sentenza, i giudici hanno riscontrato una violazione dell'articolo 14 sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 concernente il rispetto della vita familiare. La Corte ha dunque affermato che il nostro Paese "deve adottare riforme" legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata. Sotto tale profilo può essere utile rivolgere lo sguardo ad altri Paesi europei.

Ad esempio, in Spagna, dove vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno, i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia, egualmente, i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori, a loro volta, possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno definito, o, in caso contrario, attribuire loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra e in Galles, infine, i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuire al figlio, scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi.

Per altro verso il testo in esame non tratta delle questioni del cognome dei coniugi e dell'attribuzione del cognome ai figli di italiani residenti all'estero. Nell'ambito dei lavori parlamentari presso l'altro ramo del Parlamento si è convenuto che queste materie debbono essere trattate a parte, con un autonomo esame ed approfondimento.

Passando al merito del disegno di legge in esame, l'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, rubricato "Cognome del figlio nato nel matrimonio" che stabilisce, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile: o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). Al mancato accordo consegue l'attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori. I due ulteriori commi dell'articolo 143-quater stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma), al fine di evitare che nella stessa famiglia vi siano figli con cognomi diversi; che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma), al fine di evitare, in questo caso, una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

Gli articoli 2 e 3 estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-quater ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. In particolare l'articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al "Cognome del figlio nato fuori del matrimonio", dettando una diversa disciplina in ragione del momento del riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina appena illustrata del nuovo articolo 143-quater (articolo 1) per il figlio di genitori coniugati (primo comma). Mentre, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome (secondo comma); ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si

aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso (terzo e quarto comma).

L'articolo 262, quinto comma, del codice civile prevede - nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori - che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Come si evince dai lavori parlamentari già svolti presso l'altro ramo del Parlamento, si estende la disciplina dell'articolo 143-quater del codice civile, stabilendo che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio (sesto comma). Inoltre, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, è stata allineata la disciplina delle due disposizioni citate, sostituendo il quinto comma dell'articolo 262 con il seguente: "Al figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori, si applica l'articolo 143-quater, quarto comma."

L'articolo 3, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere (primo comma).

Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-quater; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico (secondo comma).

Il comma 2 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo articolo 27 fa riferimento ora allo stato di figlio degli adottanti estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui all'articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 4 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, comunque conforme alle previsioni dell'articolo 6 del codice civile che - sancendo il principio dell'immutabilità del nome (ovvero l'insieme di prenome e cognome) - precisa che "Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati".

In particolare, si garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si prevede, a tal fine, una procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita.

Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome e/o del cognome prevista dal titolo X del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000). Quest'ultima disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la

Quest'ultima disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la presentazione di una domanda al Prefetto, l'affissione della stessa all'Albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda. Tale disciplina continuerà ad essere applicabile a chi intenda "modificare" (e, quindi, eventualmente sostituire) il proprio nome o cognome, ad esempio, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela l'origine naturale o per altre ragioni (la cui fondatezza, pertanto, continuerà ad essere valutata dal Prefetto). La nuova procedura semplificata con domanda all'ufficiale dello stato civile sarà invece applicabile solo a chi intenda "aggiungere" al proprio il cognome del padre o della madre.

L'articolo 5 prevede che con un regolamento attuativo da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame vadano apportate le

conseguenti, necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 6 prevede, invece, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7, contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5. Il comma 3 di tale articolo, stabilisce che il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia morto) e del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il relatore si sofferma quindi sinteticamente sugli disegni di legge, riguardanti, a vario titolo, la materia in esame, che sono connessi al disegno di legge n. 1628.

Il disegno di legge n. 1226, dopo aver riconosciuto a ciascun coniuge il diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio, introduce per i genitori il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell'ordine da essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. Il disegno di legge ha un impianto simile a quello del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati, anche se "tocca" la questione del cognome dei coniugi, e quella dei figli di italiani residenti all'estero. Infatti, l'articolo 1, comma 1, sostituendo l'articolo 143-*bis* del codice civile, stabilisce che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Conseguentemente si abroga la norma del codice civile di cui all'articolo 156-*bis*, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole, nonché l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio). Inoltre l'articolo 5 del disegno di legge n. 1226 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano anche ai figli di italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'AIRE. Come già detto sopra entrambe tali questioni sono state escluse dal progetto di riforma approvato fin qui dalla Camera dei deputati. Per il resto, le norme del disegno di legge n. 1226 sono sovrapponibili a quelle del disegno di legge n. 1628.

Il disegno di legge n. 1227ha un ambito di applicazione parimenti ampio rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in quanto intende modificare il codice civile in merito all?attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati. Nell'articolo 1 del citato disegno di legge l'articolo 143-bis del codice civile, che fa aggiungere al cognome della madre quello del padre, viene così modificato lasciando che ciascun coniuge mantenga il proprio. Nell'articolo 3 si abroga l'articolo 156-bis, decadendo infatti il presupposto, in caso di divorzio, che il giudice imponga alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito. Con l'articolo 2 si offre ad entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può decidere alla maggiore età di conservarne uno soltanto, in modo da evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, trasmettendone uno soltanto. Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6). Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello *status* di figlio, (articolo 237 del codice civile), sostituendo al riferimento al cognome e al rapporto con il padre, quello di uno o di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n.1229 prevede che possa essere dato il cognome del padre o della madre ovvero questi possano decidere, di comune accordo, quale cognome attribuire al figlio nato nell'ambito del matrimonio. Le nuove disposizioni si applicano anche ai figli nati fuori dal matrimonio nonché ai figli degli italiani residenti all'estero. In questo progetto di legge non sono contemplati i figli adottati.

Anche il disegno di legge n. 1230 interviene sul diritto dei figli ad assumere il cognome di entrambi i

genitori. All'articolo 1, con la modifica dell'articolo 143-bis del codice civile la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito senza l'obbligatorietà presente nell'attuale articolo del codice civile sopra citato. All'articolo 2 si introduce dopo l'articolo 315-bis sui diritti e doveri del figlio, il diritto del figlio stesso ad assumere il cognome di entrambi i genitori senza impedire alla madre di poter trasmettere il proprio cognome. Infine, all'articolo 3 la modifica dell'articolo 262 del codice civile interviene sulla necessità di non eliminare il cognome materno all'atto del riconoscimento da parte del padre sia che il riconoscimento avvenga contemporaneamente, sia che avvenga successivamente.

Il disegno di legge n. 1245, tende a dare la massima libertà di scelta ai genitori, i quali, in linea di massima, si propone possano dare ai propri figli il cognome del padre, come si è sempre fatto in Italia, oppure quello della madre, o ancora entrambi, nell'ordine da essi scelto. Nel testo si sceglie di dare la prevalenza, nel caso di mancato accordo, alla scelta del padre anche per ragioni storiche. Per i casi in cui non viene espressa alcuna scelta si ritiene di attribuire ai figli entrambi i cognomi dei genitori.

Quanto alle situazioni, già presenti oggi ma destinate ad essere prevalenti in futuro, di genitori che già abbiano doppio cognome, si ritiene di dare prevalenza al primo di essi, ma di concedere anche la possibilità di trasmettere tre cognomi.

Con una modifica all'articolo 107 del codice civile si stabilisce (articolo 1) che nell'atto di matrimonio i coniugi indicano, di comune accordo, se trasmettere ai figli il cognome della madre, del padre o di entrambi specificando l'ordine secondo il quale attribuirli. Tale scelta può essere modificata fino alla data di nascita del primo figlio. In mancanza di accordo tra i genitori si considera valida la scelta compiuta dal padre. In mancanza è valida la scelta compiuta dalla madre. In ulteriore mancanza sono attribuiti, nell'ordine, i cognomi del padre e della madre.

Il cognome o i cognomi assegnati al primo figlio comune, anche se nato fuori del matrimonio, sono attribuiti nello stesso ordine ai successivi figli comuni. I genitori, nel caso uno o entrambi abbiano un doppio cognome, possono decidere di trasmettere al figlio entrambi o solo uno di essi. Nel caso di mancato accordo o espressione di scelta, sono attribuiti, nell'ordine, il primo cognome del padre e il primo cognome della madre. La stessa disciplina si applica ai figli nati nel matrimonio, ai figli naturali e ai figli adottivi. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della legge i figli degli italiani residenti all'estero. Si rinvia ad un a un regolamento attuativo l'adeguamento dell'ordinamento dello stato civile con le opportune modifiche (articolo 6). Quindi si prevede una disposizione transitoria (articolo 7) fermo il principio che le nuove disposizioni sul cognome si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 1383 si ispira al modello francese, il quale nella trasmissione del cognome non prevede alcuna distinzione tra la madre o il padre ed il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati. ordinarie, per le quali potrebbe configurarsi una questione di legittimità costituzionale.

All'articolo 1 si riconosce la parità di trattamento ad entrambi i genitori, in quanto il figlio potrà ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore. Si tratta di una statuizione di principio con la quale lo Stato riconosce pari dignità ad entrambi i genitori nell'assegnazione del cognome.

L'articolo 2, all'interno del libro del codice civile dedicato al diritto di famiglia, interviene con l'articolo aggiuntivo 143-*bis*.1, prevedendo l'ipotesi in cui i genitori riconoscano contemporaneamente il proprio figlio. In questo specifico caso l'attribuzione del cognome verrà decisa di comune accordo dai genitori, i quali potranno scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i nomi, affiancati secondo l'ordine di loro scelta per un massimo di un cognome per genitore. Ai genitori verrà richiesto di presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, ed in assenza di una dichiarazione congiunta il bambino acquisirà i cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Il criterio scelto nell'ipotesi in cui non vi sia l'accordo di entrambi i genitori è coerente con l'innovazione proposta, in quanto impedisce a ognuno dei genitori di vietare l'inserimento del cognome dell'altro e prevede l'inserimento comunque di entrambi i cognomi. In riferimento all?ordine di assegnazione si è preferito il criterio dell'ordine alfabetico. Quindi si prevede che i genitori possano scegliere il cognome

solo per il figlio primogenito, e tale scelta sarà applicata anche agli altri figli della coppia. Gli articoli 3 e 4 modificano, rispettivamente, gli articoli 262 e 299 del codice civile, relativi ai figli naturali e ai figli adottivi, ai quali, pure si estende la nuova disciplina in materia di cognome.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi alle ore 16, è anticipato al termine della seduta.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA comunica, che al termine dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione giustizia e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 304 "Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio".

La seduta termina alle ore 15,35.

# 1.3.2.1.2. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016 305<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore, senatore LUMIA (PD) illustra i provvedimenti in titolo osservando che il fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, comunemente noto come caporalato, allo stato attuale sta assumendo tratti caratterizzanti di larghi spazi dell'economia agricola, con una diffusione tanto ampia, intensa e drammatica che impone l'adozione di strategie di contrasto ancor più forti ed efficaci di quelle finora predisposte dall'ordinamento.

Come ha evidenziato il ministro Martina nel proprio intervento presso la Commissione Agricoltura, i disegni di legge in esame e, in particolare, l'A.S. n. 2217, di iniziativa governativa, assunto come testo base dalla medesima Commissione affrontano un tema di importanza fondamentale per il comparto agricolo e nel complesso dell'economia nazionale. Gli episodi più gravi di sfruttamento del lavoro si sono verificati e continuano ad avvenire in specifici territori e con riferimento alla raccolta agricola ma non solo. Ciò ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge che individua strumenti di contrasto per far fronte alla preoccupante situazione.

Più nel dettaglio, il disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa si compone di nove articoli. Gli articoli da 1 a 5 intervengono a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e

sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-bis del codice penale, la cui attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento.

L'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l?individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità. Rispetto alla norma vigente, si introduce l'ipotesi di elementi utili "per il sequestro delle somme o altre utilità", si sopprime (sempre ai fini del riconoscimento dell'attenuante) il requisito che le prove (alla cui acquisizione si sia cooperato) siano decisive e si specifica - evitando, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge, l'impiego del termine "concorrente" - che l?attenuante è riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato. In merito, la relazione illustrativa osserva che "può aversi il caso in cui il soggetto imprenditore che sfrutta la manodopera, se coinvolto in un procedimento penale, possa riferire notizie utili, ma che attengono ad episodi di intermediazione, sempre facenti capo allo stesso intermediatore, ma relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera". Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

La suddetta relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante in oggetto è definita "secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale".

Il successivo secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1, inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria - anziché un'ipotesi valutata dal giudice - la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La novella fa riferimento anche alla confisca obbligatoria delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato - ovvero, in caso di impossibilità, alla confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.

Sullo stesso tema incide l'articolo 3, il quale inserisce il delitto citato tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Sempre riguardo allo stesso tema, l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische inerenti al delitto in esame siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.

L'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

L'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto suddetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

In base alla novella di cui al citato articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote (si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ed è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniale dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione). Inoltre si inserisce il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente. In particolare, il delitto in esame viene inserito tra i reati per i quali si prevede una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno - fermo restando il limite massimo generale di due anni- ovvero la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venisse stabilmente impiegato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto.

L'articolo 6 dispone materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa, corrispondenti alle lettere del comma 1.

La lettera *a)* interviene sui requisiti richiesti per la partecipazione, modificando in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali, con l'aggiunta dell'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b)* dispone che alla Rete citata possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c)* prevede che alla cabina di regia, che sovraintende alla Rete, oltre ai soggetti già previsti dall'attuale normativa, partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro.

La lettera *d*) aggiunge alle funzioni della cabina di regia ulteriori compiti, quali in particolare lo svolgimento di monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, nonché la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Le modalità di espletamento dei compiti ulteriori, come sopra individuati, sono contenute nella lettera *e*).

La lettera *f*) stabilisce che ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.

La lettera *g)* chiarisce, confermandola, la clausola di invarianza finanziaria a carico dell'INPS per le attività di cui alla disciplina della Rete.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali - direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo - predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli: il piano - secondo la relazione governativa - è volto ad evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, esso condivide le istanze sottese alla iniziativa governativa, affrontando alcuni punti essenziali caratterizzanti la stessa, con ulteriori proposte.

Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale, gli articoli 5 e 6, di tale proposta legislativa prevedono sia la confisca dei beni strumentali all'impresa sia l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste, prevedendo altresì la responsabilità in solido tra produttore dei beni e commercializzatore degli stessi, nonché la sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva.

Il RELATORE avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere anche sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, per i profili di propria competenza. Auspica pertanto che tutti i componenti della Commissione possano prendere visione del fascicolo di tali emendamenti al fine di apportare nella prossima seduta utile un contributo per la redazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il RELATORE illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, contenente ulteriori modifiche nella parte dispositiva, alla luce del dibattito finora svolto in Commissione. Si sofferma quindi sulla riformulazione proposta per l'articolo 6 del disegno di legge in esame, relativo alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, con riferimento all'esclusione della punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Nel nuovo schema di parere inoltre viene proposta l'abrogazione dell'intero comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, nonché la riformulazione del comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale, dopo aver fatto una ricostruzione della giurisprudenza della Corte di cassazione sulla responsabilità per colpa nell'esercizio delle professioni sanitarie, si sofferma nel merito sul parere testé illustrato dal relatore. In particolare, non condivide la scelta di escludere la punibilità per i casi in cui siano rispettate le linee guida ovvero le buone pratiche cliniche, ritenendo che le une e le altre debbano essere valutate congiuntamente e non già in modo alternativo. Sotto tale profilo, il testo approvato dalla Camera appare più garantista. Per quanto riguarda l'emendamento 5.14 del relatore, osserva che la verifica del rigore metodologico da effettuarsi in capo all'Istituto superiore di sanità pubblica, prima della pubblicazione delle linee guida, dovrebbe costituire parte integrante del decreto del Ministro della salute che regolamenta l'elenco delle società scientifiche che elaborano le linee guida; in sostanza tale disposizione dovrebbe costituire un'aggiuntiva lettera "d)" del comma 1-bis dell'emendamento in esame.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione sulle difficoltà di "confinamento" tra la diligenza e la perizia e, dunque, tra la negligenza e l'imperizia. Ad esempio, non è agevole valutare come imperizia ovvero come negligenza il caso di un medico che ometta di prescrivere determinati accertamenti diagnostici, in caso di grave malattia successivamente diagnosticata. Da tale punto di vista, il testo approvato dalla Camera dei deputati, sia pure alquanto generico e problematico sotto altri profili, permette di valutare meglio i diversi casi di responsabilità, mentre, il nuovo articolo 6 del disegno di legge, come riformulato dal relatore nel nuovo schema di parere, lascia un vuoto normativo per alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di una eccessiva copertura legislativa per altri casi.

Il senatore PAGLIARI (PD) pone a sua volta l'accento sull'ambigua formulazione della previsione con cui si esclude la punibilità in caso di imperizia laddove ricorrano le predette condizioni del rispetto delle linee guida ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali, anche se sembrerebbe che tali condizioni vengano meno quando le linee guida ovvero le pratiche predette non risultino adeguate alle specificità medico del caso concreto.

Dopo un breve intervento del senatore <u>BUCCARELLA</u> (*M5S*), che ritiene non irragionevole il ricorso al parametro dell'adeguatezza, prende la parola il senatore <u>BUEMI</u> (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale osserva come la causa principale e ricorrente dei casi di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria è l'imperizia che, pertanto, costituisce l'ambito in cui si pone effettivamente l'esigenza di una disciplina speciale.

Interviene quindi il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) il quale, ancora una volta, si sofferma criticamente sulla disposizione che prevede l'esclusione del ricorso al procedimenti di negoziazione assistita, prevedendo invece l'accertamento tecnico-preventivo di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Più in generale sottolinea l'esigenza di un ulteriore approfondimento prima dell'approvazione del testo in esame che, allo stato dell'arte, presenta notevoli distonie di sistema.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> osserva che le buone pratiche dell'arte medica, dovrebbero essere sussidiarie rispetto alle linee guida, nel senso che, ove queste ultime non siano sufficienti per la definizione di un caso concreto, si applicano le predette buone pratiche.

Il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*) invece osserva che, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, occorre applicare congiuntamente le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) concorda con il presidente D'Ascola sottolineando che, in ogni caso, le linee guida non possono essere in contrasto con le buone pratiche dell'arte medica.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce il proprio disappunto rispetto alle modifiche apportate dallo schema di parere in esame su questo specifico aspetto rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Interviene quindi il senatore BIANCO (*PD*) che, pur comprendendo i dubbi e le perplessità ancora una volta espressi sul complesso disegno di legge in esame, ritiene opportuno precisare alcune fondamentali questioni. Innanzitutto, la Camera dei deputati non ha operato la scelta di adottare lo schema della responsabilità civile dei magistrati anche per gli esercenti la professione sanitaria non solo per la barriera dell'articolo 28 della Costituzione ma anche per la specificità della professione sanitaria, fermo restando il diritto dei cittadini ad un risarcimento equo. Per quanto riguarda poi il difficile confine tra la diligenza e la perizia e il confinamento dell'esimente al solo profilo dell'imperizia, questa deriva da una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda poi le perplessità espresse dal senatore Caliendo sulla mancata previsione di una valutazione congiunta delle linee guida e delle buone pratiche mediche, ricorda che la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria spesso deve essere giudicata in ragione delle sole buone pratiche, in quanto le linee guida coprono un ambito limitato delle problematiche sanitarie.

Dopo un'ulteriore precisazione del presidente D'ASCOLA che richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale n. 295 del 2013) le cui indicazioni concorrono a far ritenere condivisibile la scelta di limitare l'operatività dell'esimente alle ipotesi di imperizia, il senatore LUMIA (*PD*) si sofferma sull'opportunità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati in ordine alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, al fine, tra l'altro, di non escludere in modo incondizionato dall'ambito di rilevanza penalistica le ipotesi di colpa non grave a causa d'imperizia.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara di non partecipare al voto.

Si associa il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto ai voti e approvato.

*IN SEDE REFERENTE* 

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri (1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato

*materno* (Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), osserva che, dopo colloqui informali con alcune associazioni rappresentanti, da un lato, i sostenitori del diritto all'anonimato della madre e, dall'altro, quelli dell'interesse dei figli a conoscere le proprie origini, riterrebbe opportuno svolgere audizioni delle predette associazioni, prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) osserva che, essendo state svolte tali audizioni presso l'altro ramo del Parlamento, appare preliminarmente più utile acquisire la relativa documentazione ai fini di un approfondimento adeguato della materia.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> precisa che gli uffici hanno già provveduto ad inoltrare la richiesta della predetta documentazione e, in ogni caso, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi potrà essere investito dalla richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Genhard ed altri; Marilena Fabbri)

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore, senatore LO GIUDICE (PD) chiede al Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti non essendovi richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) chiede di intervenire in discussione generale.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il senatore Giovanardi potrà intervenire nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare una serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle

linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della

salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente; rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge; considerato,

con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che, immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012, avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che "le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve.

Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013);

che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente ribadito che "... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve" che quindi "alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie... e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti... che tale disciplina trova il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia..., che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale..." (Cass. pen. Sez IV n. 47289 del 2014),

che la giurisprudenza di legittimità è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che "... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza... ".(Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015); ritenuto che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la formulazione del predetto articolo 6 suscita perplessità, anche di livello costituzionale, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;

evidenziata inoltre l'opportunità di collocare la disciplina della responsabilità extracontrattuale nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, nel comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge, correlativamente, sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012;

rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso - con una soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9;

segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistematico sulla disciplina processuale penalistica;

esprime, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni:

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

«Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.»

e che il comma 3 dell'articolo 7 sia riformulato nel seguente modo:

"3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.".

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

# 1.3.2.1.3. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª) MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016 306ª Seduta

> Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza (Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CASSON (*PD*), illustra il provvedimento in titolo rilevando, per i profili di competenza della Commissione giustizia, le disposizioni di cui all'articolo 6, in materia penale. Tale articolo rinvia, per l'individuazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009. Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede che l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*), *b*), *c*), *d*)), 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001; tale rinvio al decreto-legge sulla missione *Enduring Freedom* comporta, in particolare l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza

contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l?arrestato a disposizione dell?autorità giudiziaria, l?arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico o audiovisivo, la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all?interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati ? come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni ? la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l?articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria, in particolare, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell?articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta" (articolo 5, comma 4), nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l?articolo 9, comma 5, del già citato decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5), l?autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell?aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6), possano essere autorizzati l?arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall?articolo 2, lettera e) dell?azione comune 2008/851/PESC), nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis).

Il comma 6-*ter*, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis* anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

Attraverso il rinvio all?articolo4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede che la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all?estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*) alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il comma 2precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni: *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), Multinational Force and Observers (MFO)*, missione multinazionale in Egitto, missione della NATO *Interim air Policing* (IAP).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che "in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l?altro, in simili contesti l?applicazione del codice penale militare di guerra".

Il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del codice di procedura penale che, al comma 1, attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. Nell'articolo citato è introdotto un comma 1-bis che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, è competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-bis, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. È previsto, infine, al comma 4,che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 10 del codice di procedura penale, il relatore osserva come, ad un primo esame, susciti perplessità, nella formulazione del nuovo comma 1-*bis*, il riferimento agli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b) del codice medesimo. Perplessità solleva anche la previsione relativa all'entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara che i tempi concessi alla Commissione per l'espressione del parere sono molti stretti, tali da rendere difficile un esame adeguato. Ad ogni modo, egli ravvisa alcune ambiguità e contraddittorietà presenti nel testo, che rendono in ogni caso indispensabile un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via generale, la richiesta di pareri dovrebbe essere fatta in un tempo congruo, affinché ciascun componente della Commissione possa studiare attentamente il provvedimento di volta in volta esaminato prima dell'espressione dei pareri medesimi. Non è accettabile che la Commissione in sede consultiva sia convocata a ridosso dell'esame in Assemblea. Peraltro, il provvedimento in titolo è particolarmente complesso, come si evince dalla relazione illustrativa del relatore Casson in ordine alle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 2389. Perciò auspica che per il futuro possa essere garantita una migliore organizzazione dei lavori, affinché sia sostanzialmente rispettata la dialettica maggioranza-opposizione, nell'ambito dell'esame dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, previa verifica con gli Uffici competenti, il disegno di legge n. 2389 non sarà esaminato dall'Assemblea nella seduta di domani - come originariamente previsto dal calendario dei lavori - e, pertanto, la Commissione ha a disposizione un pò più di tempo per l'esame dello stesso.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), convenendo in parte con i rilievi fatti dal senatore Palma, ritiene che le convocazione della Commissione dovrebbero essere "sfoltite" di alcuni provvedimenti che non si esaminano.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> replica che le convocazioni sono abbastanza chiare, indicando tutti i provvedimenti che la Commissione può esaminare su base settimanale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, salva la dialettica maggioranza-opposizione anche in sede consultiva, la Commissione deve comunque tenere conto dei tempi - non determinati dalla Commissione medesima - entro i quali deve svolgersi il lavoro parlamentare.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva altresì che è singolare che, in ordine all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento del Senato preveda un tempo massimo di trenta giorni, in generale rispettato, laddove la prassi vigente presso l'altro ramo del Parlamento spesso sfora ampiamente tale limite temporale.

#### *IN SEDE REFERENTE*

- (2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
- (2032) Deputato MOLTENI ed altri. Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati
- (1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
- (176) SCILIPOTI ISGRO'. Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
- (209) TORRISI. Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena
- (286) MANCONI ed altri. Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena
- (299) COMPAGNA. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
- (381) BARANI. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
- (382) BARANI. Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
- (384) BARANI. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
- (385) BARANI. Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza

#### personali detentive

- (386) BARANI. Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
- (387) BARANI. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
- (389) BARANI. Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
- (468) MARINELLO ed altri. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
- (581) COMPAGNA. Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo
- (597) CARDIELLO ed altri. Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni
- (609) CARDIELLO ed altri. Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
- (614) CARDIELLO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
- (700) BARANI. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di casefamiglia protette
- (708) CASSON ed altri. Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
- (1008) LO GIUDICE ed altri. Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1113) CASSON ed altri. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.
- (1456) LUMIA ed altri. Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
- (1587) LO GIUDICE ed altri. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
- (1681) GIARRUSSO ed altri. Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politicomafioso
- (1682) GIARRUSSO ed altri. Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
- (1683) GIARRUSSO ed altri. Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
- (1684) GIARRUSSO ed altri. Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
- (1693) Nadia GINETTI ed altri. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in

materia di sospensione della prescrizione penale

- (1713) CAMPANELLA ed altri. Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
- (1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. Modifica della disciplina della prescrizione
- (1905) BARANI. Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
- (1921) Maria MUSSINI ed altri. Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
- (2103) CAPPELLETTI. Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2295) Nadia GINETTI. Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il presidente D'ASCOLA avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sono pubblicati gli emendamenti e i subemendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 4 maggio per i disegni di legge nn. 2067 e connessi.

Il Presidente dichiara quindi improponibili i seguenti emendamenti: 1.1, 1.12, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 4.0.1, 4.0.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.11, 7.5, limitatamente alla parte relativa all'articolo 7-*ter* ivi richiamato, 7.23, limitatamente alla parte relativa al comma 2 dell'articolo 7 ivi richiamato, 12.4, 13.27, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 30.0.1, 30.0.2, 31.0.1000, 39.0.1, 39.0.2.

Dichiara infine inammissibili gli emendamenti 8.1000/1 e 8.1000/2.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) esprime dubbi sulla improponibilità dell'emendamento 30.0.2, peraltro simile all'emendamento 30.0.1 relativo alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione. Ricorda infatti che l'emendamento in questione, che applica l'articolo 673 del codice di procedura penale anche alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice, trae fondamento da una copiosa giurisprudenza che ha riconosciuto la mancanza di una norma di esecuzione nei casi suddetti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva, inoltre, che la materia oggetto dell'emendamento 30.0.2 è strettamente connessa al disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, che è confluito in gran parte nel testo unificato dalla Commissione. Pur rispettando i criteri utilizzati dal Presidente per le dichiarazioni di improponibilità, ricorda che il disegno di legge n. 1113, d'iniziativa del senatore Casson, che disciplina tra le altre, la materia delle notificazioni, è stato congiunto al citato disegno di legge n. 2067, quantunque quest'ultimo non contenesse alcun riferimento alla materia in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che all'esame della Commissione sono pendenti numerosi disegni di legge che si sovrappongono, rendendo a volte impossibile un adeguato approfondimento degli stessi. Chiede, pertanto, alla Presidenza che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possa indicare settimanalmente le sedute in cui saranno esaminati di volta in volta i diversi provvedimenti affinché ciascun componente della Commissione sia messo in grado di vagliare attentamente gli stessi.

Il presidente D'ASCOLA replica che l'attuale sistema di organizzazione dei lavori della Commissione è funzionale al proseguimento contestuale dell'esame del maggior numero di provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, sia che essi siano particolarmente complessi, sia che essi siano di più agevole lettura.

Anche il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*) lamenta la difficoltà di esaminare così tanti provvedimenti insieme e chiede che, in qualche modo, si accolga la richiesta del senatore Palma, altrimenti l'opposizione sarà costretta a ricorrere allo strumento dell'ostruzionismo.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> replica che l'ostruzionismo non può essere utilizzato dalle forze di opposizione come un'arma di ricatto sull'andamento dei lavori della Commissione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che l'ostruzionismo è un legittimo strumento dell'opposizione per far valere i propri diritti in Parlamento e non può essere pertanto identificato con un'arma di ricatto.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene per riconoscere al presidente D'Ascola la più ampia disponibilità nei confronti di ciascun componente della Commissione ad intervenire, anche in tempi più ampi di quelli regolamentari, in ordine ai diversi provvedimenti all'esame della Commissione medesima.

### IN SEDE REFERENTE

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) dichiara, innanzitutto, la propria contrarietà ai provvedimenti in titolo, nonché alla ratio ispiratrice degli stessi e, in particolare, del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che la disciplina sul cognome dei figli, proposta dal citato disegno di legge, produrrà effetti deleteri nell'ordinamento che, peraltro, già contempla la possibilità di cambiare il proprio cognome ovvero aggiungere ad esso un altro cognome (articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Ricorda, poi, che l'attribuzione del cognome del padre al figlio avviene sulla base di una norma consuetudinaria, salvo i casi di filiazione naturale riconosciuta dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, in cui il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (articolo 262 del codice civile). Ritiene, pertanto, improprio introdurre nell'ordinamento una norma che imponga l'obbligo di attribuire al figlio o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome d'entrambi, in quanto ciò significa l'obbligo di effettuare una scelta che può risultare divisiva all'interno del nucleo famigliare. Inoltre, si sofferma criticamente sulla disposizione del disegno di legge n. 1628, che prevede la possibilità di aggiungere al cognome del primo genitore, che ha riconosciuto il figlio, quello del genitore che lo riconosce successivamente. In questi casi, si può verificare anche che entrambi i genitori trasmettano ciascuno un doppio cognome. Di certo non bisogna seguire il modello spagnolo dove i genitori possono trasmettere ai figli più cognomi. Ribadisce, infine, la propria contrarietà alla modifica ordinamentale proposta dai provvedimenti in titolo.

Il senatore LUMIA (PD), innanzitutto, osserva che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque molto complesso, non è frutto di un furore ideologico, ma è stato sollecitato sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 61 del 2006), che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché da atti internazionali che hanno, a vario titolo, stabilito che i genitori debbono poter esercitare il diritto di dare ai propri figli anche il cognome della madre oltre a quello del padre. In particolare la Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha richiamato legislatore affinché intervenisse a disciplinare la materia dell'attribuzione del cognome ai figli nel rispetto degli atti internazionali che hanno più volte sancito, anche in questo ambito, la piena realizzazione dell'uguaglianza tra madre e padre. Tuttavia il disegno di legge in esame presenta alcune ambiguità che la Commissione dovrà vagliare attentamente; così si tratta di fare chiarezza sulle disposizioni relative all'attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ovvero agli adottati. Risultano altresì ambigue le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 relative, rispettivamente, al figlio maggiorenne che può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, ovvero ai figli nati fuori dal matrimonio che non possono aggiungere, al proprio, il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. Infine l'oratore si sofferma sulle modifiche da apportare alle norme regolamentari in materia di stato civile che dovranno essere effettuate con un apposito regolamento.

Il relatore LO GIUDICE (PD), in relazione ai rilievi sollevati nella discussione, richiama l'ordinanza della Corte di cassazione del 26 febbraio 2004 che, in parte, fa chiarezza sulle norme relative all'attribuzione del cognome; le predette norme non sono consuetudinarie, come ha affermato il senatore Giovanardi, ma costituiscono norme di sistema, pur in mancanza di una disciplina espressa. Per quanto riguarda poi il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si tratta di un testo

abbastanza semplice e, per certi aspetti, scarno in ordine ad alcuni profili problematici testé sollevati dal senatore Lumia. Da tale punto di vista, si propone di fare un adeguato approfondimento.

Il senatore CUCCA (PD) interviene per sollevare alcune perplessità sulla norma che non chiarisce il limite di numero dei cognomi che possono essere trasmessi dai genitori al figlio.

Il presidente D'ASCOLA chiede al relatore di svolgere un'integrazione della relazione su questi profili problematici.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene che, ove si pongano dei limiti alla trasmissione del doppio cognome da parte di ciascun genitore, verrebbe meno la *ratio* del disegno di legge stesso.

Dopo un'ulteriore precisazione del relatore LO GIUDICE (PD), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

- (2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
- (456) Silvana AMATI ed altri. Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
- (799) CARDIELLO ed altri. Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- (1180) GASPARRI. Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione
- (1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata
- (1225) Anna FINOCCHIARO. Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
- (1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione
- (1431) FALANGA ed altri. Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa
- (1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti
- (1690) MIRABELLI ed altri. Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
- (1957) DAVICO. Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente D'ASCOLA comunica che - anche al fine di poter tener conto di ulteriori elementi di valutazione afferenti a profili oggetto dei disegni di legge in titolo, sui quali è stata richiamata l'attenzione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria - il termine della presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134, assunto dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 maggio, è prorogato a giovedì 30 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

# ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

# G/2067/1/2

# GIARRUSSO, CAPPELLETTI

La Commissione

in sede di esame dell'AS. 2067 (Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena);

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* c.p., con l'obiettivo di fronteggiare la crescente penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'ambito politico ed amministrativo, sia a livello locale che in quello nazionale. Contiene, inoltre, disposizioni direttamente applicabili ai processi e ai procedimenti riguardanti la criminalità organizzata;

considerato che:

appare necessario potenziare il raccordo interistituzionale per prevenire e contrastare i possibili

fenomeni di infiltrazioni mafiose, tutelando l'economia reale, attraverso strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività maggiormente vulnerabili alle contaminazioni malavitose;

il «Protocollo di legalità» sottoscritto il 18 marzo 2015 (dalla Prefettura di Messina, dalla Regione Siciliana, dall'Ente Parco dei Nebrodi, dai Comuni ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché dall'Ente di Sviluppo Agricolo) rappresenta un tentativo concreto ed efficace, finalizzato alla prevenzione ed alla lotta dei tentativi di infiltrazione mafiosa; sebbene il Protocollo non sia dotato di valore normativa primario, in esso sono menzionate idonee linee guida volte al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, oltre che al consolidamento dello scambio di informazioni per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa al fine di contrastare le sempre più rilevanti e profonde infiltrazioni malavitose nel settore agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento alle procedure di concessione a privati di beni compresi in aree demaniali; impegna il Governo:

a voler favorire e promuovere, per quanto di competenza, accordi interistituzionali tra le amministrazioni competenti nell'ambito delle aree demaniali, sulla base del modello del Protocollo di cui in premessa, nonché, ove opportuno, con le necessarie iniziative di carattere legislativo, ai fini di una più stringente disciplina delle condizioni di accesso alle concessioni demaniali e ai finanziamenti pubblici, in particolare comunitari, ad esse connesse nell'ambito agro-silvo-pastorale e ad una intensificazione dei controlli e delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

**Art. 1.** Art. 1

1.1

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'articolo, premettere il seguente:

### «Art. 01.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del Codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sussiste eccesso colpo so di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale"».

1.6

# STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

1.7

### **CAPPELLETTI**

Sopprimere l'articolo.

1.8

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

1.9

# ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

1.10

# STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 162-*ter.*», *sostituire le parole:* «la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente,» *con le seguenti:* «la persona offesa ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente».

1.12

# STEFANI. CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», inserire dopo la parola: «interamente,» le seguenti: «il

danno».

### 1.13

### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», sostituire la parola: «entro,» con le seguenti: «non oltre».

#### 1.14

### **ALBERTINI, BIANCONI**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 162-*ter.*», *dopo le parole:* «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» *inserire le seguenti:* «ovvero prima del decreto penale di condanna».

### 1.15

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ha eliminato» inserire le seguenti: «,ove possibile,».

#### 1.16

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dannose o».

### 1.17

### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

#### 1.18

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, capoverso* «Art. 162-ter», al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

### 1.19

### **ALBERTINI, BIANCONI**

Al comma 1, «Art. 162-ter», al secondo comma, sostituire le parole da: «Quando dimostra di non aver potuto adempiere», fino a: «di quanto dovuto a titolo di risarcimento», con le seguenti: «Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, per fatto a lui non addebitabile, l'imputato può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a un anno, anche tramite pagamento rateale».

### 1.20

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

### 1.21

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

### 1.22

# **CAPPELLETTI**

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

# 1.23

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

### 1.24

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei

mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

### 1.25

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

#### 1.26

### **CAPPELLETTI**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in forma rateale».

### 1.27

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «se accoglie la richiesta» con le seguenti: «se valutata la congruità, accoglie la richiesta».

# 1.28

# BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 162-*ter*», *secondo comma, primo periodo, dopo le parole:* «scadenza del termine stabilito» *inserire le seguenti:* «e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza».

### 1.29

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al terzo comma dopo le parole: «all'esito» aggiungere la seguente: «positivo».

#### Art. 2

### 2.1

# **CAPPELLETTI**

Sopprimere l'articolo.

### 2.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

### 2.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

### 2.4

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche quando le condotte» fino alla fine del comma con le seguenti: «quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute».

### 2.5

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

# 2.6

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

# 2.7

### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

# 2.8

### **CAPPELLETTI**

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

### 2.9

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

# 2.10

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».

#### 2.11

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «all'eliminazione» inserire le seguenti: «,ove possibile,».

### 2.12

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dannose o».

# 2.13

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non potere adempiere, per fatto a lui non imputabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento».

### 2.14

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

### 2.15

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma».

### 2.16

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 3, dopo le parole:* «resta sospeso», *aggiungere il seguente periodo:* «Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».

### 2.0.1

# GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### «Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale

in materia di associazione armata di tipo mafioso)

1. All'articolo 416-bis del codice penale, quarto comma, le parole: "da quindici a ventisei anni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena dell'ergastolo"».

### 2.0.2

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

# «Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)

1. All'articolo 416-bis del codice penale aggiungere infine il seguente comma:

"Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti"».

### 2.0.3

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### «Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-bis. ? (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). ? Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà"».

### 2.0.4

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*m-quater*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni"».

# 2.0.5

# RICCHIUTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)* della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-*ter*, 322-*bis* e."».

### 2.0.6

# RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)* della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-*ter*, 322-*bis* e"».

**Art. 3.** 

Art. 3

### 3.1

# **GIOVANARDI**

Sopprimere l'articolo

### 3.2

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

# 3.3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

### 3.4

# GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

### «Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

- 1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) *le parole*: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*" *sono sostituite dalle seguenti*: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*";
  - b) le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni"».

#### 3.5

# GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

### «Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni"».

### 3.6

# GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

# 3.0.1

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

### 3.0.2

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

### 3.0.3

### STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

# 3.0.4

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

# 3.0.5

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-*bis*, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale». **3.0.6** 

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

- 1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";
- b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ma si procede di ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio";
- *c)* al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni";
- d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".».

# 3.0.7

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

# 3.0.8

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

### 3.0.9

# **RUTA**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

- 1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
- "Art. 517-quater.1.? (Pene accessorie). ? La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater importa l'interdizione da cinque a« dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".
- 2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-quater"».

# Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti

dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;

- *b)* all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;
- c) all'articolo 25-bis. *I, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola* : «condanna» *sono aggiunte le seguenti:* «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale e»;
- d) sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.10

### **RUTA**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)

- 1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 516. ? (Frode in commercio ai prodotti alimentari). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";
  - 2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 517. ? (Vendita di alimenti con segni mendaci). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";
  - 3. L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 517-quater. ? (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). ? Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

- 4. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:
- "Art. 517-quater.1.? (Agropirateria). ? Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 ?quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del

reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politicomafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.11

**RUTA** 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 516 del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. ? (Frode in commercio ai prodotti alimentari). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la milita fino a 10.000 euro".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.12

**RUTA** 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. ? (Vendita di alimenti con segni mendaci). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.13

**RUTA** 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 517 ?quater del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. ? (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). ? Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo l, Titolo l, con la seguente: «Estinzione del

reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politicomafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.14

**RUTA** 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 517-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater.1.- (Agropirateria). ? Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politicomafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.15

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

Art. 4

4.1

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

4.49

# STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

### «Art. 4.

1 L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente: " Art. 624-*bis* - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205"».

4.4

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

### 4.5

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

#### 4.6

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

### 4.7

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), le parole da: «tre a sei anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni».

# 4.8

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

### 4.9

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni».

### 4.10

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi».

### 4.11

### **GALIMBERTI**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da tre a» con le seguenti: «da quattro a».

### 4.12

### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 4.000 a euro 10.000».

# 4.13

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.100 a euro 2.500».

### 4.14

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.200 a euro 2.600».

### 4.15

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.300 a euro 2.700».

### 4.16

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.400 a euro 2.800».

### 4.17

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro

XVII Legislatura
1.500 a euro 2.900».

#### 4.18

### **GALIMBERTI**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».

### 4.19

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.500», con le seguenti: «euro 3.000».

#### 4.20

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

#### 4.21

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

#### 4 22

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### 4.23

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), le parole da «da tre a dieci anni», sono sostituite con le seguenti: «da sei a dieci anni».

#### 4.24

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 2, lettera* b), *sostituire le parole:* «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000», *con le seguenti:* «La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000».

### 4.25

# **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

# 4.26

### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

### 4.27

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

# 4.28

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni».

### 4.29

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni e sei mesi».

# 4.30

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni».

# 4.31

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

### 4.32

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni».

### 4.33

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni e sei mesi».

# 4.34

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 7.000 a euro 15.000».

# 4.35

### **GALIMBERTI**

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000».

### 4.36

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.300».

### 4.37

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.500».

### 4.38

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.600».

### 4.39

### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.700».

### 4.40

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.800».

### 4.41

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.900».

# 4.42

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000».

### 4.43

### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.500».

### 4.44

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

#### 4.45

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

#### 4.46

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

#### 4.47

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente comma:

«Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

### 4.48

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente lettera:

*«c-bis)* In fine, aggiungere il seguente comma "Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

### 4.0.1

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 4-bis

(Modifica agli articolo 640-bis del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee)

All'articolo 640-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

### 4.0.2

### STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 4-bis

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

- a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della

manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".
  - 2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
- "Art. 6-ter.? (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".
  - 3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
- "Art. 6-quater. (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e del rinstradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo Il del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".
  - 4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
- "Art. 6-quinquies. (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater".
  - 5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- "Art. 8. (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). ? 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono

contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018"».

b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater. ? Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

*c)* l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). ? 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o rimpiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

- 2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
  - d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.
  - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di

polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

Art. 5

### 5.1

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

5.2

### **GIOVANARDI**

Sopprimere l'articolo.

5.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

5.4

### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

5.5

### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «quattro a sette anni».

5.6

### **GALIMBERTI**

Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione due a sei anni» con le seguenti: «della reclusione da quattro a sei anni».

5.7

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni».

5.8

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.9

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due a sei anni».

5.10

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.11

### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni a sei anni e sei mesi».

5.12

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni».

# 5.13

### **GALIMBERTI**

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».

### 5.14

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 6.000».

### 5.15

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 2.500».

### 5.16

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «da euro 927 a euro 1.500», *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 2.000».

### 5.17

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.700».

### 5.18

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

# Art. 6

### 6.1

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

### 6.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

# **6.4**

### DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

### 6.5

### MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

# 6.6

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

# **6.7**

# **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

#### 6.8

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dieci anni»

# 6.9

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

### 6.10

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

#### 6.11

### **GALIMBERTI**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 25.000».

### 6.12

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».

### 6.13

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.500».

### 6.14

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

#### 6.15

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) e c).

### 6.16

### MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

### 6.17

### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

# 6.18

### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) dopo la parola: «cinque» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 1.590»;
- alla lettera c), capoverso, dopo la parola: «sei» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.538» con le seguenti: «euro 1.838».

### 6.19

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da sette a venti anni».

# 6.20

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

#### 6.21

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

# 6.22

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

### 6.23

### **GALIMBERTI**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 12.000 a euro 30.000».

### 6.24

### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 15.000».

### 6.25

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000».

### 6.26

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 2.000».

### 6.27

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

#### 6.28

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

### 6.29

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

# 6.30

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

### 6.31

# **GALIMBERTI**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 15.000 a euro 30.000».

### 6.32

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

### 6.33

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) in fine, aggiungere, il seguente comma:

"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale".».

### 6.0.1

### STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), n. l, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

### 6.0.2

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

# 6.0.3

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato».

# 6.0.4

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati».

### 6.0.5

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. L'articolo 2, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

### 6.0.6

### STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere: "10) immigrazione"».

# 6.0.7

### STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati»

# 6.0.8

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 6-bis.

1. L'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-bis del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, la frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova" è sostituita dalla frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova"».

# 6.0.9

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

### 6.0.10

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. Il decreto legislativo n. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67" è abrogato».

# 6.0.11

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. 1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

# 6.0.12

# STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 6-bis.

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno"».

### Art. 7

### 7.1

# RICCHIUTI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

- «Capo II Art. 7. (Modifica della disciplina della prescrizione). ? 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
  - "1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;
- 2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;
- 3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;
- 4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;
- 5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";
  - b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e

416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. - (Modifica all'articolo 158 del codice penale). ? 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. - (Sospensione del corso della prescrizione). ? 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? (Sospensione del corso della prescrizione). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

- Art. 10. *(Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione) ? 1.* L'articolo 160 del codice penale è abrogato.
- Art. 11. *(Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione) ? 1* . L'articolo 161 del codice penale è abrogato.
- Art. 12. ? (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo) ? 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:
- "Art. 62-ter. ? (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo). ? La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

- 1) deferimento della questione ad altro giudizio;
- 2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
  - 3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia

dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

- 4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;
- 5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;
- 6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

- Art. 12-bis. (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo) ? 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:
- "Art. 346-bis. ? (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). ? 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:
- *a)* ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale;
- *b)* ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;
- *c)* ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.
- 2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo"».

### 7.2

# LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

- «Capo II Art. 7. (Modifica della disciplina della prescrizione). ? 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
  - "1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;
- 2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;
- 3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;
- 4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;
- 5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";
  - b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni

previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. ? (Modifica all'articolo 158 del codice penale) ? 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. ? (Sospensione del corso della prescrizione) ? 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? (Sospensione del corso della prescrizione). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altre si sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

- Art. 10. ? (Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione) 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.
- Art. 11. ? (Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione) ? 1 . L'articolo 161 del codice penale è abrogato.
- Art. 12. ? (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo) 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:
- "Art. 62-ter. ? (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo). ? La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

- 1) deferimento della questione ad altro giudizio;
- 2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
- 3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

- 4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;
- 5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;
- 6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

- Art. 12-bis. ? (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo) ? 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:
- "Art. 346-bis. ? (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). ? 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:
- *a)* ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sette anni dall'esercizio dell'azione penale;
- *b)* ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;
- *c)* ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.
- 2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo"».

7.3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

**7.4** 

### **GIOVANARDI**

Sopprimere l'articolo.

7.5

### **ORELLANA**

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

- 1. L'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). ? La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del Codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze

aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

# «Art. 7-bis.

(Abrogazione degli articoli 159,160 e 161 del Codice penale).

1. Gli articoli 159,160 e 161 del Codice penale sono abrogati.

«Art. 7-ter. - (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89). ? 1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 2-quinquies, è abrogata;
- b) dopo l'articolo 2-bis., inserire il seguente:
- "Art. 2-ter». (Equa riparazione nel caso di procedimenti penali). ? 1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.
- 2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato,
- 3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.
  - 4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

### 7.1000/1

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, sopprimere il comma 1.

### 7.1000/2

# ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 157. ? (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

Conseguentemente, sopprimere al medesimo capoverso il comma 2 e dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

# «Art. 7-bis.

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1. Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

# Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche: la lettera d) del comma 2-quinquies è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

### "Art. 2-ter.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

- 1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.
- 2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che, eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuta nel caso non sia stata posta in essere una condatta dilatoria da parte dell'imputato.
- 3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.
  - 4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma."». *Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.*

# 7.1000/3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1 sopprimere la parola: «318».

### 7.1000/4

# **CAPPELLETTI**

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 346-bis».

### 7.1000/5

### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, dopo le parole: «318, 319 319-ter» inserire le seguenti: «, nonche 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

# 7.1000/6

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

### 7.1000/7

### **GALIMBERTI**

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

### 7.1000/8

# **DLMAGGIO, BRUNI**

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

### 7.1000/10

# **MUSSINI**

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a quindici anni"».

### 7.1000/11

# **MUSSINI**

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente: "Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

### 7.1000/12

### BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, cioè dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

# 7.1000/13

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «dalla data del decreto che dispone il giudizio».

### 7.1000/14

### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «sentenza di primo grado» con le seguenti: «pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».

### 7.1000/15

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, dopo la parola: «sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

### 7.1000/16

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».

# 7.1000/17

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «secondo grado».

### 7.1000/18

### **MARGIOTTA**

All'emendamento 7.1000, comma 2, dopo le parole: «di primo grado» inserire le seguenti: «in caso di condanna».

### 7.1000

# **I RELATORI**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

# «Art. 7.

- 1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter.».
- 2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

### 7.6

# **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

### «Art. 7.

(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale e conseguente introduzione dell'articolo 322-bis.1 del codice penale).

- 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

- c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.".
  - 2. Dopo l'articolo 322-bis del Codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-bis.1? (Disposizioni speciali in materia di prescrizione). - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

7.7

# **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

- 1. All'articolo 157 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il primo comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";
- *b)* il quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni".
- c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter"».

7.8

# **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

- 1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";
- 2. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*"».

7.23

# **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- Art. 7. (Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione) ? 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
- b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni;
- *c)* al sesto comma dopo le parole: «589-*bis*» *sono aggiunte le seguenti:* «314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater*, 346-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;
- *d)* dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
  - 2. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 317-bis. (Pene accessorie). ? Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

### 7.24

### **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- Art. 7. *(Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione) ? 1.* All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo»;
- *b)* al sesto comma dopo le parole: «589-*bis*.» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*»;
- c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado».

# 7.25

# MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 7. ? (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 157. ? (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). ? La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
- 1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;
- 2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- 3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;
- 4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

- 1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
- 2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio"».

## 7.26

# **DE PETRIS, MINEO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- ?«Art.7. ? (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 157. ? (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). ? La prescrizione estingue il reato:
- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
  - 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
  - 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».

# 7.27

# MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.? (Modifica all'articolo 157 del codice penale). ? Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: "per i reati di cui agli articoli 449", sono sostituite con le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479"».

# 7.28

## **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

- 3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: "589-bis" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis».
  - 4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

7.9

# **BIANCONI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: »I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater, nonché per i reati di cui agli articoli 610, 611, 612, secondo comma, 612-bis, 613, 629.».

7.10

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «al Libro II, Titolo II nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile».

7.11

## ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine il seguente periodo» *con le seguenti:* «Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del Codice penale, è inserito il seguente 2-bis: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter.*"».

7.12

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «raddoppiati per i reati di cui agli articoli da 314 a 322-quater».

7.13

## BENCINI. MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà» con le seguenti: «raddoppiati».

7.14

# **CAPPELLETTI**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis».

7.15

## BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «da 314 a 322-quater».

7.16

# ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «318,».

7.17

#### **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 311,322 e 322-*bis*, dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio"».

#### 7.18

## **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa definitivamente di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*, dopo la sentenza di primo grado".».

# 7.19

## **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

#### 7.20

## **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado».

## 7.21

# **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

#### 7 22

# ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, secondo periodo, le parole: "e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater, sono soppresse"».

## 7.0.1

## **MUSSINI**

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

#### «Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a quindici anni".

## Art. 7-ter.

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale".

# Art. 7-quater

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero

il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5"».

## 7.0.2

4;

## **MUSSINI**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

## «Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero

il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero

il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5».

## 7.0.3

3;

4:

## **MUSSINI**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

## «Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

## 7.0.4

## **MUSSINI**

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

Art 8

#### 8.1

# ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

8.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

8.1000/1

## DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire il comma 1 con i seguenti:

- «1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
- 2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

## 8.1000/2

# DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158», apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1, sostituire le parole: "dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale" con le parole per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

## 8.1000/3

# **GALIMBERTI**

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire le parole da: «in cui la notizia» a «procedura penale» con le seguenti: «della commissione del reato».

#### 8.1000

## **I RELATORI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 158. ? (Decorrenza del termine della prescrizione). ? Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale".».

#### 8.3

#### **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione" ».

#### 8.4

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della notizia di reato".».

## 8.5

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dal giorno della notizia di reato".».

#### 8.6

## BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

## 8.19

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il primo comma dell'articolo 158 del Codice penale è sostituito dal seguente: "il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato".

# 8.7

## BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Ciascuno dei termini sopra indicati decorre dalla data della notizia di reato"».

# 8.20

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "Per i

reati di cui agli articoli da 314 a 323 il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

8.8

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 i termini della prescrizione sopra indicati decorrono dalla data della notizia di reato"».

8.9

# **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

8.10

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

8.11

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

8.12

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

8.13

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.14

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.15

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale dopo la parola: "permanente" sono aggiunte le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

8.16

# ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono aggiunti, infine i seguenti commi» e dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».

#### 8.17

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il periodo:* «In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

## Art. 9

#### 9.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

9.2

# **GALIMBERTI**

Sopprimere l'articolo.

9.3

# ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

9.4

# **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 9.

- 1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 159. ? (Sospensione del corso, della prescrizione). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:
- 1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
- 4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- 5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;
- 6) invito a presentarsi ai pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

- 10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
- 11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;
- 12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".».

## 9.5

## **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

- 1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* l'alinea è sostituito dal seguente: "Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:";
  - b) al numero 3), primo periodo, le parole: "o del processo" sono soppresse.
  - 2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 160. ? (Interruzione del corso della prescrizione). ? Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi"».

# 9.6

## **GALIMBERTI**

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

#### 9.7

# ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), al numero 1), al punto 2), sostituire le parole: «sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione» con le seguenti: «sino al giorno in cui viene decisa la questione».

## 9.8

## **GIOVANARDI**

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 2), dopo le parole: «deferita la questione», aggiungere le seguenti: «, comunque per un tempo non superiore a tre anni».

9.9

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «3-ter» dopo le parole: «richiesta, o comunque» sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

## 9.10

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter)», sopprimere le parole: «, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

#### 9.11

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «numero 3-ter)», sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

#### 9.12

# **ALBERTINI, BIANCONI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi: «3-quater) e 3-quinquies)».

#### 9.48

## **MUSSINI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «3-quater» e «3-quinquies».

#### 9.13

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), al n. 2) sopprimere il capoverso «3-quater».

#### 9.14

## **CAPPELLETTI**

*Al comma 1, lettera* a), *numero 2), capoverso* «3-quater)», *sopprimere le parole*: «che comportino accertamenti di particolare complessità».

## 9.15

# **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)» sostituire le parole da: «che comportino» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi».

#### 9.16

# **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento o».

## 9.17

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».

#### 9.18

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

## 9.19

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies)» aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

3-septies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

# 9.20

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies)» aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

3-*septies*) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

#### 9.21

# **CAPPELLETTI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello"».

#### 9.1000/1

## **SAGGESE**

All'emendamento 9.1000, sostituire le parole da: «eliminare» sino alla fine con le seguenti: «eliminare le parole da: "I periodi di sospensione" sino alle parole: "all'accertamento della responsabilità"» e aggiungere le seguenti: «Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

## 9.1000

## **I RELATORI**

Al comma 1, all'articolo 159 del codice penale ivi richiamato, dopo le parole «3-quinquies» eliminare le parole da: «b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:» fino a: «per il periodo corrispondente;».

# 9.22

## BENCINI, MAURIZIO ROMANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### 9.23

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

## 9.24

## **GALIMBERTI**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

#### 9.25

## **GIOVANARDI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### 9.26

# LO GIUDICE, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, D'ADDA, TOCCI, PEGORER, LAI, GATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

(b) dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di operare".».

## 9.27

# RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI, PEGORER

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo il rinvio a giudizio la prescrizione cessa di operare".».

# 9.28

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla pubblicazione».

#### 9.29

# **GIOVANARDI**

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio».

#### 9.30

#### ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera* b), *numero 1), sostituire le parole*: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», *con le seguenti*: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

#### 9.49

#### **SAGGESE**

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), le parole da: «I periodi di sospensione» sino alle parole: «all'accertamento della responsabilità» sono soppresse.

#### 9.50

## **MUSSINI**

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

## 9.51

## DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza di» inserire le seguenti: «condanna di».

## 9.31

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» fino a: «procedura penale».

## 9.32

# **GIOVANARDI**

Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni», con le seguenti: «per un tempo non superiore a un anno»

## 9.33

# ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno».

## 9.34

## **ALBERTINI, BIANCONI**

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno per i delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

#### 9.35

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

#### 9.36

# **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

#### 9.37

# ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera* b), *numero* 1), *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

## 9.38

#### **GIOVANARDI**

*Al comma 1, lettera* b) *numero* 1) *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

#### 9.39

## **GIOVANARDI**

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo».

#### 9.40

## ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

#### 9.41

## ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni».

#### 9.42

# ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni per i delitti e ad un anno per le contravvenzioni».

## 9.43

# ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera* b), *numero* 2), *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

# 9.44

## **GIOVANARDI**

*Al comma 1, lettera* b) *numero* 2) *sopprimere le parole:* «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

#### 9.45

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.

# 9.46

# **GALIMBERTI**

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

## 9.47

## **ALBERTINI, BIANCONI**

Al comma 11 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*): La prescrizione riprende il suo corso naturale dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione. Nel caso in cui il dispositivo non venga pronunciato entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1 e 2 del comma 2 del presente articolo, l'intero periodo di sospensione trascorso viene computato ai fini della prescrizione».

Art. 10

## 10.1

## **GALIMBERTI**

Sopprimere l'articolo.

10.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 10.3

# ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

# 10.1000/1

# DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 10.1000, al capoverso "Art. 10", al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- 1) sopprimere la lettera a);
- 2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) il corso della prescrizione si interrompe dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale, fino alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 415-*bis* codice di procedura penale ovvero sino alla conclusione delle indagini preliminari».

## 10.1000

## I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

## «Art. 10.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è soppresso;
- b) al secondo comma, è soppressa la parola: "pure"».

#### 10.4

# BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio"».

#### 10.5

## BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto dalla data del decreto che dispone il giudizio"».

Art. 11

## 11.1

# **GALIMBERTI**

Sopprimere l'articolo.

#### 11.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 11.3

# **ALBERTINI, BIANCONI**

Sopprimere l'articolo

## 11.4

# **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere"».

# 11.5

# RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

# RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

#### 11.7

# RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

Art. 12

## 12.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

12.2

# **CAPPELLETTI**

Sopprimere l'articolo.

12.3

# **CAPPELLETTI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 12.

(Disposizione transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

## 12.4

## **CAPPELLETTI**

Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

#### Art. 12-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis. (Pene accessorie). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, ?319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

## Art. 12-ter.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";
- *b)* all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

- *c)* all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";
- *d)* all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";
- *e)* all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";
  - *f)* all'articolo 319-*quater*:
- 1) al primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";
  - 2) il secondo comma è abrogato;
- *g)* all'articolo 322-*quater*, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare";
  - h) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei»;
  - i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

Art. 13

## 13.1

## STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

13.2

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

13.3

# **CAPPELLETTI**

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13.4

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di due anni».

13.5

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di 18 mesi».

13.6

## **GALIMBERTI**

Al comma 1, sopprimere lettera a).

13.7

# ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- (a) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, le parole: "Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585" sono sostituite dalle seguenti: "Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585".
- 2) All'articolo 624 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 625, numeri 3) e 7)".
- 3) All'articolo 640 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal numero 1 del capoverso precedente o dall'articolo 61, numeri 5) e 9) ovvero nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".

- 4) All'articolo 640-*ter*, terzo comma, le parole: "o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "o la circostanza prevista dall'articolo 61, numero 9".
- 5) All'articolo 646 del codice penale, terzo comma, le parole: "o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61" sono sostituite dalle seguenti: "o 1'avere il colpevole commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera"».

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

## 13.9

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

#### 13.10

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «causino».

#### 13.11

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «producano».

## 13.12

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «procurino».

#### 13.13

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «cagionino».

#### 13.14

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «modesta» con la parola «lieve».

#### 13.15

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

# 13.16

## ALBERTINI, BIANCONI

Al comma l, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «modifica».

#### 13.18

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «sostituzione».

#### 13.19

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «migliore».

## 13.20

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «rigido».

#### 13.21

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «mediante la previsione di clausole aperte,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «in grado» con le parole: «al fine».

## 13.22

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità» *con le seguenti:* «al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità».

## 13.23

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in conformità ai consolidati approcci scientifici,».

#### 13.24

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «determinate nel massimo e».

#### 13.25

# MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «tenendo conto della necessità della cura» inserire le seguenti: «e dei differenti livelli di gravità dell'infermità mentale».

## 13.26

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «hanno ridotto» con le seguenti: «hanno diminuito».

#### 13.27

# FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PALERMO, ORELLANA, BATTISTA, CONTE, PUPPATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) revisione della disciplina dei delitti contro l'incolumità pubblica, in relazione, in particolare, agli articoli 434 e 435 del codice penale, in modo da prevedere la punibilità, "per il caso di Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" anche nel caso in cui l'evento dannoso previsto dalla fattispecie sia l'effetto della commissione di un altro reato che contempli l'eventualità del crollo o del disastro stesso; prevedere la punibilità, per il caso di "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti", anche in caso di dolo generico o eventuale; estendere l'applicazione delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p. ai reati di cui alla presente lettera».

# 13.28

# MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione di una specifica regolamentazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza che tenga conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, alla luce dei principi di cui alla lettera precedente».

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

## 13.30

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

#### 13.31

# **GALIMBERTI**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «sono espressi entro dieci giorni» *con le seguenti:* «sono espressi entro venti giorni».

#### 13.32

# **CAPPELLETTI**

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

# 13.33

#### **RUTA**

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) 1. L'articolo 516 è sostituito il seguente:

"Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

# 2. L'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

# 3. L'articolo 517-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. - (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). ? Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

II reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti»;

4. Dopo l'articolo 517-quater del Codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater. - (Agropirateria). ? 1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis. c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater. è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

## 13.34

#### **RUTA**

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater. - (Pene accessorie). ? 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater. importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo";

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;

*b)* all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;

c) all'articolo 25-bis., comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del Codice penale e»;

d) sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

#### 13.35

## **RUTA**

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

*«0a)* l'articolo 516 è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità. o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro."».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

# 13.36

# **RUTA**

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater. - (Agropirateria). ? 1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la

reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

## 13.37

# **RUTA**

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

*«0a)* l'articolo 517-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. - (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). ? Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti«».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

## 13.38

## **RUTA**

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

*«0a)* l'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermedi azione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

## 13.39

## **CAPPELLETTI**

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

# 13.40

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

# 13.41

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

# 13.42

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

#### 13.43

## **GALIMBERTI**

Al comma 4 lettera a) numero 1, sopprimere le parole: «, a querela della persona offesa,».

#### 13.44

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 2).

#### 13.45

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 3).

#### 13.46

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

## 13.47

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, sostituire, la lettera b), con la seguente:

«*b*) all'articolo 612, secondo comma, dopo le parole: "nell'articolo 339" sono inserite le seguenti: "o se è commessa in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".».

# 13.48

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dalle seguenti: «Se la minaccia» inserire le seguenti: «è grave, o».

## 13.49

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 4, alla lettera b), seconda riga, dopo le parole: «se la minaccia», aggiungere le seguenti: «è grave o».

## 13.50

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

# 13.51

## **ALBERTINI, BIANCONI**

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Norma transitoria:

- *a)* Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.
- *b)* Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

#### Art. 14

#### 14.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

# 14.2

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

14.3

# **CAPPELLETTI**

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, aggiungere, infine, le parole*: «nonché in materia di accesso agli atti amministrativi»;

b) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».

#### 14.4

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».

#### 14.5

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di nove mesi».

#### 14.6

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

#### 14.7

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

Art. 15

## 15.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

## 15.2

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

a) sostituire le parole: «di cui all' articolo 7» con le seguenti: «di cui all'articolo 13»;

b) sostituire le parole: «negli articoli 7 e 8» con le seguenti: «negli articoli 13 e 14».

## 15.0.1

# GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

# MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 8

#### Art. 15-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:
- "3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

#### 15.0.2

# BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art.15-bis.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

- 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,".
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

## 15.0.3

## BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# Art. 15-bis.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,"».

Art. 16

#### 16.1

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo 16.

16.2

## **CAPPELLETTI**

Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole: «e che tale stato è irreversibile» aggiungere le seguenti: «e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129».

16.3

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 72-bis» con il seguente:

- «Art. 72-bis. (Sospensione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)? 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato può non essere reversibile, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso ai sensi dell'articolo 71, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di pro scioglimento o di non luogo a procedere.
- 2. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, capoverso «Art. n. 72-bis» dopo le parole: «stato erroneamente dichiarato» aggiungere in fine le seguenti: «In tali casi l'azione penale è riproposta d'ufficio».

#### 16.0.1000/2

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 1.

#### 16.0.1000/3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 148», lettera a) nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria».

#### 16.0.1000/4

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 1, dopo le parole: «può disporre» inserire le seguenti: «con decreto motivato».

#### 16.0.1000/5

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo».

# 16.0.1000/6

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 4, sostituire le parole: «è avvenuta» con le seguenti: «è acquisita la prova della sua ricezione».

#### 16.0.1000/7

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'articolo 150 del codice di procedura penale è abrogato».

#### 16.0.1000/8

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

#### 16.0.1000/9

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

## 16.0.1000/10

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 4, capoverso "Art. 156", sopprimere la lettera a).

## 16.0.1000/11

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 4, capoverso "Art. 156", lettera a), nel comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

#### 16.0.1000/12

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 4, capoverso "Art. 156", lettera a), nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

## 16.0.1000/13

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 5, capoverso "Art. 157" sopprimere la lettera e).

# 16.0.1000/14

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 6 sopprimere il capoverso «Art. 157-ter».

## 16.0.1000/15

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 7, capoverso «Art. 159», lettera b), sopprimere la parola: «unica».

## 16.0.1000/16

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 8.

#### 16.0.1000/17

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso "Art. 160", sopprimere la lettera a).

## 16.0.1000/18

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso "Art. 160", sopprimere la lettera b).

# 16.0.1000/19

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 9.

## 16.0.1000/20

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 11.

## 16.0.1000/21

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 11, capoverso "Art. 169" dopo le parole: «mancata nomina del difensore di fiducia» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

# 16.0.1000/22

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 12.

# 16.0.1000/23

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 13.

#### 16.0.1000/24

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 14.

#### 16.0.1000/1

# **DE PETRIS, MINEO**

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, alinea sostituire le parole: «dai seguenti» con le seguenti: «dal seguente» e sopprimere il capoverso «1-bis».

# 16.0.1000/25

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", sopprimere il comma 1».

## 16.0.1000/26

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", nel comma 1,dopo le parole: «, fa notificare» inserire le seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini nonché».

# 16.0.1000/27

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", nel comma 1, dopo le parole: «al difensore,» inserire le seguenti: « se possibile».

# 16.0.1000/28

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", sopprimere il comma 1-bis.

#### 16.0.1000

## I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

- 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 1 e sostituito dal seguente:
- "1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";
  - b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:
- "2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale".
  - 2. L'articolo 149 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
- "Art. 149. (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). ? 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
- 2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.
- 3. Alla comunicazione si pro cede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.
- 4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non e possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e

eseguita, per estratto, mediante telegramma".

- 3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
- "1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".
  - 4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) il comma 1 e sostituito dal seguente:
- "1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti e eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";
- *b)* la rubrica e sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".
  - 5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) il comma 1 e sostituito dal seguente:
- "1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona" che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";
  - b) il comma 2 e sostituito dal seguente:
- "2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";
  - c) il comma 5 e sostituito dal seguente:
- "5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";
  - d) il comma 8 e sostituito dal seguente:
- «8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono da1 ricevimento della raccomandata.";
  - e) il comma 8-bis e abrogato;
- *f)* la rubrica e sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".
  - 6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

# "Art. 157-bis.

(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena

di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

## Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

- 1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.
- 2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.
- 3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.
- 4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.
- 5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".
  - 7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";
- *b)* al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";
- *c)* la rubrica e sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".
  - 8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;
  - b) i commi 2,. 3 e 4 sono abrogati.
  - 9. L'articolo 167 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
- «Art. 167. (*Notificazioni ad altri soggetti*). ? 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".
  - 10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
- "1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità

della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

- 11. AI comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".
  - 12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:
  - "Art. 171. (Nullità delle notificazioni). 1. La notificazione e nulla:
- *a)* se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
- *b)* se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
  - c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
  - d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;
- *e)* se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".
- 13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica e sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica".
  - 14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 e sostituito dai seguenti:
- "1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

# 16.0.2000/1

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.2000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 162" nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti: «d'ufficio».

#### 16.0.2000

## I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".».

Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».

#### 16.0.1

# ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 16-bis.

1. All'articolo 325 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5"».

Art 17

#### 17.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprime l'articolo.

17.2

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 1.

17.3

# **CAPPELLETTI**

Sopprimere il comma 1.

17.4

## **GIOVANARDI**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati».

#### 17.5

## **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: ", alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,"».

17.6

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati".».

17.7

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: "nome" è inserita la parola: "reale".».

17 **8** 

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 2.

17.9

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

17.10

## **CAPPELLETTI**

Al comma 2, capoverso «comma 3-ter», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

17.11

## **CAPPELLETTI**

Al comma 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «può chiedere di essere» con le seguenti: «è».

17.12

# **GIOVANARDI**

*Al comma 3, capoverso* «4-*bis*», *sostituire le parole*: «entro il termine di cinque giorni», *con le seguenti*: «entro il termine di dieci giorni».

17.13

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 3, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

# 17.14

# ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 90-bis, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: »alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

## 17.15

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

- «5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis.
  - b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:
- "1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

## 17.16

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente:», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti:».

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».

## 17.17

# **GIOVANARDI**

Al comma 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», aggiungere il seguente periodo: «0a) All'articolo 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

# 17.18

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «nove mesi»;
- al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

## 17.19

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi»;
- al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

#### 17.20

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: «nel caso di cui al comma 2» inserire le seguenti: «lettera a), numeri 1), 3) e 4) e».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1, 3 e 4 del presente articolo».

#### 17.21

# MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire la parola: «tempestiva» con la seguente: «immediata».

## 17.22

## **CAPPELLETTI**

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera».

#### 17.23

# MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

*Al comma 5, lettera* b), *alla fine del periodo inserire il seguente* «e ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura».

## 17.24

## **GIOVANARDI**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: "notizie di reato" sono aggiunte le seguenti: "indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2"».

# 17.25

## **CAPPELLETTI**

Al comma 6, lettera a), premettere la seguente:

 $\langle\langle 0a\rangle\rangle$  il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa 1'eventuale archiviazione».

#### 17.26

## **CAPPELLETTI**

Al comma 6, lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 2 le parole: "che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione" sono soppresse».

## 17.27

## **CAPPELLETTI**

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

*«b-bis)* al comma 3-*bis*, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse».

#### 17.28

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*«b-bis)* al comma 3-bis le parole *«*venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: *«*trenta giorni».

# 17.29

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 7.

# 17.30

# **CAPACCHIONE**

Al comma 7, alla lettera a) premettere la seguente:

«*Oa*) al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi» e al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste».

#### 17.31

## **CAPPELLETTI**

Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b).

#### 17.32

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 7, lettera a), capoverso «4-bis», sopprimere le parole: «in tal senso».

#### 17.33

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 7, sopprimere la lettera* b).

#### 17.34

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

#### 17.35

## **CAPPELLETTI**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: "persona offesa dai reato" sono aggiunte le seguenti: "e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono"».

## 17.36

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

# 17.37

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», al primo comma, dopo le parole: «dell'avviso» inserire le seguenti: «della richiesta di archiviazione».

## 17.38

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venti giorni».

#### 17.39

### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis» terzo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

# 17.40

## **CAPPELLETTI**

*Al comma 8, capoverso* «Art. 410-bis», terzo comma, sopprimere le parole: «che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate».

#### 17.41

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 8, capoverso* «Art. 410-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «Altrimenti» con le seguenti: «In caso contrario, il giudice».

# 17.42

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, dopo le parole: «, nel caso di inammissibilità,» aggiungere la parola: «eventualmente».

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 8, capoverso* «Art. 410-*bis*», *quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1» *con le seguenti:* «di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1».

#### 17.44

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 9.

## 17.45

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 10.

#### 17.46

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 10, capoverso «2-bis», dopo le parole: «Il termine» inserire le seguenti: «di sei mesi».

#### 17.47

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 11.

## 17.48

# **GIOVANARDI**

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. al comma 2, dell'articolo 321, dopo le parole: "Il giudice", aggiungere le seguenti: ",qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza"; al comma 2-bis, dopo le parole: "del codice penale il giudice", aggiungere le seguenti: "qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza;" al comma 3, sostituire le parole: "le condizioni di applicabilità di cui al comma i", con le seguenti: "le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono".

11-*ter*. Al comma 1, dell'articolo 325 sopprimere le parole: "per violazione di legge"; al comma 3 sostituire le parole: "commi 3 e 4" con le seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

## 17.49

## **GIOVANARDI**

Al comma 10, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari, del procedimento di archiviazione e del sequestro preventivo»,.

Art. 18

## 18.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 18.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, sostituire le parole: «oltre che al numero» con le seguenti: «nonché i dati relativi al numero».

Art. 19

## 19.1

## **CAPPELLETTI**

Sopprimere l'articolo.

#### 19.2

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere l'articolo.

#### 19.3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 20

## 20.1

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

20.2

#### **CAPPELLETTI**

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"b-bis) la persona offesa costituita parte civile"».

Art. 21

#### 21.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

21.2

## STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* dopo il comma l è inserito il seguente:
- "1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;
  - b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
- "5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
  - c) sono aggiunti, in fine, i seguenti:
- "6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
- 6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".».
- 2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
- «Art. 134-ter. ? (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise) ? 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».
- 3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

21.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

21.4

# ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, capoverso* «4», *dopo le parole:* «indagini suppletive», *inserire le seguenti:* «esclusivamente limitate agli elementi introdotti dalla difesa».

21.5

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

21.6

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 3.

21.23

#### **FALANGA**

Sopprimere il comma 3.

21.7

# **GIOVANARDI**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice"».

21.8

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «e la non rilevabilità» fino alla fine del capoverso.

21.9

# ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «violazione di un divieto probatorio», con le seguenti: «violazione di un divieto posto dalla legge».

21.10

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

*Al comma 3, capoverso* «6-*bis*», *sopprimere le parole*: «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

21.11

## **CAPPELLETTI**

Sopprimere il comma 4.

21.12

## STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.

21.13

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

21.14

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 4, sostituire le parole: «e di un terzo» con le seguenti: «e di un quarto».

21.15

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

21.16

#### **GIOVANARDI**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la partecipazione necessaria del difensore"».

21.17

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis».

#### **GIOVANARDI**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 441, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

#### 21.19

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 6.

# 21.20

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 6, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «almeno cinque giorni prima» con le seguenti: «almeno sei giorni prima».

#### 21.21

# **CAPPELLETTI**

Al comma 6, capoverso «2», secondo periodo, dopo le parole: «il giudice dispone» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

#### 21.22

#### CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

*Al comma 6, capoverso* «2», *sopprimere le parole:* «nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 22

#### 22.1

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 22.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

#### 22.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

Art. 23

## 23.1

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

## 23.2

# **GIOVANARDI**

Sopprimere l'articolo.

#### 23.3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «concisamente».

#### 23.5

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «concisamente» con la seguente: «riassuntivamente».

#### 23.6

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo le parole: «i fatti oggetto di imputazione» aggiungere le seguenti: «senza alcun riferimento agli atti formati nel corso delle indagini preliminari».

#### 23.7

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le parole: «e contestualmente possono presentare memorie scritte».

#### 23.8

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### Art. 24

#### 24.1

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 24.2

# STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

#### 24.3

## **CAPPELLETTI**

Apportare le seguenti modificazioni :

- a) al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere la parola: «concisa».
- b) al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa»;

Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole da: «con riguardo» fino alla fine della lettera.

#### 24.4

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 1).

#### 24.5

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 2).

#### 24.6

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).

#### 24.7

# **GIOVANARDI**

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).

#### 24.8

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 4).

Art. 25

## 25.1

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

25.2

## STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

25.3

#### **GIOVANARDI**

Al comma 1, capoverso «1-bis.» sostituire le parole da: «Nel caso di irrogazione» fino alle parole: «dieci volte tale ammontare» con le seguenti: «Il giudice può »aumentare l'ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace, ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».

25.4

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, capoverso «1-bis.», terzo periodo, sopprimere le parole: «, o frazione di euro 75».

25.5

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

25.6

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

25.7

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

25.8

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

25.9

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «1-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «dieci volte» con le seguenti: «tre volte».

Art. 26

26.1

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

26.2

#### STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

26.3

#### **CAPPELLETTI**

Sopprimere l'articolo.

26.4

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

26.5

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

#### 26.6

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

#### 26.7

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

#### Art. 27

#### 27.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 27.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

#### 27.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

#### 27.4

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, dopo le parole: «la data del medesimo e il» inserire le seguenti: «nominativo del».

#### 27.5

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso, «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera a).

#### 27.6

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera b).

#### 27.7

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera c).

#### 27.8

## ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «anche istruttorie».

#### 27.9

# **GIOVANARDI**

Al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «anche istruttorie».

# 27.10

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera d).

#### 27.11

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 3, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente: «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettera a) limitatamente al difetto di legittimazione b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara

l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena si richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

#### 27.12

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

#### 27.13

#### **CAPPELLETTI**

Sopprimere il comma 3.

#### 27.14

#### **GIOVANARDI**

Sopprimere il comma 3.

#### 27.15

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 3, capoverso* «1-bis» sostituire le parole: «dell'articolo 581» con le seguenti: «degli articoli 581 e 586».

#### 27.1000

#### **I RELATORI**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono inserite in fine le seguenti parole: "e le sentenze di pro scioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa"».

#### Art. 28

#### 28.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 28.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

#### 28.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 1.

#### 28.4

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 599-bis» inserire il seguente:

«1-bis Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis., 600-ter., primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater., secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies., 609-bis., 609-ter., 609-quater. e 609-octies. del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

#### 28.5

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 2.

## 28.6

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il terzo comma.

#### 28.7

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», terzo comma, sostituire le parole: «della complessità dei

procedimenti» con le seguenti: «della funzione della pena».

28.8

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

28.9

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

28.10

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:

"113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria"».

28.11

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 3 capoverso* «4-*bis* dopo le parole: «il giudice» *inserire le seguenti:* «quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».

Art. 29

29.1

#### **GIOVANARDI**

Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.

29.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

29.3

#### **CAPPELLETTI**

Sopprimere il comma 1.

29.4

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso* «16-*bis*», *dopo le parole*: «Gli importi» *aggiungere le seguenti*: «delle ammende».

29.5

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni sei mesi».

29.6

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni anno».

29.7

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni diciotto mesi».

29.8

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 325, comma 3, del codice di Procedura Penale sostituire le parole:

"dell'articolo 311, commi 3 e 4" con le seguenti: "dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5"».

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

#### 29.10

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

#### 29.11

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 3, capoverso «5-bis», dopo le parole: «l'inammissibilità del ricorso, se» inserire le seguenti: «la stessa».

#### 29.12

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

#### 29.13

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione"«.

#### 29.14

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

# 29.15

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 5, sostituire le parole: «fino al triplo» con le seguenti: «fino al doppio».

#### 29.16

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 6.

#### 29.17

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 6, sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni tre anni».

#### 29.18

## **CAPPELLETTI**

Sopprimere il comma 7.

#### 29.19

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 7.

# 29.20

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

# 29.21

#### **ALBERTINI, BIANCONI**

Al comma 8, lettera 1), sopprimere le parole: «la causa».

# 29.22

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 8, lettera 1), sostituire la parola: «superfluo» con le seguenti: «non utile».

#### 29.23

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 9.

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 10.

Art. 30

#### 30.1

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

30.2

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

30.3

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 1, sostituire le parole: «può ottenere» con le seguenti: «può chiedere e ottenere».

30.4

#### **GIOVANARDI**

Al comma 2, sostituire le parole: «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», con le seguenti: «non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica».

#### 30.5

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

30.6

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

30.7

#### **FALANGA**

*Al comma 2,* «Art. 629-bis», *al secondo comma, aggiungere infine le parole:* «. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.».

#### 30.0.1

# ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

#### «Art. 30-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna)

- 1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
- "Art. 647-bis. (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) ? 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
- Art. 647-ter. (Soggetti legittimati) ? 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:
  - a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
  - b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
- 2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera *a*) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del

Procuratore generale.

- Art. 647-quater. (Forma della richiesta) ? 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.
- 2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.
- 3. La richiesta di cui all'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Art. 647-quinquies. ? (Ammissibilità della richiesta) ? 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.
  - 2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:
    - a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;
    - b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.
- 3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.
- 4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.
- 5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.
- Art. 647-sexies. ? (Sospensione dell'esecuzione) ? 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.
- 2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.
  - 4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.
- 5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.
- Art. 647-*septies*. ? (Giudizio di revisione) ? 1. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
- 2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.
  - 3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Art. 647-octies. ? (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna) ? 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli

637, 638, 639,640 e 642».

- 2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
- 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 32:

a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 201-bis. ? (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). ? 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

- 2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».
- *b)* sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

30.0.2

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 30-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione)

1. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena".».

30.0.3

## MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

# «Art. 30-bis.

(Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse.
- 2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse».

Art. 31

31.1

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

31.2

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente".».

#### 31.3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «riferiscono» inserire la seguente: «anche».

#### 31.4

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 22» con le seguenti: «articolo 28».

#### 31.5

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «introdotto dall'articolo 22» con le seguenti: «introdotto dall'articolo 28».

#### 31.0.1000

#### I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 31-bis.

(Pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione)

1. All'articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il giudizio si svolge in pubblica udienza ove gli interessati ne facciano richiesta».

Conseguentemente al Capo III, Rubrica, dopo le parole: «Semplificazione delle impugnazione», aggiungere le seguenti: «e pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione».

## Art. 32

#### 32.1

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 32.2

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

#### 32.3

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».

#### 32.4

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### 32.5

# CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 132-bis, comma 1 delle norma di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"*f-bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320,321, 322-*bis* del codice penale"».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» con le seguenti: «agli articoli 129 e 132-bis».

#### 32.0.1

## **EALANGA**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# «Art. 32-bis.

- 1. L'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 132-bis. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) ? 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:
  - a) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- *b)* ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314,317,319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320,321 e 322-*bis* del codice penale;
- c) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- *d)* ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
  - f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
- 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria"».

#### 32.0.2

#### **EALANGA**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

- 1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

## 32.0.3

## **FALANGA**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

- 1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis* e 323 del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle

norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

#### 32.0.4

## **FALANGA**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle nonne relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"». **32.0.5** 

## **BIANCONI**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies, 610, 611, 612, secondo comma, 612-bis, 613 e 629 del codice penale;"».

Art. 33

#### 33.1

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

#### 33.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

#### 33.3

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere il comma 3.

#### 33.4

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

## 33.5

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 dopo la lettera *m*) aggiungere la seguente:

"m-bis) i comportamenti previsti dall'articolo 6 comma 1-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106."».

Art. 34

# 34.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 34.2

# **GIOVANARDI**

Sopprimere l'articolo.

34.3

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

34.8

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.4

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), capoverso "1", primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».

34.9

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

34.10

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

34.5

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-ter» sostituire le parole: «il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario» con le seguenti: «il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo».

34.6

# ALBERTINI, BIANCONI

*Al comma 1, lettera* c), *numero* «1-*quater*», *sostituire le parole:* «la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza» *con le seguenti:* «il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza».

34.11

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

34.12

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

34.7

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

34.13

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.14

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 2, sopprimere la lettera* b).

34.15

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

34.16

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

34.17

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

34.18

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

34.19

## **CAPACCHIONE**

Al comma 5, sostituire le parole: «decorso un anno» con le seguenti: «decorsi due anni».

Art. 35

35.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

35.2

# STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

35.3

#### **CAPPELLETTI**

Sopprimere l'articolo.

35.4

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di due anni».

35.5

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di diciotto mesi».

35.6

## GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario».

35.7

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

35.8

## **CAPPELLETTI**

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

Art. 36

36.1

#### STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

36.2

# GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

36.4

## BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere l'articolo.

36.5

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

36.1000

**I RELATORI** 

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 29», con le seguenti: «di cui all'articolo 35,».

36.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

36.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 29» con le seguenti: «articolo 35».

36.45

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le lettera a), b) e c).

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «intercettazioni di conversazioni o».

36.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

36.9

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.11

**GIOVANARDI** 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità dì utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».

36.12

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riservatezza delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito» e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: «occasionalmente coinvolte nel procedimento».

36.13

**CAPPELLETTI** 

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: "in conformità alla Costituzione"».

36.14

**CAPPELLETTI** 

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

36.15

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «dei risultati».

#### 36.44

## **FALANGA**

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale» con le seguenti «avendo prioritariamente riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, nonché alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni e delle conversazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».

#### 36.16

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito».

#### 36.17

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale».

#### 36.2000/1

## **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, alinea, dopo le parole: «disponendo in particolare» inserire le seguenti: «, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti,».

## 36.2000/2

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 36.2000, al n. 1) premettere il seguente:

«01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione;».

#### 36.2000/3

## **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire la parola: «pertinenti» con le seguenti: «utilizzabili al fine di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine e siano non».

#### 36.2000/5

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «o in alcun modo utili alle esigenze investigative connesse alla ricostruzione dei fatti o».

#### 36.2000/6

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire le parole: «per i reati per cui si procede» con la seguente: «penali».

#### 36.2000/7

## **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo le parole: «per i reati per cui si procede» inserire le seguenti: «o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini».

#### 36.2000/8

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente:

«manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente: «manifestamente».

#### 36.2000/9

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».

#### 36.2000/4

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 4), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «e non contengano elementi utili per la ricerca delle prove in ordine».

#### 36.2000/10

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, n. 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non tali da costituire spunto per altre indagini».

## 36.2000/11

## **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, sopprimere il numero 5).

#### 36.2000/12

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo le parole: «data, ora» inserire le seguenti: «, tema generico».

#### 36.2000/13

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo la parola: «la fondatezza» aggiungere, in fine, le seguenti: «o la rilevanza, a qualunque titolo, ai fini delle esigenze investigative o processuali».

#### 36.2000/14

## **DLMAGGIO, BRUNI**

All'emendamento 36.2000, dopo il numero 5)inserire il seguente:

«5-bis) Assicurare adeguate garanzie giurisdizionali nella valutazione della rilevanza penale delle intercettazioni».

## 36.2000

#### I RELATORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, disponendo in particolare che:

- 1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;
- 2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;
- 3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero

il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

- 4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai :fini delle indagini m quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;
- 5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la fondatezza».

#### 36.18

# GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma l, sopprimere la lettera* b).

#### 36.19

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### 36.46

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### 36.20

#### **GALIMBERTI**

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: « con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con la reclusione da due a sei anni».

#### 36.21

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con l'arresto da 10 a 30 giorni».

## 36.22

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «fraudolentemente» con la seguente: «illecitamente».

#### 36.23

#### **GALIMBERTI**

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

# 36.3000

#### I RELATORI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «tenendo conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

# 36.47

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

# 36.24

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine le parole: «o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti».

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «È in ogni caso esclusa la punibilità quanto le riprese o registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini».

#### 36.26

# **ALBERTINI, BIANCONI**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.27

#### CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.28

#### **GALIMBERTI**

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

36.48

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.29

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «più gravi».

36.30

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dei pubblici ufficiali».

36.4000/1

# ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 36.4000, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: l'attivazione del microfono avvenga solo qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo; qualora il giudice non disponga l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possono essere ascoltate e acquisite con tale strumento; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348 comma 4 del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta ad indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti deve espressamente escludere nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il server della procura e altri server posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente; siano utilizzati soltanto pragrammi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la

sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore; il diritto per la difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione; la possibilità per la difesa di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di certificazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.».

Conseguentemente, dopo il capoverso: «c-bis», inserire il seguente:

«c-ter. disciplinare il controllo di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: le procedure di controllo dei dati avvengano solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione; la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la garanzia dall'impossibilità di accedere ai dati raccolti, anche per il pubblico ministero richiedente, prima della notifica degli atti all'indagato, ad esclusione dei reati di cui al precedente periodo e, previa autorizzazione del giudice, nei casi di particolare gravità; la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. La violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; la perquisizione informatica deve mirare a reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti.».

## 36.4000/2

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.4000, dopo la parola: «disciplinare» inserire le seguenti: «, al fine di potenziare gli strumenti investigativi di contrasto alle attività criminali,».

#### 36.4000/3

## **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole da: «avvenga solo» fino a: «limiti stabiliti» con le seguenti: «avvenga nel pieno rispetto di quanto stabilito».

## 36.4000/4

#### **CAPPELLETTI**

*All'emendamento 36.4000, sostituire le parole:* «si stia svolgendo l'attività» *con le seguenti:* «si stia svolgendo in qualsiasi modo una attività».

#### 36.4000/5

## **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo» con le seguenti: «si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi».

# 36.4000/6

## **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «si stia svolgendo» inserire le seguenti: «o si abbia ragione di ritenere che possa svolgersi».

#### 36.4000/7

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «se in luoghi di cui» fino a: «416 del codice penale».

## 36.4000/8

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «416 del codice penale» inserire le seguenti: «, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

## 36.4000/9

#### **CAPPELLETTI**

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «la registrazione audio» fino a: «telematiche».

#### 36.4000

#### **I RELATORI**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del virus, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di stand-by al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica e sicurezza».

# 36.31

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f), g) e h).

# 36.32

#### STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* d).

## 36.33

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

#### 36.34

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

#### 36.43

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

#### 36.35

## STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

#### 36.36

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sopprimere la lettera* f).

#### 36.37

#### CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

#### 36.38

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

#### 36.39

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

#### 36.40

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera* h).

#### 36.41

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».

Art. 37.

Art. 37

#### 37.1

#### STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

#### 37.2

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

#### 37.3

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: "all'articolo 4-*bis* , comma 1, le parole: 'e 630' sono sostituite con le parole: '630 e 624-*bis'''*».

#### 37.4

## GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario,».

## 37.5

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

#### 37.6

## ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 29», con le seguenti: «all'articolo 35».

#### 37.7

#### **CARDIELLO**

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «magistrato» aggiungere le seguenti: «, estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «concessione».

#### 37.8

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative alla» aggiungere le seguenti: «concessione e alla».

#### 37.9

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare».

#### 37.10

# GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *ed* e).

#### 37.11

#### **CARDIELLO**

*Al comma 1, sopprimere le lettere* b) *ed* e).

#### 37.12

## STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

#### 37.13

#### DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo i casi fino alla fine della lettera».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole da: «, salvo i casi fino alla fine della lettera».

#### 37.14

## STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «e terrorismo anche internazionale» *con le seguenti:* «furti in abitazione e terrorismo anche internazionale».

#### 37.15

# STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «e terrorismo anche internazionale» *con la seguente:* «omicidio anche preterintenzionale e terrorismo anche internazionale».

#### 37.16

# STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera* b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» *con le seguenti:* «sequestro di persona e terrorismo anche internazionale».

#### 37.17

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti:

«contro la pubblica amministrazione e terrorismo anche internazionale».

#### 37.18

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «, assicurando principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente».

#### 37.19

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la persona».

#### 37.20

# MUSSINI, DE PETRIS

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) previsione, nel caso in cui si renda necessaria di una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, con conseguente ripetizione della licenza senza soluzione di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva;».

## 37.21

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

#### 37.22

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

#### 37.23

## **CARDIELLO**

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «e di preclusioni» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità».

#### 37.24

## ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «rendono molto difficile» con le seguenti: «ovvero ritardano».

# 37.25

## ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «l'individualizzazione del trattamento rieducativo» con le seguenti: «la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e delle caratteristiche personali del condannato».

#### 37.26

## **CAPPELLETTI**

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «è revisione della disciplina di preclusione» fino alla fine della lettera.

#### 37.27

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «revisione della disciplina di» con le seguenti: «l'accesso

alle misure alternative, nonché eliminazione della».

## 37.28

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

*«e-bis)* revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

#### 37.29

## DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «momenti fino alla fine della lettera» con le seguenti: «sanzioni penali autonome».

# 37.30

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

#### 37.31

#### MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «maggiore fino a: responsabilizzazione» con le seguenti: «incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione».

## 37.32

## **CAPPELLETTI**

*Al comma 1, dopo la lettera* g), inserire la seguente:

«*g-bis*) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

#### 37.33

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso dei necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».

#### 37.35

#### **CAPPELLETTI**

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

#### 37.36

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

#### 37.37

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «sia a fini processuali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa».

#### 37.38

## MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, lettera 1), alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena».

#### 37.39

#### **CAPACCHIONE**

Al comma 1, dopo la lettera 1), aggiungere la seguente:

*«l-bis)* previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;».

## 37.40

#### MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «all'affettività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio».

## 37.41

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «del diritto all'affettività» inserire le seguenti: «, anche di natura sessuale,».

#### **LO GIUDICE**

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «per il suo esercizio» inserire in fine le seguenti: «che devono comunque assicurare:

- 1) la previsione di incontri con il coniuge o con il convivente senza alcun controllo visivo;
- 2) la previsione di incontri con la famiglia in apposite aree presso le case di reclusione;
- 3) la previsione di ulteriori permessi da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare;
- 4) una modificazione della normativa vigente in materia di colloqui telefonici volta ad aumentare i contatti esterni e ad autorizzare i detenuti e gli internati stranieri a tenere colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero».

#### 37.43

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

#### 37.44

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

#### 37.45

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) previsione di norme che consentano l'integrazione delle persone detenute straniere».

#### 37.46

#### **MALAN**

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «straniere».

#### 37.47

# DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative.

#### 37.48

## MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), numero 1) sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione».

#### 37.49

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera 0), sopprimere il numero 3).

#### 37.50

## **GINETTI**

Al comma 1, lettera o), al numero 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e della semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

# 37.51

# MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera 0), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:

«8-bis) introduzione di un nuovo permesso trattamentale che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'articolo 30-ter O.P. e che possa essere fruito anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;

8-ter) regolamentazione dei colloqui che dal punto di vista numerico, garantisca l'effettuazione di

almeno otto colloqui mensili ed introduzione della regola in base alla quale i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo con il detenuto;

8-quater) prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori».

#### 37.52

# STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

#### 37.53

#### LO GIUDICE

Al comma 1, lettera p) dopo lo parole: «attuazione» sopprimere le seguenti: «sia pure tendenziale».

#### 37.54

#### **LO GIUDICE**

Al comma 1 dopo la lettera p), aggiungere in fine la seguente:

«p-bis) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità di sospendere la detenzione fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età».

#### 37.55

# LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

*«p-bis)* previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;».

#### 37.56

## **LO GIUDICE**

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

«p-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

#### 37.57

# **LO GIUDICE**

Al comma 1, dopo lo lettera p) aggiungere in fine la seguente:

*«p-bis)* revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

## 37.58

#### **LO GIUDICE**

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

*«p-bis)* revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

## 37.59

#### **LO GIUDICE**

Al comma 1 dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

*«p-bis)* revisione delle normative vigenti in materia liberazione anticipata volte a semplificare le procedure e migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri.»

#### 37.60

# MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«p-bis) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute».

#### Art. 38

#### 38.1

# STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

38.2

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

38.3

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

38.4

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole:* «previste negli articoli 30 e 31» *con le seguenti:* «previste negli articoli 36 e 37».

Art. 39

**39.1** 

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

39.2

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

- a) sostituire le parole: «nell'articolo 29» con le seguenti: «nell'articolo 35»;
- b) sostituire le parole: «dagli articoli 30 e 31» con le seguenti: «dagli articoli 36 e 37».

39.0.1

# CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art.39-bis.

(Modifica all'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395)

1. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: "ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: "a titolo gratuito"».

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: «ORDINAMENTO PENITENZIARIO» inserire le seguenti: «NONCHÈ DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DELL 'ALLOGGIO COLLETTIVO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA».

39.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 39-bis.

- 1. All'articolo 21-*quater* del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
- "5-bis. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il Ministero della giustizia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, è altresì autorizzato ad avviare le procedure per l'inquadramento, dalla I area del profilo professionale dell'L1ausiliario, alla II area del profilo professionale dell'operatore giudiziario, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, del personale degli uffici giudiziari della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dell'area seconda del CCNL comparto Ministeri"».

Art. 40

40.1

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

Art. 41

41.1

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere l'articolo.

#### 41.2

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

#### 41.3

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

#### 41.4

## CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

#### 41.5

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentacinquesimo».

#### 41.6

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaquattresimo».

#### 41.7

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentatreesimo».

#### 41.8

## CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaduesimo».

## 41.9

# CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentunesimo».

# 1.3.2.1.4. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 308 (pom.) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª) MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016 308ª Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore LUMIA (PD) ricorda che nell'ultima seduta si era svolta un'interessante e proficua discussione, alla luce della quale egli si appresta a redigere uno schema di parere che, prima della seduta di domani, sarà distribuito a tutti i componenti della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono altri interventi in merito al disegno di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale si sofferma nuovamente sul problema delle possibili interpretazioni dell'articolo 603-bis del codice penale, al fine di specificare l'effettiva portata del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; cioè a dire se si tratta di reato proprio di colui che fa la predetta intermediazione, ovvero sia riconducibile anche all'imprenditore agricolo. In quest'ultimo caso infatti sarebbe necessario approfondire le conseguenze

sul piano applicativo della previsione della confisca obbligatoria anche delle cose che costituiscono il prodotto del reato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il relatore LUMIA (*PD*) - in ordine ai rilievi del senatore Caliendo - ricorda che all'esame della Commissione ci sono anche gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217; segnala al riguardo gli emendamenti presentati dalla relatrice presso la Commissione di merito, senatrice Gatti, e fra questi in particolare gli emendamenti 01.1 e 1.16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che, dopo aver letto attentamente il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, non è riuscito a comprenderne la *ratio*. Ritiene infatti bizzarro che l'ordinamento italiano debba veder modificata una consolidata tradizione normativa in materia di attribuzione del cognome dei figli solo in ragione di un'esigenza di conformazione a valori giuridici europei che non ha, in realtà, questa implicazione. Bisogna considerare che la materia del cognome non riguarda soltanto il rapporto tra genitori e figli, ma investe un progetto generale di famiglia, la cui identificazione avviene principalmente attraverso il cognome. Pertanto modificare la disciplina sull'attribuzione del cognome significa ancheincidere in modo significativo sul concetto che un determinato popolo ha della famiglia. Più nel dettaglio ritiene di dubbia applicabilità le norme di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 1628 che, inserendo l'articolo 143-*quater* del codice civile, prevedono che il padre e la madre possono concordare l'ordine secondo cui attribuire il cognome di

entrambi al figlio ovvero che, in caso di mancato accordo, si applichi un automatismo alfabetico per l'attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori. Sotto tale profilo sarebbe, in via subordinata, quantomeno necessario prevedere che l'accordo sia raggiunto in un momento precedente al matrimonio. Non vi è chi non veda che questa normativa comporta altresì la necessità di una modifica della disciplina sul cognome dei coniugi che è, invece, assente nel testo in questione. Infine l'oratore si sofferma criticamente sull'articolo 4 del disegno di legge in titolo che prevede che il figlio solo se maggiorenne può modificare il proprio cognome ovvero aggiungere il cognome materno o il cognome paterno. Sempre all'articolo 4 si prevede una disciplina diversa per i figli nati fuori dal matrimonio, i quali non possono aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. A tal proposito ritiene che i genitori debbano poter modificare il cognome del figlio prima che questo diventi maggiorenne; analogamente la normativa deve essere modificata anche per il periodo transitorio.

Preannuncia in conclusione la propria contrarietà al citato disegno di legge n. 1628.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che, nella materia in esame, occorre preliminarmente individuare i valori da tutelare, ossia la necessità di individuare le origini familiari insieme a determinati valori filantropici. Peraltro fin dalla XIV legislatura sono stati copiosi i disegni di legge in materia di cognome, quantunque, essi presentino forti chiaroscuri dal punto di vista normativo. Anch'egli critica la previsione dell'automatismo alfabetico in caso di mancato accordo dei coniugi. Per quanto riguarda poi la necessità di garantire la parità tra madre e padre nell'attribuzione del cognome, questa costituisce un'esigenza reale e, al riguardo, non si può non tener conto della norma che la legge n. 151 del 1975, di riforma sul diritto di famiglia, ha previsto per l'aggiunta del cognome del marito a quello alla moglie. Egli ritiene peraltro necessario che il figlio si identifichi non solo con il cognome di entrambi i genitori, ma anche con la famiglia di origine. In questa prospettiva la previsione obbligatoria del doppio cognome, che pure è prevista in altri ordinamenti come quello spagnolo, da un lato, garantisce la parità dei genitori, dall'altro tutela l'identità della famiglia in senso ampio tradizionalmente identificata nel lato paterno.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide le perplessità manifestate dai senatori Palma e Caliendo relativamente al disegno di legge n. 1628. Più in particolare si sofferma criticamente sulla disposizione ambigua che prevede che il figlio maggiorenne possa eliminare uno dei cognomi che gli sono stati attribuiti alla nascita. Ritiene altresì poco chiara la disposizione che prevede che, nel caso di doppio cognome dei genitori, questi possono trasmetterne uno solo al figlio. Infine richiama l'attenzione sull'opportunità di svolgere un'eventuale audizione di esperti dei servizi anagrafici per comprendere meglio l'impatto che dall'approvazione della nuova legge potrà derivare sull'ordinamento.

Il relatore LO GIUDICE (PD), replicando ai rilievi emersi a vario titolo nella discussione, osserva che la normativa vigente sull'attribuzione del cognome non è di tipo consuetudinario ma deriva dal sistema, come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 2006. Per quanto riguarda poi l'opportunità o meno di modificare anche la materia del cognome dei coniugi, il testo approvato dalla Camera dei deputati esclude siffatto intervento normativo per una scelta politica di fondo, ma numerosi disegni di legge presentati anche al Senato prevedono invece una modifica congiunta della disciplina del cognome dei figli e dei coniugi. A tale riguardo la Commissione dovrà fare un'attenta valutazione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce che, alla luce delle norme contenute nel disegno di legge n. 1628, approvato dall'altro ramo del Parlamento, diventa necessaria anche un intervento sulla materia del cognome dei coniugi. Ribadisce altresì la propria convinta contrarietà al predetto disegno di legge nel suo complesso.

Il relatore LO GIUDICE (PD) si sofferma infine sulla questione della trasmissione del doppio cognome che evidentemente dovrà essere approfondita. Per quanto riguarda le audizioni, sollecitate dalla senatrice Stefani, ricorda che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si è svolta un'interessante audizione del Direttore centrale per i servizi demografici, prefetto Cinzia Torraco, di cui la Commissione ha acquisito gli atti che potranno essere molto utili per la prosecuzione dell'esame. Quanto alla norma che dispone una normativa particolare per i figli nati fuori dal matrimonio, dichiara che essa si riferisce solo al caso del riconoscimento successivo da parte del secondo genitore.

Dopo brevi interventi dei senatori PALMA (FI-PdL XVII) e LUMIA (PD), il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) dichiara ancora una volta la propria contrarietà al testo approvato dalla Camera dei deputati che, di fatto, avrà ricadute gravi sull'ordinamento e, soprattutto, inciderà negativamente sulle dinamiche familiari aumentandone potenzialmente la conflittualità.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottolinea che la disciplina della trasmissione del doppio cognome deve garantire e precisare che ciascun genitore può trasmetterne uno solo.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> osserva che potrebbe essere utile acquisire gli elementi necessari per valutare la legislazione straniera sulla materia in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

# 1.3.2.1.5. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332 (pom.) del 27/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 332<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per

### l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u>, prendendo atto che nessun altro componente della Commissione chiede di illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134 - assunto come testo base nella seduta del 26 maggio scorso - dichiara chiusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge in titolo che opera sostanzialmente la scelta di superare la normativa prevista dal regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2014, n. 170, che prevedeva l'elezione dei consigli dell'ordine sulla base del voto di lista; il testo in esame infatti prevede delle candidature individuali rispetto alle quali occorre peraltro meglio definire il sistema elettorale. In ogni caso auspica che, a seguito delle audizioni

che si svolgeranno nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza già programmato per domani, possano essere meglio approfonditi gli aspetti problematici del disegno di legge in esame.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla previsione di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, concernente la presentazione di candidature individuali per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi. Ritiene, infatti, che le minoranze politiche possono essere garantite solo mediante la presentazione delle liste.

Dopo una precisazione del presidente D'ASCOLA sul concetto di "minoranze" quale definito dalla recente giurisprudenza amministrativa che, in parte ha dichiarato illegittimo il citato regolamento, interviene il senatore LUMIA (PD): esprimendo il Partito Democratico apprezzamento per il disegno di legge in esame, le questioni centrali del provvedimento medesimo riguardano le garanzie delle minoranze politiche e della diversità di genere. Condizione necessaria ma non sufficiente per garantire le minoranze politiche è un sistema elettorale a voto limitato; per altro verso, il sistema delle preferenze è strettamente connesso alla garanzia della riserva di genere. Orbene, la Commissione deve incentrare la propria attenzione su siffatte questioni e, anche alla luce delle audizioni, dovrà individuare la soluzione migliore.

Il relatore FALANGA (*AL-A*) precisa che il disegno di legge in titolo, a propria prima firma, non vieta la possibilità che più candidati si presentino nella competizione elettorale come facenti riferimento a idealità e a un programma comuni, ma esclude piuttosto la possibilità di presentare e far votare un'intera lista di nominativi. Si tratta quindi di una soluzione volta ad eleggere i consigli dell'ordine evitando la presentazione di liste di blocco e privilegiando invece il libero voto dei singoli elettori, unitamente ad un sistema di voto limitato che permetta di votare un numero di consiglieri inferiori a quello effettivo da eleggere, così da assicurare la tutela delle minoranze.

Il senatore PAGLIARI (PD) rileva che, nella scelta del sistema elettorale per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi, bisogna prevedere delle norme di propaganda elettorale coerenti con l'impostazione sopra illustrata dal relatore.

Si apre quindi un breve dibattito sulla definizione del sistema elettorale basato sulle candidature individuali, il voto limitato e la previsione di norme di propaganda elettorale: intervengono il relatore FALANGA (*AL-A*), i senatori LUMIA (*PD*), PAGLIARI (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) eccepisce poi, più in particolare, che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, in base alla quale ciascun elettore non può esprimere un numero di voti superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, non garantisce correttamente, a suo avviso, la rappresentatività dei consigli dell'ordine e che sarebbe meglio prevedere la possibilità di esprimere un numero di voti pari a 3/4 del numero massimo.

A tale riguardo, il relatore FALANGA (*AL-A*) precisa che la disposizione testé citata - che peraltro può essere senz'altro rivista aumentando il numero delle preferenze che possono essere espresse - deve comunque garantire che nel consiglio siano rappresentate anche le aggregazioni non maggioritarie. Quindi ribadisce la *ratio* e l'importanza del disegno di legge in esame che mira, tra l'altro, a riattivare il rinnovo dei consigli degli ordini forensi che - ricorda - devono rinnovarsi contemporaneamente. Si è invece verificata una situazione tale per cui alcuni consigli non si sono rinnovati operando in regime di *prorogatio*; altri consigli si sono rinnovati sulla base della normativa vigente che, pur essendo stata dichiarata, in parte, illegittima, non è stata in questi casi oggetto di ricorso; altri consigli sono stati infine sospesi per effetto delle impugnazioni.

Il senatore PAGLIARI (PD) osserva che la questione testé posta dal senatore Falanga è molto complessa dal punto di vista giuridico, posto che alcuni consigli dell'ordine, la cui elezione è stata annullata, operano illegittimamente come funzionari di fatto. Per quanto riguarda invece i consigli dell'ordine la cui elezione non è stata oggetto di annullamento, occorre valutare la portata erga omnes del giudicato amministrativo, cioè a dire se le disposizioni annullate del regolamento del 2014 hanno o meno una portata generale con riferimento all'elezione dei consigli dell'ordine in questione.

Interviene infine ancora il relatore FALANGA (AL-A) che ribadisce una volta di più l'urgenza del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore LO GIUDICE (PD) ritiene di fare un'integrazione delle propria relazione, alla luce del dibattito svolto finora in Commissione e, in particolare con riferimento alle questioni e ai rilievi problematici emersi nel corso dei lavori. Innanzitutto è opportuno fare qualche precisazione sulla previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 143-quater del codice civile, in base alla quale in caso di mancato accordo del genitori per l'attribuzione del cognome di entrambi al figlio, si applica il criterio dell'ordine alfabetico. Fermo restando che il principio dell'accordo dei genitori deriva dai principali modelli di legislazione straniera in tale materia (Spagna, Francia, Germania), vale la pena soffermarsi sul criterio dell'ordine alfabetico in caso di mancato accordo dei genitori. A vario titolo sono state manifestate perplessità sul principio dell'automatismo alfabetico. La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione (cfr. Cass.civ., sez. I, n. 2644/2011) è nel senso di escludere ogni "automaticità" nell'attribuzione del cognome, per cui secondo la Corte, nei casi in cui decide il giudice (articolo 262 del codice civile), questo deve tener conto principalmente dell'interesse del minore. Volgendo lo sguardo ai modelli stranieri per la disciplina delle ipotesi di mancato accordo dei

genitori, in Spagna l'articolo 49 della legge del 2011 sul Registro civile prevede che, in caso di disaccordo tra genitori o in assenza di indicazione dei cognomi nella richiesta di iscrizione, l'ufficiale del Registro civile è tenuto a richiedere ai genitori, ovvero ai legali rappresentanti del minore, di comunicare l'ordine dei cognomi entro il termine massimo di tre giorni, trascorso inutilmente il quale l'ufficiale del Registro civile decide in merito all'ordine da adottare nel superiore interesse del minore.

In Francia, (dove i genitori possono decidere di dare ai figli il nome del padre, della madre o di entrambi nell'ordine da loro stabilito, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera, ma dove é prevista anche la possibilità di assumere *un nom de famille*) in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del genitore nei cui riguardi la filiazione sia stata stabilita per prima, anche con accertamento giudiziale, ed il cognome di entrambi se la filiazione sia stata stabilita simultaneamente. Qualora i genitori portino un doppio cognome, essi possono trasmetterne uno soltanto

Il coniuge il cui nome è stato scelto come nome *de famille* può aggiungere quello dell'altro a titolo di nome *d'usage*, non trascritto sull'atto di nascita.

In Germania i coniugi, possono adottare (al momento del matrimonio o successivamente) un cognome familiare comune da assegnare alla prole. Ove manchi l'accordo sul cognome comune, si applica quanto previsto dall'articolo 1617 del BGB (Codice civile): se i genitori non hanno un nome familiare comune e se la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, essi debbono, con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile, designare il cognome che il padre o la madre portano al momento della dichiarazione quale cognome di nascita del figlio. Se entro un mese dalla nascita, i genitori non hanno operato tale scelta, il tribunale della famiglia attribuisce ad uno dei due genitori la facoltà di designare il cognome di nascita del figlio. Il giudice può stabilire un tempo massimo entro il quale il genitore deve operare la scelta. Se tale termine trascorre senza che il genitore abbia operato la scelta, il figlio acquisisce il cognome del genitore cui tale scelta era stata affidata.

A proposito del cognome familiare, si ricorda che il disegno di legge n. 1628, per una precisa scelta fatta dalla Camera dei deputati, non tratta delle questioni del cognome dei coniugi e, pertanto, è difficile ipotizzare nel disegno di legge in esame, una qualsiasi forma di accordo preventivo in ordine al cognome dei figli.

Quanto, al quarto comma del nuovo articolo 143-*quater* del codice civile, in base alla quale il figlio che ha un doppio cognome (cioè sia quello del padre che quello della madre) può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a scelta, la norma è abbastanza chiara nel senso di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

Tuttavia, a fronte delle perplessità che sono state manifestate nel corso del dibattito in Commissione, con riferimento all'ambiguità della formulazione usata "Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta» (che secondo alcuni potrebbe essere letta anche come la facoltà di non trasmetterne nessuno), si potrebbe specificare che al figlio è attribuito solo uno dei due cognomi di ciascun genitore e non entrambi. Per quanto riguarda i problemi che possono derivare dalla mancata scelta del genitore su quale cognome trasmettere al figlio, la soluzione potrebbe essere che il figlio, in caso di mancata scelta, assume il primo dei due cognomi.

La stessa questione relativa alla mancata scelta si pone anche all' articolo 3 comma 1, e potrebbe essere risolta con una specificazione analoga.

Sulla questione del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, l'articolo 2 del disegno di legge n. 1628, che riformula l'articolo 262 del codice civile, detta una diversa disciplina solo se il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente a quello del primo. In questo caso, il cognome del secondo genitore si aggiunge a quello del primo solo con il consenso di questi, oltre che a quello del figlio, se ha già compiuto 14 anni. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina del nuovo articolo 143-quater, (articolo 1 del disegno di legge), per il figlio di genitori coniugati.

Anche alla luce della nuova normativa sull'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi (legge n. 219 del 2012 e decreto legislativo attuativo n. 154 del 2013), risulta inopportuna la distinzione contenuta nel disegno di legge 1628 fra un articolo 1, recante "Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio" e un articolo 2 recante "Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio".

La Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 e Cass. civ, sez.I, n. 15087/2008) ha prevalentemente affermato che occorre assicurare, anche in materia di attribuzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona. Il testo approvato dalla Camera dei deputati in verità non compie alcuna discriminazione sostanziale fra figli nati dentro o fuori dal matrimonio, ma differenzia di fatto solo la situazione dei figli riconosciuti contemporaneamente o successivamente dai due genitori.

A maggior ragione appare opportuno modificare la differenziazione presente nelle rubriche degli articoli 1 e 2 (oggi relative rispettivamente ai figli nati dentro o fuori dal matrimonio) riferendole piuttosto alle diverse situazioni dei figli riconosciuti contemporaneamente e a quelli riconosciuti successivamente.

Appare opportuno inoltre - in sintonia con quanto previsto dal nuovo articolo 143-quater - sostituire l'obbligo con la possibilità che venga aggiunto il cognome del secondo genitore nel caso in cui il riconoscimento da parte di questi avviene successivamente.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

# 1.3.2.1.6. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
341ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge recanti modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione (Atti Senato 2291 e 2370) contengono importanti misure contro la corruzione. Ritiene quindi necessario sollecitare la presidenza a disporre la chiusura della discussione generale al fine di poter concludere in tempi brevi l'*iter legis*. Allo stesso tempo ritiene opportuna la prosecuzione della votazione degli emendamenti sui disegni di legge 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge n. 1012 sulle camere arbitrali dell'Avvocatura. Più in generale chiede al rappresentante del Governo se abbia ancora senso l'esame dei disegni di legge in Commissione considerato che - da quanto è stato pubblicato dalle agenzie di stampa e non smentito da nessun membro dell'esecutivo - il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha riferito che il Governo intende estendere la proroga dell'età pensionabile dei magistrati a 72 anni, in contraddizione con quanto è previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2016, sul cui disegno di legge di conversione è stata posta la questione di fiducia in Senato non più tardi di una settimana fa.

Dopo che il presidente <u>BUCCARELLA</u> (*M5S*) si è dichiarato favorevole a concludere quanto prima la discussione generale sui disegni di legge n. 2291 e 2370 ed a proporre al presidente D'Ascola di fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti, il senatore <u>CUCCA</u> (*PD*) ribadisce l'esigenza già espressa di valutare la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge testé

indicati.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) rileva che l'abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati da 75 a 70 anni - a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, disposta dall'articolo 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, n. 114 - ha determinato numerosi problemi applicativi in assenza di una disciplina transitoria. Intervenire in questa materia in maniera così rapsodica ed asistematica comporta inevitabili risvolti negativi sulle carriere dei magistrati su cui è mancata una riflessione da parte dell'esecutivo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) evidenzia criticamente gravi squilibri nello stato giuridico e nel trattamento economico della carriera dei magistrati rispetto a quella degli insegnanti, rilevando come l'assetto normativo vigente privilegi palesemente i primi rispetto ai secondi, della qual cosa si ha poi come un riflesso nella diversa incidenza nel dibattito pubblico delle prese di posizione delle due categorie.

*IN SEDE REFERENTE* 

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri (1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) prende la parola per sottolineare l'esigenza di assicurare un equo e ragionevole bilanciamento tra il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sull'identità dei propri genitori ed il diritto della madre alla segretezza della propria identità.

Il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*), esprimendo adesione con quanto testé osservato dal senatore Giovanardi, ritiene altresì essenziale che un'eventuale previsione in tal senso mantenga una facoltà di scelta in capo alla madre biologica nell'accettare o meno di addivenire alla richiesta del figlio.

Dopo che la senatrice <u>CAPACCHIONE</u> (*PD*) è brevemente intervenuta per sottolineare che già oggi è prevista una possibilità di accesso a tali informazioni a tutela della salute del figlio dal rischio di trasmissione di malattie genetiche, interviene il senatore <u>PALMA</u> (*FI-PdL XVII*) per sottolineare l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche con riferimento alle conseguenze sotto il profilo dei

diritti successori derivanti dall'eventuale consenso prestato dalla madre biologica alla richiesta da parte del figlio di aver accesso alle informazioni sull'identità dei propri genitori biologici.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore LO GIUDICE (PD) comunica che la predisposizione di un nuovo testo base in materia di disposizioni sul cognome di figli (Atto Senato 1628 e connessi) è quasi ultimata.

Il presidente <u>BUCCARELLA</u> (*M5S*) auspica che nel prossimo Ufficio di Presidenza venga definita una più razionale programmazione dei lavori della Commissione, anche al fine di accelerare l'iter dei disegni di legge sui quali può ritenersi ormai conclusa la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (n. 344)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a*) e *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNA' (PD) illustra il provvedimento in titolo.

L?articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha delegato il Governo all?adozione ? entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore - di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso volti all?adeguamento alle previsioni della citata legge 76 delle vigenti disposizioni in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (lettera *a*). L?Atto del Governo n. 344 costituisce attuazione della citata delega, nonché di quella affidata dalla stessa disposizione (lettera *c*) per apportare le modifiche e integrazioni necessarie al coordinamento con il nuovo istituto del quadro normativo primario e regolamentare. Sotto questo profilo, viene adeguato l'ordinamento di stato civile con previsioni relative alle modalità di costituzione, di scioglimento dell'unione e con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto.

Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli. L?articolo 1 attua la delega di cui all?articolo 1, comma 28, lettera *a)* della legge 76, sia mediante l?integrazione del regolamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) - del quale si precisa l?applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili - sia con l?accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-*bis*, dedicato alla costituzione dell?unione civile.

Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione - con inserimento nel testo di apposito titolo - della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da *a*) ad *h*)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

E' successivamente integrato (lettera i) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e degli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera f) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-octies, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi.

Le lettere da *l*) a *s*) modificano il capo IV adeguando le previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica). Si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, per i doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili. La lettera *r*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma I-*bi*s, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Infine, la lettera *s*) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.

Dopo l'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 è inserito un autonomo Titolo VIII-*bis*, sulla richiesta e costituzione dell'unione civile.

L?articolo 70-bis riguarda la richiesta di costituzione dell?unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione - che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata - il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge n. 76 del 2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5 della legge n. 76 del 2016).

L'articolo 70-*ter* stabilisce in 30 giorni dalla redazione del processo verbale in cui si da atto della predetta richiesta il termine per le verifiche dell?assenza di impedimenti all?unione civile da parte dell?ufficiale dello stato civile. Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell?esito favorevole delle verifiche di cui all'articolo 70-*bis*), le parti possono presentarsi davanti all?ufficiale di stato civile per la costituzione dell?unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile. Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo 70-quater disciplina la costituzione dell?unione civile per delega, ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l?ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell?unione civile.

Diversamente che nel matrimonio, nella delega non è prevista 1?indicazione dei motivi di necessità o convenienza della costituzione dell'unione civile in altro comune.

Gli articoli 70-quinquies e 70-sexies recano modifiche di coordinamento, introducendo, rispettivamente, la disciplina degli impedimenti e i casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L?articolo 70-sexies prevede dei casi particolari in cui le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l?autorità consolare quando la richiesta di costituire l?unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all?estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all?autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell?ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Il contenuto dell'?articolo 70-*septies* (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'?articolo 56 del regolamento; si tratta, infatti, dell'?obbligo ? una volta costituita l'?unione civile - di registrazione nell'?archivio informatico del comune, anche dei documenti prodotti con la richiesta di costituzione del vincolo (come quelli che dimostrino l'?assenza di impedimenti).

Le modalità di costituzione dell'unione sono definite dall'articolo 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-octies i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La relatrice osserva che 1?opzione relativa al cognome comune non determina la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. Come si evince dalla relazione governativa, tale scelta si spiega ? in analogia con 1?articolo 143-bis codice civile sul cognome della moglie - con la sola volontà di consentire 1?uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare "il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell?unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell?unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario".

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, legge 76), l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L?ufficiale dello stato civile - ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti - dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo - procede all?iscrizione dell?atto di

costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l?articolo 70-octies prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile.

Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-novies e 70-decies prevedono casi particolari di costituzione dell'?unione civile.

L'articolo 70-*undecies*, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica) l?opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi delL'articolo 70-octies (articolo 70-duodecies).

L?articolo 70-quaterdecies detta gli specifici contenuti dell?atto di costituzione dell?unione civile (che trova il suo equivalente nell?atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell?eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall?unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l?unione civile e, nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, del luogo di costituzione dell?unione e del motivo del trasferimento; dell?eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale. L?articolo 70-quinquiesdecies detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell?unione civile. In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l?indicazione del regime patrimoniale dell?unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

L?articolo 2 ? in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui dall'articolo 1, comma 28, lettera *c)* della legge 76 ? introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili. L?articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-*bis* al Regio Decreto n. 1238 del 1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-*bis*, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939. L?articolo 134-*bis* regola le iscrizioni e trascrizioni nell?autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

L?articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L?articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. L?articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del decreto in esame.

L?articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all?estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011. L?articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

### Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (n. 345)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *b*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNA' (*PD*) illustra l'atto del Governo n. 345, emanato anch'esso in attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. La delega di cui alla citata lettera *b*) del comma 28, relativa a "modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato" - ossia della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - prevede "l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo".

Per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero la soluzione obbligata è quella per cui lo stesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana: indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti, la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dell'unione civile costituita all'estero da «coppie dello stesso sesso, sebbene *prima facie* l'intenzione del legislatore delegante possa apparire volta a ricondurre tutte le unioni costituite all'estero (da italiani e stranieri) alla disciplina della legge n. 76 del 2016, lo schema in esame sembra proporre una soluzione più articolata secondo una lettura delle disposizioni di delega orientata ai principi costituzionali e sovranazionali, nel rispetto quindi degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica l'operatività delle norme della legge n. 218 del 1995 e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia.

L'articolo 116, comma 1, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di "una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".. Nella prassi, la norma si è rivelata problematica nelle ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che, portate all'attenzione anche della Corte costituzionale (ordinanza 30 gennaio 2003, n. 14), sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto - perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) - della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al maŭimonio,

Più analiticamente, il capo I dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione

della delega legislativa di cui alla citata lettera b) del comma 28.

Lo schema prevede che, dopo l'articolo 32, sono inseriti nella legge n. 218 del 1995 altri articoli. L'articolo 32-bis (Matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso) prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana L'articolo 32-ter trova applicazione alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'articolo 32-quinquies.

L'articolo 32-ter stabilisce al comma 1, primo periodo, che "La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile". Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Si fa riferimento nella rubrica all'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso per maggiore chiarezza, anche se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente sottinteso dalle presenti disposizioni, le quali trattano dell'unione civile così come definita dalla legge italiana. Non si tratta quindi di richiamare particolari condizioni personali quali necessari requisiti di validità dell'unione ma, piuttosto, di indicare l'istituto di cui si tratta, che secondo la sua fisionomia legislativa riguarda persone maggiorenni dello stesso sesso.

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al secondo periodo, che "Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana". Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri e. Italia).

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al terzo periodo, che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono di applicazione necessaria". Il rinvio all'articolo 1, comma 4, della legge n. 76 sottolinea il carattere di norma di applicazione necessaria proprio della disciplina delle cause impeditive (tra le quali quelle desumibili dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del codice civile), senza che tale previsione escluda la possibile operatività, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995, di altre norme di applicazione necessaria.

Il comma 2 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al primo periodo, che "Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle partì". Come si è detto, deve ritenersi contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere rifiutato per motivi religiosi o connessi all'orientamento sessuale.

L'articolo *32-quater* delimita l'ambito della giurisdizione italiana in ordine a tutte le azioni in materia di nullità, annullamento e scioglimento delle unioni civili, ponendosi in un rapporto di complementarità (ed integrazione) rispetto agli articoli 3 e 9 della medesima legge n. 218/95. Quindi rinvia al diritto internazionale privato dell'Unione europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il regolamento (UE) n. 1259 del 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

L'articolo 32-quinquies introduce la disciplina corrispondente alla *ratio* anti-elusiva che la delega sottintende.

Il capoII, che comprende gli articoli 2 e 3, contiene le disposizioni finali in tema di clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

### Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *c*) , e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio.)

La relatrice <u>CIRINNA'</u> (*PD*) illustra l'atto del Governo n. 346recante disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, dettata dalla legge n. 76 del 2016 (cosidetta Legge Cirinnà).

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli. L'articolo 1 interviene sul codice penale: prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata "prossimo congiunto" agli effetti penali; equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio; prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 del codice penale in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera *a)* del comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, inserisce nella definizione di "prossimo congiunto" anche il riferimento alla "parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso".

L' articolo 307 del codice penale, nel prevedere - con riguardo al reato di "assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata"- quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare "prossimi congiunti". La dizione "prossimo congiunto" ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale); procurata evasione (articolo 386 del codice penale); procurata inosservanza di pena (articolo 390 del codice penale); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 del codice penale); assistenza agli associati (articolo 418 del codice penale) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 del codice penale); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 del codice penale); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 del codice penale); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 del codice penale); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 del codice penale).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione rilevante ai fini penali - di "familiari" che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile ("persona equiparata al coniuge").

L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera b), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-*ter*, rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale".

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine "matrimonio" si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, "oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 del codice penale", non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante".

La lettera *c*), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai

delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

La relatrice ricorda che in sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevata numerose questioni di legittimità costituzionale- ritenute tutte infondate - (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07. 2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) - con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una "molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare".

Nonostante i rilievi formulati dal Giudice delle leggi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della "necessità di coordinamento con la legge n. 76" ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 del codice penale di mero coordinamento.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 del codice penale, in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato. La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatesi o appresi durante la convivenza, per "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera *a*); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera *c*) ".

Come si precisa nella relazione illustrativa, il legislatore delegato ha ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 del codice penale, non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 del codice penale) e incompatibilità (articolo 35 del codice penale) anche al partner dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 (vedi *supra*).

L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella GU della Repubblica italiana.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL* (*GS*, *PpI*, *M*, *Id*, *ApI*, *E-E*, *MPL*)), preannunciando di intervenire in discussione generale, nella prossima seduta, esprime disappunto sulla portata normativa della legge n. 76 del 2016, che in sede di prima applicazione, ha creato numerosi problemi.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente <u>BUCCARELLA</u>, intervengono brevemente la relatrice e il senatore <u>LO GIUDICE</u> (*PD*).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

## 1.3.2.1.7. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
343<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver dichiarato improponibile l'emendamento 9.0.1, avverte che saranno illustrati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato.

Interviene quindi il senatore LUMIA (PD) per dare conto degli emendamenti che insieme ad altri componenti del Partito Democratico ha presentato all'articolo 1.

In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.1 e 1.2, volti a prevedere, rispettivamente, la facoltà e non già l'obbligo da parte di ciascun Consiglio degli avvocati di costituire una camera arbitrale, ovvero di sopprimere la previsione che una Camera arbitrale possa essere costituita da un massimo di tre consigli dell'ordine; sotto tale profilo, infatti, osserva che è opportuno non mettere limiti. Dà quindi conto dei successivi emendamenti 1.3 e 1.4. Quanto all'articolo 2, l'emendamento 2.1 prevede che possono svolgere le funzioni di arbitri gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno 5 anni e non già da tre anni come previsto dal disegno di legge in esame. Illustra poi l'emendamento 2.4 che prevede al comma 6 dell'articolo 2 un'attività di formazione continua nei confronti degli arbitri, in

luogo dell'aggiornamento previsto dal disegno di legge in titolo.

Il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*) quindi fa alcune osservazioni sugli emendamenti testé illustrati dal senatore Lumia. In particolare, rileva che le camere arbitrali debbano essere costituite necessariamente dai consigli dell'ordine, non risultando quindi corretta la previsione di una facoltà in capo ai consigli medesimi di costituire le predette camere. Parimenti, ritiene, che l'espressione "formazione continua" non sia pertinente all'attività dei componenti delle camere arbitrali in quanto propria di funzioni tecniche svolte continuativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1628 E CONNESSI (DISPOSIZIONI SUL COGNOME DEI FIGLI)

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi, in materia di diritto comparato, si è fatto riferimento solo alla disciplina relativa al cognome dei figli in alcuni paesi dell'Unione europea, quali in particolare Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sarebbe opportuno invece avere un quadro generale di riferimento anche per gli altri Paesi dell'Unione europea; chiede pertanto che venga redatta quanto prima una scheda illustrativa nel senso sopra indicato. Inoltre, avendo appreso che il senatore Lo Giudice, relatore del provvedimento in esame, intende presentare un nuovo testo, chiede che questo stesso sia messo a disposizione al più presto della Commissione, affinché la discussione possa essere incentrata sul nuovo testo e non già, inutilmente, sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Si riserva pertanto di intervenire più approfonditamente in discussione generale, dopo che queste sue richieste saranno esaudite.

Il relatore LO GIUDICE (PD) replica che conviene sulle richieste del senatore Palma, a condizione che la richiesta fatta in ordine all'approfondimento dello stato dell'arte della materia de qua in tutti i Paesi dell'Unione europea non allunghi oltremodo i tempi dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi. Quanto alla presentazione del nuovo testo, egli osserva che sarebbe opportuno svolgere dapprima le audizioni già programmate.

Il presidente D'ASCOLA osserva però che è preferibile che i soggetti da audire intervengano alla luce del nuovo testo del relatore.

Il relatore LO GIUDICE (PD), quindi ne preannuncia l'imminente presentazione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, chiede alla relatrice un approfondimento sulla disposizione di cui all'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 richiamata e modificata dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, con riferimento in particolare all'ipotesi in cui la madre, che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, addivenga successivamente, a seguito di apposito interpello, alla decisione di revocare la propria scelta. In tal caso non risulta infatti chiara la ragione dei divieti e dei limiti di cui al n. 2, lettera *a*), comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1978.

Dopo un breve intervento del senatore LO GIUDICE (PD) sul diritto all'anonimato previsto dall'ordinamento, la relatrice CIRINNA' (PD) osserva che la documentazione relativa alle audizioni svolte durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, già acquisita dalla Commissione, contiene molti punti esplicativi sul quesito posto dal senatore PALMA (FI-PdL XVII). Cionondimeno si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore FALANGA (AL-A) comunica che sta predisponendo un nuovo testo recante disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Il testo conterrà taluni

elementi di novità che tengono anche conto di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni. Si sofferma, in particolare, su una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 1, secondo cui ciascuno elettore dovrà esprimere un numero di voto non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità inferiore, a tutela delle minoranze. All'articolo 10, comma 5 - recante schede elettorali ed espressione del voto - si intende intervenire attraverso una previsione che rafforzi la tutela della parità di genere, nel senso di garantire che almeno un terzo del numero massimo dei voti esprimibili ai sensi citato dell'articolo 4, comma 1 - sempre con arrotondamento per difetto all'unità inferiore - sia rivolto a favore del genere meno rappresentato. I voti che eccedano il rispetto delle suddette percentuali saranno considerati nulli secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4. Si sofferma infine sulla disposizione transitoria di cui all'articolo 17, con la quale si intende prevedere che i consigli dell'ordine che non abbiano proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 170 del 2014 debbano procedere a deliberare nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Analogamente si prevede che debbano procedere a nuove elezioni anche i consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento, le cui elezioni dovessero essere annullate in via definitiva. Per questi ultimi le elezioni andrebbero deliberate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge ovvero, se successiva alla predetta data, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Al fine di assicurare la contestualità delle elezioni di tutti i consigli dell'ordine, si dovrebbe prevedere altresì che, in sede di prima applicazione, la durata di tutti i consigli venga stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Dopo che la senatrice ANITORI (AP (NCD-UDC)) è intervenuta per esprimere le proprie perplessità su un testo che dovesse prevedere l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore delle percentuali che tutelano la parità di genere, prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo preveda, in modo univoco, la possibilità che il voto sia espresso solo per gli avvocati eleggibili che hanno deciso di presentare la propria candidatura.

Il senatore CUCCA (PD) ritiene che possa essere preferibile introdurre la facoltà della presentazione delle candidature non soltanto per via individuale ma anche attraverso liste o aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto del voto di lista.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) sottolinea la necessità di prevedere un intervento legislativo che assicuri in modo pieno ed effettivo il rispetto della parità di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore <u>FALANGA</u> (*AL-A*) dichiara di voler presentare quanto prima un nuovo testo che possa tener conto anche delle osservazioni svolte dai colleghi nel corso della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. <u>1012</u> Art. 1

1.1

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2, sostituire la parola: «costituisce», con le seguenti: «può costituire».

1 2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «fino a un massimo di tre,».

1.3

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dai» con la seguente: «da».

1.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 8, sostituire le parole:* «utilizzate le risorse» *con le seguenti:* «utilizzati le risorse e gli spazi».

Art. 2

2.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

2.2

### ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-bis, e 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.»

2.3

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 4, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine» con le seguenti: «dalla camera arbitrale».

2.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «aggiornamento» con le seguenti: «formazione continua».

Art. 4

4.1

### ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a 100.000 euro».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 6, sopprimere il comma 4;
- b) all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4»;
  - c) all'articolo 14, sopprimere il comma 9;
- d) nell'Allegato A (articolo 6, comma 2), al punto 2, sostituire le parole: «sino a euro 100.000», con le seguenti: «oltre».

### 4.2

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

### 4.3

#### **CALIENDO**

Al comma 2, sostituire la cifra: «100.000» con la seguente: «150.000».

Art. 6

#### 6.1

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale» con le seguenti: «la camera arbitrale, salvo diverso accordo delle parti».

#### 6.100

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2, nell'Allegato ivi richiamato, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. All'arbitro spettano i compensi di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 30 per cento».

#### 6.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Sopprimere il comma 4.

Art. 8

### 8.1

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. A richiesta delle parti gli arbitrati disciplinati dalla presente legge possono essere svolti dinanzi ad un collegio arbitrale. La camera arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri ovvero del terzo arbitro con funzioni di presidente, qualora le parti nominino i propri arbitri. In tale ultimo caso, in difetto di istanza congiunta con indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, sostituita la camera arbitrale al presidente del tribunale. Il compenso per ciascun arbitro è quello di cui alla tabella allegata, diminuito di un quinto».

Art. 9

### 9.1

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrati dell'avvocatura» *con le seguenti:* «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

### 9.2

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2, capoverso, sostituire parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della

camera arbitrale dell'Avvocatura» *con le seguenti:* «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

### 9.0.1

### **SCALIA**

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

### «Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 1913, n. 89)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

*a)* al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica.

Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni «perii ricevimento detratto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto"».

### Art. 10

#### 10.1

### **FALANGA**

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «L'arbitro provvede altresì a certificare l'autografia delle firme».

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del verbale di conciliazione, le relative sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato».

### Art. 11

### 11.1

### **FALANGA**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 11. ? (Esecutorietà del lodo arbitrale). ? 1. La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede della camera arbitrale.
  - 2. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.
- 3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
- 4. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.
- 5. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione, la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza».

### Art. 12

#### 12.1

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, inserire, dopo le parole: «procedimento arbitrale», le seguenti: «relativo a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

### 12.2

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei procedimenti arbitrali tale norma si applica limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

### 12.3

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Il lodo arbitrale che conclude la controversia» *con le seguenti:* «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, il lodo».

### 12.4

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «Le parti» *con le seguenti:* «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, le parti» *e sopprimere le parole:* «di cui alla presente legge».

### 12.5

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

#### Art 13

### 13.1

### LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al camma 2, sostituire le parole: «previsti nella presente legge» con le seguenti: «relativi a

controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Art. 14

#### 14.1

### **CALIENDO**

Sostituire il camma 1 con il seguente:

«1. Nelle cause civili non ancora assunte in decisione, pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui valore sia inferiore o uguale a quello di cui all'articolo 4, comma 2, e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti, con istanza congiunta o aderendo alla proposta del Giudice, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Se il giudice formula la proposta di cui al periodo che precede, e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale, si considera in ogni caso rispettato il termine ragionevole di durata, di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il prosieguo del processo».

#### 14.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e».

### 14.3

### **CALIENDO**

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La parte che ha anticipato il contributo unificato ed aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma I ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure arbitrali previste dalla presente legge».

#### 14.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il limite di valore di cui agli articoli 9, 12 e 13 può essere aumentato con decreto del Ministro della giustizia.».

# 1.3.2.1.8. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 371 (pom.) del 01/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª) MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017 371ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387).

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2016, n. 149. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore CASSON (*Art.1-MDP*) dà conto di uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Si sofferma tuttavia più nel dettaglio sulla raccomandazione relativa all'articolo 15 dello schema di decreto legislativo in titolo, che dispone in materia di conferenza telefonica. Lo schema di parere in esame raccomanda al Governo di eliminare il riferimento alla figura del testimone in ordine all'applicazione dello strumento della conferenza telefonica e di limitare l'utilizzo delle informazioni assunte mediante il predetto strumento solo alle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente. Ciò in ragione delle conseguenze problematiche che il ricorso alla conferenza telefonica potrebbe avere dal punto di vista delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, come il diritto di difesa e del contraddittorio. Peraltro si dichiara disponibile a trasformare tale osservazione in condizione ove lo richieda la maggioranza della Commissione.

Dopo che i rappresentanti dei Gruppi in Commissione si sono dichiarati favorevoli ad una riformulazione come condizione del rilievo sopra richiamato nel senso testé indicato dal relatore, lo schema di parere come modificato e pubblicato in allegato al resoconto, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri (1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> comunica che è riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1978, che è fissato a domani 2 marzo alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Interviene il senatore <u>FALANGA</u> (*ALA-SCCLP*) che sollecita una celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge in titolo. In particolare chiede che sia fissato a breve il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 6 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre 2016.

Su richiesta del senatore LUMIA (*PD*) e, previo accordo degli altri rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a lunedì 20 marzo alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

### SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL SENATORE FALANGA

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) comunica che nella giornata di domani sarà interrogato dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito della querela per diffamazione a mezzo stampa, presentata, nei suoi confronti, dall'l'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'onorevole Ferranti sarebbe stata offesa dalle dichiarazioni che egli ha reso in una intervista alla stampa sul fatto che il disegno di legge che disciplina i rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116 e connessi), approvato dal Senato circa tre anni fa, è stato insabbiato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Ebbene,

tali dichiarazioni ripropongono il contenuto di quanto già più volte affermato sia in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, sia nell'ambito dei lavori della Commissione stessa, e, pertanto, sono riconducibili alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in relazione al loro nesso con l'esercizio della funzione parlamentari: tale principio - come noto - è stato costantemente ribadito anche dalla Corte costituzionale (cfr., per tutte sentenze nn. 1150 del 1988, 265 del 1997 e 10 e 11 del 2000).

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), dopo aver espresso solidarietà al senatore Falanga, ironicamente chiede se l'onorevole Ferranti non sia stata a sua volta querelata dal Presidente della regione Puglia Emiliano, per le dichiarazioni che l'onorevole Ferranti ha reso alla stampa in ordine alle mancate dimissioni dalla magistratura da parte dello stesso Presidente Emiliano, che è, ora, candidato alla carica di segretario del Partito Democratico

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), in via preliminare esprime la propria solidarietà al senatore Falanga; quindi si dice disponibile a testimoniare, ove necessario, che le dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Falanga hanno riproposto il contenuto di quanto quest'ultimo ha più volte detto sia in sede di Commissione, sia in sede di Ufficio di Presidenza della medesima. Sottolinea inoltre che il citato disegno di legge sui rapporti tra politica e magistratura (Atto Senato n. 116) è stato accompagnato, sin da quando è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, da voci di corridoio sulle varie modifiche che dovevano essere apportate al testo approvato dal Senato.

Infine interviene il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*) che esprime a sua volta solidarietà al senatore Falanga.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2284 e connessi (Modifiche al codice di procedura civile), n. 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli), n. 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori biologici) svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387

#### Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016;

che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

### rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";

che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;

che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonchè ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);

che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della

Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

### considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

### considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito

processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore:

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all?ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell?identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all?eventuale commissione del reato di falsa testimonianza; che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare "il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento" (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999;

### rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiesta può

rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato; che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12;

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000:

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
- 2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";
- c) si raccomanda, in ordine all'articolo 15:
- 1. di sopprimere, al comma 1, le parole "del testimone";
- 2. di sopprimere, al comma 2, le parole "il testimone";
- 3. di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente".
- d) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (Tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la

medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.".

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387

#### Premesso:

che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 149 del 2016 ed è volto a dare attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e ratificata ai sensi della medesima legge n. 149 del 2016; che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 149 del 2016 stabilisce che il recepimento della Convenzione deve avvenire anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 149, avente ad oggetto la rideterminazione del quadro complessivo della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale;

### rilevato al riguardo più specificamente:

che la lettera b) del comma 1 del richiamato articolo 4 prevede "in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità";

che tale previsione - che, come risulta sia dall'espressione "in ogni caso", sia dal raffronto con le altre disposizioni dell'articolo 4, ha portata generale e si applica indistintamente ai rapporti con tutti gli Stati, anche se facenti parte dell'Unione europea - è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato della legge n. 149 del 2016 con la finalità non solo di assicurare l'unico strumento con il quale nei rapporti internazionali è possibile indurre, ove risultino in concreto ostacoli, un allargamento degli spazi della collaborazione giudiziaria, ma altresì sul presupposto che la possibilità di avvalersi del principio di reciprocità per rifiutare una collaborazione altrimenti imposta da norme convenzionali costituisce diretta derivazione del principio di sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione - principio che la giurisprudenza della Corte costituzionale iscrive fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato (cfr Corte costituzionale n. 18 del 1982) - a sua volta fondamento del principio di parità fra gli Stati, al rispetto del quale l'articolo 11 della Costituzione subordina l'efficacia delle limitazioni di sovranità dallo stesso contemplate;

che conseguentemente, al fine di garantire la necessaria conformità dell'emanando decreto legislativo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 149 del 2016 - applicabile ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149 - appare indispensabile l'inserimento nel predetto decreto legislativo di una disposizione che preveda il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

che tale soluzione appare coerente altresì con l'attuale assetto codicistico - e, in particolare, con quanto previsto con specifico riferimento alla materia delle rogatorie internazionali dal vigente quarto comma dell'articolo 723 del codice di procedura penale - dovendosi in via ulteriore osservare che l'inserimento di una disposizione che ribadisca l'operatività del principio di reciprocità nel contesto in esame non risulta superflua attesa la specialità delle previsioni della convenzione rispetto alla generale disciplina codicistica ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura penale, nonchè ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge n. 149 del 2016 (conclusione quest'ultima che appare confermata anche dal testo in esame laddove lo stesso si premura di ribadire

esplicitamente l'applicabilità di alcune previsioni del codice di procedura penale, come ad esempio nel caso del comma 5 dell'articolo 11 che ripete la previsione di cui all'articolo 728 del medesimo codice di rito);

che inoltre, ai fini di cui sopra, deve tenersi conto delle previsioni di cui all'articolo 6 della Convenzione e di quelle dell'emanando decreto legislativo - laddove le stesse consentono la comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie (in questo ribadendo le previsioni dell'articolo 53 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, articolo che viene abrogato dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione in esame in quanto sostituito dalle previsioni della medesima) - in ragione del fatto che tali previsioni implicano che delle richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea il Ministro della giustizia potrebbe anche non essere in alcun modo informato, rilevandosi al riguardo che le disposizioni dell'articolo 6 dello schema in esame si riferiscono - laddove stabiliscono che copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia - esclusivamente alle richieste rivolte dall'autorità giudiziaria italiana alle competenti autorità di altri Stati membri, in tal modo suscitando incertezze sulla permanente applicabilità nell'ambito in questione del disposto dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ;

### considerato altresì:

che l'articolo 13 dello schema, che disciplina l'esecuzione della richiesta, avanzata da altro Stato membro, di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito, non contiene un rinvio alle previsioni generali processuali in materia di videoconferenza, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge delega n. 149 del 2016, ai sensi del quale la disciplina processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza deve rispettare, oltre che le previsioni di cui al titolo II della Convenzione oggetto di recepimento, anche le disposizioni recate dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Quest'ultima previsione - oltre a prevedere, nei commi da 2 a 4, specifiche norme a tutela dell'imputato detenuto all'estero nell'ambito della sua partecipazione al processo a distanza mediante l'utilizzo di strumento audiovisivo - dispone, al comma 1, che la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero che non possa essere trasferito in Italia ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, secondo quanto previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta e che, per quanto non espressamente disciplinato da questi ultimi, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis delle predette norme di attuazione, recante disposizioni in tema di modalità di partecipazione al dibattimento a distanza a garanzia dell'imputato. Il medesimo articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al comma 5, detta poi una specifica previsione relativa alla partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito, rinviando in questo caso - per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali - alla disposizione dell'articolo 147-bis delle medesime norme di attuazione, recante disposizioni per l'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

che analoghi profili di criticità rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 2016, appaiono quindi caratterizzare anche l'articolo 14, comma 2, lettera b), dello schema - recante richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana di audizione mediante videoconferenza in uno Stato parte del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata sui fatti - in quanto rinviando ai soli "casi" previsti dall'articolo 147-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale a cui, come detto, si rinvia ad opera dell'articolo 205-ter, comma 5, delle norme medesime, si omette di riferirsi anche alle modalità ivi previste;

considerato inoltre:

che l'articolo 11 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, prevede nell'ambito dei processi penali transfrontalieri l'audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica, definendo insieme con l'articolo 10, che disciplina l'istituto della videoconferenza, uno *status* unitario della comunicazione interattiva in ambito processuale. La norma richiamata prevede l'audizione mediante conferenza telefonica entro limiti ben definiti, potendosi ricorrere a tale strumento solo qualora questo non risulti contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato membro nel territorio del quale si trova la persona che deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro. Condizione necessaria per l'utilizzo della conferenza telefonica è altresì il consenso del perito o del testimone, mentre le modalità pratiche per lo svolgimento dell'audizione sono demandate a un accordo tra gli Stati interessati;

che nel quadro normativo internazionale gli ordinamenti di diversi Stati parte prevedono il ricorso alla conferenza telefonica funzionale all'audizione del testimone o del perito o del consulente tecnico, laddove tale strumento non è riconosciuto all'autorità giudiziaria nazionale in quanto non è disciplinato dall'ordinamento interno tra le modalità di partecipazione al processo a distanza (cfr. artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); che lo strumento della conferenza telefonica, come metodo alternativo per assumere dichiarazioni, sembrerebbe avere implicazioni problematiche particolarmente significative, nel senso che, ove si consentisse di ricorrere a tale strumento, occorrerebbe comunque assicurare che esso non pregiudichi i diritti di difesa (articolo 24 della Costituzione) e garantisca i principi di immediatezza, di parità e del contraddittorio e, più in generale, i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), con esclusione altresì di possibili profili di incompatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura all'imputato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore;

che, in particolare, la conferenza telefonica, come modalità processuale, pone i problemi evidenziati soprattutto con riferimento all?ipotesi della testimonianza in quanto il ricorso ad essa non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle garanzie fondamentali previste dal codice di procedura penale italiano in tale fattispecie, considerato in via ulteriore che tale strumento potrebbe in concreto porre anche problemi di accertamento dell?identità della persona che viene ascoltata e dell'effettiva libertà delle risposte del soggetto interrogato, nonché il rischio di incertezze interpretative e problemi applicativi con riferimento all?eventuale commissione del reato di falsa testimonianza; che, in ordine alla testimonianza, nel caso di ricorso alla conferenza telefonica, parrebbe quindi risultare confermata la difficoltà di assicurare mediante tale strumento il livello minimo di garanzie che deve cautelare "il diritto dell'imputato di partecipare e quindi di difendersi per tutto l'arco del dibattimento" (Corte cost. sentenza n. 342 del 1999;

### rilevato infine:

che la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di cui alla citata legge n. 149 del 2016, disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge n. 215 del 1961;

che la medesima convenzione è volta ad integrare la predetta convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e le altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea e che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla convenzione del 29 maggio 2000;

che la convenzione del 29 maggio 2000, come esplicitamente stabilito nelle premesse della stessa, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna e che spetta ad ogni Stato membro determinare - a

norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (corrispondente al vigente articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna;

che a tal fine l'articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 stabilisce che la parte richiesta può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che tale richiesta può compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato; che le valutazioni di cui al citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 sono di natura tale da ritenersi riservate alla competenza dell'autorità politica, come risulta - con specifico riferimento alla materia in esame - dalle vigenti disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 723 e di cui al comma 2 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, nonché dalla previsione - che qui viene in rilievo anche per il riferimento in essa contenuto ai casi contemplati dalle convenzioni internazionali ed agli atti adottati dai competenti organi dell'Unione europea - di cui al n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 149 del 2016, applicabili ai fini dell'esercizio della delega in esame per effetto dei già ricordati richiami contenuti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 149;

che lo schema di decreto in esame coerentemente con il disposto del citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 prevede il potere del Ministro della giustizia di non dar corso alla richiesta di assistenza giudiziaria se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nelle ipotesi previste dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12:

che, con specifico riferimento alla disciplina in tema di intercettazioni di cui al titolo III della convenzione del 29 maggio 2000, il citato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 è, tra l'altro, espressamente richiamato dall'articolo 20, paragrafo 4, della predetta convenzione del 29 maggio 2000;

che esigenze di coordinamento parrebbero quindi rendere opportuno l'inserimento nello schema in esame di una previsione specifica che disciplini in generale l'esercizio delle facoltà di cui al richiamato articolo 2 della convenzione del 20 aprile 1959 nell'ambito dello schema medesimo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 15:
- 1. al comma 1 siano soppresse le parole "del testimone,";
- 2. al comma 2 siano soppresse le parole "il testimone,";
- 3. dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: "2-bis. Le informazioni assunte mediante la conferenza telefonica sono utilizzabili solo dalle autorità giudiziarie dello Stato parte richiedente";

# e con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente: "Art. 7-bis. (*Reciprocità*) 1. Qualora, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e delle disposizioni del presente decreto, le richieste di assistenza giudiziaria non sono trasmesse per il tramite del Ministro della giustizia, copia delle richieste è comunque trasmessa al Ministro medesimo.
- 2. In ogni caso il Ministro della giustizia può non dare corso alle richieste di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.";
- b) si raccomanda di inserire, dopo l'articolo 14, il seguente: "Art.14-bis. (Rinvio all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) Per quanto non espressamente disposto dalla Convenzione e dagli articoli 13 e 14, si applicano le previsioni di cui all'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.";

c) si propone di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente: "Art. 9-bis. (*Tutela della sovranità*, *della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato*) Salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del comma 2 dell'articolo 11 e del comma 2 dell'articolo 12, copia delle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8 e di cui ai titoli II e III è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia il quale, ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, non dà corso alla richiesta o dispone che la medesima cessi di avere esecuzione se ritiene che essa comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.".

# 1.3.2.1.9. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2°) MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 383° Seduta

> Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per

# l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente D'ASCOLA comunica di essere stato informato, nella giornata di ieri, che il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una relazione tecnica del Ministero della giustizia "negativamente verificata" da parte della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati. Dagli atti trasmessi risulta inoltre che tale determinazione è stata assunta dalla Ragioneria generale il 24 marzo scorso e trasmessa al Ministero della giustizia il successivo 29 marzo.

Il Presidente comunica altresì di aver parlato con il presidente Tonini e di aver appreso dallo stesso che la Commissione bilancio sta lavorando al fine di trovare una soluzione che eviti l'espressione da parte della stessa di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'intero disegno di legge n. 2134, un esito quest'ultimo che sarebbe assai difficilmente comprensibile considerato che numerose disposizioni di tale disegno di legge hanno natura procedurale e non presentano, quindi, alcun impatto finanziario.

Allo stesso tempo ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato l'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi per la seduta pomeridiana del 16 maggio prossimo, ove conclusi dalla Commissione. Avverte quindi che, alla luce di ciò, si dovrà procedere nell'esame degli stessi nella seduta odierna, a partire dalla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, essendosi concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 nella seduta del 26 aprile scorso.

Prende la parola il sottosegretario MIGLIORE il quale, a nome del Governo, avanza alla Commissione la richiesta di poter disporre di ulteriore tempo per la valutazione degli emendamenti al fine di poter esprimere il parere sugli stessi. Chiede pertanto di rinviarne l'esame di una settimana.

Il correlatore LUMIA (*PD*) premette che le modifiche al codice antimafia recate dal disegno di legge n. 2134 sono di estrema importanza ed urgenza. Chiede quindi al Governo che le residue esigenze di approfondimento del Governo medesimo vengano risolte nel più breve tempo possibile, al fine di poter facilitare la conclusione dell'esame di un provvedimento tra i più importanti di questa legislatura.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) esprime adesione alla richiesta di tempi aggiuntivi avanzata del rappresentante del Governo. Se per un verso, infatti, non v'è dubbio che il disegno di legge n. 2134 contenga previsioni di estrema importanza, per altro verso è giusto effettuare una adeguata ponderazione degli aspetti problematici, trattandosi di temi essenziali per la vita delle persone. Ritiene inoltre improvvida la calendarizzazione in Aula in una data così ravvicinata come quella del 16 maggio prossimo, anche perché un eventuale approdo in Aula senza relatore sarebbe una decisione scellerata. Chiede infine ai relatori di intervenire sulle parti del disegno di legge n. 2134 su cui potrebbero esservi contrasti al fine di agevolare il buon esito dell'esame.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) prende atto che la richiesta del Governo trae giustificazione dalla estrema complessità e delicatezza dei temi trattati, nonché dal rilievo *tranchant* espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per tali ragioni ritiene però altresì necessario che venga segnalata da parte del Governo alla Conferenza dei Capigruppo del Senato l'esigenza di rinviare ad altra data la calendarizzazione in Aula del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie la sollecitazione proveniente dal senatore Casson e assicura che il Governo chiederà alla Conferenza dei Capigruppo un rinvio ad altra data dell'inizio dell'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi.

Il correlatore PAGLIARI (PD) ritiene accoglibile la richiesta di rinviare la votazione degli emendamenti, avanzata da parte del rappresentante del Governo, soltanto in quanto tale richiesta è circostanziata e temporalmente limitata. Dichiara invece di non condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Falanga in quanto l'esame presso il Senato del disegno di legge in titolo non è stato affatto contenuto in tempi eccessivamente ristretti. Afferma, quindi, che è assolutamente necessario che l'esame del disegno di legge si concluda in tempi brevi e comunque non oltre la fine della legislatura, senza ulteriori rinvii.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) esprime serie perplessità sulla tempistica e sulle modalità di esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi. Si avanza, infatti, con lentezza preoccupante ormai dal mese di settembre dello scorso anno, con il rischio concreto che si arrivi in Aula senza relatore o, peggio, con quello di non riuscire ad approvare le modifiche al codice antimafia entro la fine della legislatura. In quest'ultimo caso si tratterebbe di una grave sconfitta rispetto alla lotta alla mafia, che va combattuta con i fatti e non solo a parole.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) critica nel merito il contenuto del disegno di legge n. 2134, come approvato dalla Camera, in quanto l'inserimento nell'ambito della legislazione speciale ed eccezionale antimafia di fattispecie criminose - quali ad esempio i reati contro la P.A. - che con la mafia non hanno nulla a che vedere, costituisce una scelta palesemente strumentale, del tutto impropria e sbagliata, come evidenziato anche da chi è impegnato in prima fila nella lotta alla mafia a partire dal Procuratore nazionale antimafia Roberti. Non si può infatti utilizzare la legislazione antimafia per raggiungere in maniera irragionevole altri fini, che andrebbero invece perseguiti con gli strumenti ordinariamente previsti dalla normativa vigente.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara che l'intervento del senatore Giarrusso mostra

disattenzione alle tematiche inerenti alla legislazione antimafia. Ricorda infatti che nella scorsa legislatura sono state varate dal Parlamento sostanzialmente all'unanimità importanti misure volte a combattere questo grave fenomeno criminale e, in primo luogo, proprio quel codice antimafia su cui intervengono i disegni di legge in esame. Ricorda altresì che il Gruppo parlamentare di Forza Italia non ha presentato emendamenti al disegno di legge n. 2134 perché ha inteso consentire una sollecita approvazione delle modifiche al codice antimafia ivi contenute. Allo stesso tempo però avverte che, in caso di eventuali forzature contenutistiche e procedurali da parte della maggioranza (come quella già avvenuta in relazione all'esame dell'articolo 1 relativamente al tema dei reati contro la Pubblica amministrazione), l'opposizione non potrebbe non reagire utilizzando tutti gli strumenti regolamentari a propria disposizione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) tiene a precisare che la negativa verifica effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato - sulla relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia riferita al disegno di legge n. 2134 come approvato dalla Camera - rappresenta un episodio assolutamente anomalo, in quanto il medesimo testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza che venissero mossi rilievi analoghi dal Governo. Esprime profonde perplessità anche sulla tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, perché se a parole si dice che la loro approvazione deve avvenire in tempi brevi, dall'altra parte l'esame degli stessi non è ancora concluso, evidentemente per contrasti tutti interni alla maggioranza e all'esecutivo. Non può non sottolinearsi dunque la ben diversa velocità con la quale nella precedente legislatura l'allora maggioranza di Governo ha consentito l'approvazione di importanti interventi di contrasto alla criminalità organizzata. Avverte infine che, qualora i relatori dovessero presentare proposte emendative affatto nuove rispetto a quelle già presentate, i tempi di approvazione si allungherebbero ulteriormente dovendo naturalmente essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, a seguito della richiesta del rappresentante del Governo di rinviare di una settimana la votazione degli emendamenti e tenuto conto dell'andamento del dibattito, si conviene di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 2134 e degli altri disegni di legge connessi a mercoledì 17 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ricorda che l'introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati è un intervento estremamente importante che è stato più volte invocato da importanti organizzazioni internazionali e corrisponde ad un'evidente esigenza di civiltà giuridica. Pur auspicando che il disegno di legge n. 2683, assunto dalla Commissione come testo base, possa essere migliorato in sede emendativa, ritiene assolutamente prioritario che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo possa concludersi in tempi brevi.

Il senatore LUMIA (*PD*) esprime adesione, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Stefani ricordando altresì che l'Italia ha sottoscritto nel settembre 2012 la Convenzione di Istanbul, ove si riconosce espressamente la violenza sulle donne quale violazione dei diritti umani e grave forma di discriminazione. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2683 è stato sottoscritto da moltissimi senatori, a conferma della ampia condivisione dei contenuti sottesi al disegno di legge medesimo, assunto come testo base dalla Commissione.

Il senatore LO GIUDICE (PD) concorda con le considerazioni testé espresse dai senatore Stefani e Lumia, aggiungendo che i disegni di legge in titolo non si caratterizzano per divergenze significative, il che dimostra l'assoluta trasversalità delle previsioni ivi contenute. Ricorda come da numerosi atti di diritto internazionale venga assolutamente condannata la costrizione al matrimonio di persona minorenne, che a suo avviso rappresenta un comportamento gravissimo ed equiparabile a moderne forme di schiavitù. Più in particolare ritiene opportuno mantenere intatta la formulazione contenuta nell'articolo 609-terdecies del codice penale, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2683, che punisce con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

Dopo un breve intervento della RELATRICE, nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2683 - assunto come testo base dalla Commissione nella seduta del 29 marzo scorso - alle ore 18 di giovedì 25 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore <u>LUMIA</u> (*PD*), il <u>PRESIDENTE</u> procede all'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti - pubblicati in allegato - e comunica che, per l'assenza della relatrice, senatrice Cirinnà, le funzioni di relatore verranno da lui riassunte limitatamente alla seduta odierna.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) illustrando gli emendamenti a propria firma. Ricorda che il disegno di legge n. 1978 è volto a intervenire su una tematica estremamente importante - quale è quella dell'accesso alle informazioni sulle origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita nelle ipotesi di parto anonimo - anche tenuto conto sia della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 22 novembre 2013 sia del recente arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017. Preannuncia fin d'ora la disponibilità a ritirare gli emendamenti a propria firma 1.5 e 1.8.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) illustra gli emendamenti a propria firma 1.15, 1.16 e 4.6 segnalando altresì l'opportunità di approvare in tempi brevi il disegno di legge n. 1978.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore LUMIA (PD), il PRESIDENTE dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende quindi la parola il senatore LUMIA (PD), il quale tiene a precisare, anche a nome del proprio

Gruppo parlamentare, che è sua intenzione trovare un punto di convergenza il più ampio possibile con gli altri componenti della Commissione ed auspica che si possa concludere in tempi brevi l'*iter legis*.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. <u>1978</u> Art. 1

1.1

FAVERO, CUCCA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sopprimere l'articolo.

1 2

DLGIORGI, LEPRI, CUCCA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

- «Art. 1. (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza alla medesima. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- 3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). ? 1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";
  - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- "3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato.

Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre".

Art. 1-*ter.* - (Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184). ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative). ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari».

Conguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.3

FAVERO, CUCCA, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, ORRÙ, SAGGESE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184). ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

1.4

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In tal caso, la madre può in qualsiasi momento revocare la propria decisione, con comunicazione scritta inviata al Garante per la protezione dei dati personali"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

# 1.5

# LUMIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il compimento della maggiore età"».

1.18

# CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. È diritto del minore avere la piena, incondizionata e permanente disponibilità, in ogni tempo, delle informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologi che e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Il tribunale per i minorenni, ricevute le informazioni raccolte dal personale sanitario ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le conserva e garantisce che le stesse accompagnino il minore in ogni fase della sua vita. Al compimento della maggiore età del soggetto, qualora questi non sia stato adottato e non abbia già ricevuto le informazioni di cui al presente comma, il tribunale per i minorenni gliele consegna senza formalità"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera b)», con le seguenti: «di cui al comma 4-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come inserito dalla lettera  $\theta a$ )».

1.6

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
- «a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica dell'adottato minorenne i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"»;
- b) al comma 1, lettera b), capoverso «7», primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;
- c) al comma 1, lettera b), capoverso «7», terzo periodo, sostituire le parole: «tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio» con le seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali»;
  - d) al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere il quarto e il quinto periodo;
- e) alla lettera c) sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente: «I soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5 o il figlio non riconosciuto alla nascita possono, raggiunta l'età di diciotto anni, richiedere al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione, di contattare la madre biologica. Il tribunale esamina la richiesta che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che vi dà seguito a condizione che la donna abbia precedentemente manifestato la propria disponibilità all'incontro. Il Garante trasmette i dati al tribunale dei minorenni che, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo»;

f) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.7

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute

psicofisica dell'adottato minorenne i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"».

#### 1.8

#### **LUMIA**

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata» inserire le seguenti: «o i discendenti diretti».

# 1.9

# MAURIZIO ROMANI, BENCINI

Al comma 1, lettera a), punto 1) le parole: «raggiunta la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunto il venticinquesimo anno di età».

#### 1.19

#### CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la maggiore età», con le seguenti: «l'età di venticinque anni».

#### 1.20

#### CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il figlio sia parzialmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza"».

#### 1.10

# CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato».

#### 1.11

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;
- b) sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

# 1.12

#### MAURIZIO ROMANI, BENCINI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «ovvero sia deceduta» sono soppresse.

# 1.13

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta».

#### 1.14

# **MAURIZIO ROMANI**

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), capoverso comma 7, il quarto periodo è soppresso;
- b) alla lettera b), capoverso comma 7, quinto periodo le parole da: «In caso di conferma» a «comma 7-bis del presente articolo» sono soppresse;
  - c) alla lettera c), il capoverso 7-bis è soppresso.

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 2, comma 1, le parole: «commi 7 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
- 2) all'articolo 3, comma 1, capoverso comma «1-bis», sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole: «o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio» sono soppresse;
  - b) al primo periodo le parole: «o la conferma» sono soppresse;
- c) *al primo periodo le parole da:* «della facoltà del figlio» *fino a:* «del citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983» *sono soppresse;* 
  - 3) l'articolo 4 è soppresso.

#### 1.21

# CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

#### 1.22

# CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere l'ultimo periodo.

#### 1.15

# MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE POLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «preferibilmente del personale dei servizi sociali» con le seguenti: «esclusivamente di idoneo personale dei servizi sociali».

#### 1.16

# MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE POLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire la parola: «preferibilmente» con la seguente: «esclusivamente».

#### 1.17

#### **LUMIA**

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo sostituire le parole:* «L'istanza può essere presentata, per una sola volta,» *con le seguenti:* «L'istanza è presentata»;
- b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'istanza di accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici può essere rinnovata, dai soggetti legittimati, anche ripetutamente, decorsi almeno tre anni dalla presentazione della precedente istanza. Il tribunale per i minorenni, accertata riservatamente l'esistenza in vita della madre che ha confermato la volontà di non voler essere nominata, dichiara l'istanza irricevibile. A seguito della morte della madre, il tribunale per i minorenni consente, ai soggetti legittimati che hanno presentato l'istanza, l'accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici».

#### 1.23

# CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sopprimere l'ultimo periodo e sopprimere il capoverso «7-ter».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti», con le seguenti: «è inserito il seguente».

# Art. 2

# 2.1

# FASIOLO, CUCCA, DLGIORGI, DALLA ZUANNA, FAVERO, LEPRI, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sopprimere l'articolo.

#### 2.2

DI GIORGI, CUCCA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, LEPRI,

# MOSCARDELLI, SAGGESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. ? 1. All'articolo 93 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";
  - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- "3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre"».

2.3

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. Al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili"».

Art. 3

3.1

SAGGESE, CUCCA, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, LEPRI, MOSCARDELLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

3.3

SAGGESE, LEPRI, CUCCA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FATTORINI, FASIOLO, FAVERO, MOSCARDELLI, ORRÙ

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. ? (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- 3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «o di confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio la dichiarazione di non voler essere nominata»;
  - b) sopprimere le parole: «o la conferma»;
  - c) sostituire le parole: «intenda mantenere», con le seguenti: «abbia mantenuto».

#### 3.4

# CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

# 3.5

# CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li», con le seguenti: «le informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili e le».

#### Art 4

#### 4.1

EAVERO, CUCCA, PAGLIARI, DLGIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, SAGGESE

Sopprimere l'articolo.

#### 4.2

#### **MAURIZIO ROMANI**

Sopprimere l'articolo.

#### 4.3

EAVERO, CUCCA, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, FASIOLO, LEPRI, MOSCARDELLI, ORRÙ, SAGGESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 4. ? (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative). ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.
- 2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinario».

# 4.4

PUGLISI, FILIPPIN, LO GIUDICE, MATURANI, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, FASIOLO, ELENA FERRARA, MATTESINI, MIRABELLI, PUPPATO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, VALENTINI, VERDUCCI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

#### 4.5

# **LUMIA**

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

4.6

# MUSSINI, BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, DE POLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono definite le modalità», inserire le seguenti: «della campagna informativa nonché».

Conseguentemente, dopo le parole: «al fine di garantirne» inserire le seguenti: «un'efficace informazione e».

4.7

# CALIENDO, PALMA

*Al comma 2, sostituire le parole:* «lettera c)» con le seguenti: «lettera d)».

4.8

# CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. <u>1628</u> Art. 1

1.1

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Sopprimere l'articolo.

1.2

#### **MUSSINI**

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). ? I. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, anteponendo fra i due il cognome della madre.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, anteponendo fra i due il cognome della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancata dichiarazione, al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

Art. 2. - (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo

genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo l 43-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo l43-*quater*, quarto comma".

- Art. 3. (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
- "Art. 299. (Cognome dell'adottato). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.
- 2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».
- Art. 4. (Cognome del figlio maggiorenne). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
- 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.
- 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

Conseguentemente gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi e all'articolo 7, comma 3 le parole: «sia aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «sia anteposto».

#### 1.3

#### **MUSSINI**

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

- «Art. 1. (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). ? I. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
- "Art. 143-quater. (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, secondo l'ordine dichiarato dai genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, indicando altresì l'ordine di attribuzione.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

- Art. 2. (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
- "Art. 262. (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al

cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma".

- Art. 3. (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
- "Art. 299. (Cognome dell'adottato). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.
- 2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile".
- Art. 4. (Cognome del figlio maggiorenne). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni. Conseguentemente gli articoli, 2, 3 e 4 sono soppressi".

#### 1.4

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I del codice civile è inserita la sezione III bis - Del cognome coniugale.

Dopo l'articolo 105 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 105-bis (Scelta del cognome coniugale).

I coniugi, all'atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome coniugale composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie.

In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in ordine alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome.

Art. 105-ter (Sorte del cognome coniugale)

I coniugi mantengono il cognome coniugale per tutta la durata del matrimonio.

La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedovile.

Art. 105-quater (Trasmissione del cognome coniugale ai figli)

Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.

Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale il solo cognome del marito o il solo

cognome della moglie, i figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome dell'altro genitore, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.»

3. L'articolo 143-bis del codice civile è abrogato."

#### 1.5

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI, PARENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-quateri (Cognome del figlio nato nel matrimonio). - Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo".

#### 1.6

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

All'articolo, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? I coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile che il cognome che sarà attribuito ai figli sarà composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie».

# 1.7

#### **CIRINNÀ**

Al comma 1, capoverso «143-quater», sostituire il secondo comma, con il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti prima il cognome materno e dopo quello paterno».

# 1.8

#### **MALAN**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole: «sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «è attribuito il cognome del padre».

# 1.9

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole da: «i cognomi» fino alla fine del comma con le seguenti: «in ordine alfabetico i cognomi di entrambi i genitori ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome».

# 1.10

# **MALAN**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole: «i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «, nell'ordine, il cognome del padre e il cognome della madre».

#### 1.11

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il terzo comma.

1.12

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.13

#### **MALAN**

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.14

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 143-quater», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».

1.15

#### **MALAN**

*Al comma 1, capoverso* «Art. 143-*quater*», *quarto comma, sostituire le parole:* «può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta», *con le seguenti:* «o che abbia un cognome composto può scegliere di trasmettere al figlio un solo cognome ovvero solo una parte del proprio cognome».

1.0.1

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 237

del codice civile in materia di possesso di stato)

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 237.

(Fatti costitutivi del possesso di stato)

Il possesso di stato risulta dalla concorrenza dei seguenti fatti:

- ? che i genitori abbiano trattato la persona come figlio ed abbiano provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- ? che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- ? che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia"».

Art. 2

2.1

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile,

in materia di cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262.

(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

- 1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
- 2. I genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato al di fuori del matrimonio possono attribuirgli i cognomi di entrambi ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome. In caso di mancata scelta, si applica il criterio dell'ordine alfabetico.
- 3. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il primo cognome di questo si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del

figlio. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

- 4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.
- 5. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, questi avranno il medesimo cognome attribuito al primogenito, ferma la facoltà prevista dall'articolo 105-quater"».

#### 2.2

#### **MALAN**

Al comma 1, capoverso «Art. 262», primo comma, sostituire le parole: «da entrambi i genitori», con le seguenti: «dal padre e dalla madre».

#### 2.3

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, capoverso «Art. 262», terzo comma, secondo periodo sostituire le parole: «del genitore», con le seguenti: «di entrambi genitori» e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori si applica l'articolo 250, comma 4 del codice civile».

#### 2.4

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 262», sopprimere l'ultimo comma.

Art. 3

#### 3.1

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

- 1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
- 2. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo. L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.
- 3. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143quater.
- 4. L'adottato di età superiore ai 14 anni può dichiarare la volontà di mantenere il solo proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante"».

# 3.2

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 299» con il seguente: «Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

- 1. L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome.
- 2. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi.
- 3. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume il cognome coniugale».

# 3.3

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 299», *sostituire il primo comma con il seguente:* «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere».

3.4

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 299», *sostituire il primo comma con il seguente:* «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome».

3.5

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi».

3.6

#### **MALAN**

Al capoverso «Art. 299», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.7

# CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

*Al comma 2, capoverso, sopprimere il seguente comma:* «All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile».

Art. 4

4.1

# **CIRINNÀ**

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

- «2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla presente legge, i genitori, anche adottivi, di figlio minorenne nato precedentemente all'entrata in vigore dello stesso regolamento, con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, possono chiedere per il figlio l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, previo consenso, reso con la stessa formalità, del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. L'ufficiale dello stato civile procede all'annotazione nell'atto di nascita.
- 3. La richiesta di cui al comma precedente può essere avanzata da un solo genitore nel caso l'altro non sia più in vita.
- 4. Se dagli stessi genitori sono nati più figli, la richiesta dell'aggiunta del cognome materno deve riguardare contestualmente tutti i medesimi.
- 5. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
- 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, non si applicano le disposizioni previste dal Titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

4.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

# **CIRINNÀ**

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

5.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

*Al comma 1, dopo le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396», *inserire le seguenti:* «e alla disciplina in materia di trascrizione immobiliare e iscrizioni ipotecarie contenute nel libro VI del codice civile e nella legge 27 febbraio 1985, n. 52».

Art. 7

# 7.1

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « In caso di più figli nati o adottati, la domanda di cui al presente comma è presentata contestualmente per tutti i medesimi».

#### 7.0.1

# LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

# 1.3.2.1.10. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 384 (pom.) del 16/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017 384<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDI' 17 MAGGIO E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA PER GIOVEDI' 18 MAGGIO

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede al Presidente D'Ascola di sconvocare possibilmente la seduta già prevista per domani sera alle 19 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea per la trattazione del disegno di legge n. 2134 in materia di codice antimafia.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u>, previo assenso dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dispone la sconvocazione della seduta già convocata per domani alle ore 19 e la convocazione di un'ulteriore seduta della Commissione, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 8,30 di giovedì 18 maggio.

SULL'INVITO DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE ANTIMAFIA RIVOLTO A DUE COMMISSARI A RITIRARSI DAI LAVORI PERCHE' SOTTOPOSTI AD INDAGINE

Il senatore GIOVANARDI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)) ritiene doveroso comunicare alla Commissione che, ancora una volta, si è consumata una nuova querelle relativa all'avviso di garanzia di cui è stato destinatario in ordine alle presunte pressioni che egli stesso avrebbe esercitato nei confronti di alcuni prefetti, in merito alle problematiche connesse con il rilascio delle interdittive antimafia. Ricorda, infatti, di aver appreso dai giornali che l'Ufficio di Presidenza della Commissione bicamerale antimafia gli ha rivolto un esplicito invito - peraltro rivolto anche al deputato Riccardo Nuti (autosospeso dal Movimento 5 Stelle in quanto sotto inchiesta a Palermo per la vicenda delle firme false sulle liste alle elezioni amministrative) - a ritirarsi dai lavori della Commissione medesima in quanto indagati. In linea di principio contesta la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza dell'antimafia nei suoi confronti in quanto semplicemente indagato - e quindi neppure rinviato a giudizio - per di più per opinioni espresse costantemente nell'esercizio della propria attività di parlamentare, anche mediante atti del sindacato ispettivo. Inoltre giudica palesemente contraddittorio il fatto che un simile invito a non partecipare ai lavori della Commissione antimafia non sia stato rivolto anche ai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli, vicepresidenti della stessa Commissione antimafia e appartenenti al Partito democratico, nei confronti dei quali la Giunta delle autorizzazioni a procedere si è pronunciata in queste ore proprio perché indagati, a loro volta, per presunte diffamazioni collegate a dichiarazioni rese dagli stessi nell'ambito delle loro attività di componenti della Commissione antimafia.

Il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*) osserva che nessun parlamentare può accettare un invito di siffatto tipo, in quanto è inammissibile che non si possa partecipare alle attività degli organi parlamentari per il solo fatto di essere iscritti nel registro delle notizie di reato.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) precisa che il deputato Nuti non è più membro del Movimento 5 Stelle ma è iscritto al Gruppo Misto; in ogni caso i fatti di cui è accusato il senator Giovanardi sono gravi al punto che è più che mai ragionevole ed opportuno l'invito rivolto a quest'ultimo di non partecipare alle seduta della Commissione antimafia.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ritiene singolare che in Commissione giustizia si debba discutere dei fatti in questione. Tuttavia non gli sembra inopportuno ribadire - dopo le dichiarazioni del senatore Giarrusso - che il procedimento nei confronti del senatore Giovanardi è palesemente in una fase nella quale non possono essere dati per scontati fatti che scontati non sono; nel caso di specie i colloqui tra il senatore Giovanardi e alcuni prefetti in materia di rilascio delle interdittive non significano affatto che lo stesso senatore Giovanardi abbia potuto esercitare delle pressioni o minacce, ma solo che quest'ultimo ha evidentemente sostenuto le proprie ragioni di critica alle modalità con cui veniva applicata la normativa vigente in materia.

IN SEDE REFERENTE

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, che sono stati presentati al disegno di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti si danno per illustrati. Si passa quindi ai pareri della relatrice, senatrice Capacchione, e del rappresentante del Governo sugli emendamenti medesimi.

La RELATRICE raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1, mentre formula un parere contrario per gli emendamenti 2.2 e 3.1. Quindi ritira l'emendamento 3.2. Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione degli emendamenti a sua firma 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3, ritira l'emendamento a propria firma 3.5 mentre formula un parere contrario per gli emendamenti 3.4 e 8.1.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, esprime pareri conformi a quello della relatrice.

Si passa dunque alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, il presidente <u>D'ASCOLA</u> mette in votazione l'emendamento 2.1 che risulta approvato.

Essendo assorbito l'emendamento 2.2, il presidente D'Ascola dichiara decaduto l'emendamento 3.1, in assenza del proponente.

Dopo che risulta approvato l'emendamento 3.3, viene respinto l'emendamento 3.4.

Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, mentre risulta respinto l'emendamento 8.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2093, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente D'ASCOLA comunica che la relatrice, senatrice Fillippin, ha presentato la proposta di

stralcio S1.1, pubblicata in allegato al resoconto, volta a stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6 del disegno di legge in titolo. Tuttavia fa presente che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, il Senato può discutere e deliberare in ordine al disegno di legge medesimo solo limitatamente alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Conseguentemente la proposta di stralcio deve essere ritenuta inammissibile in riferimento ad articoli del disegno di legge già conformemente approvati dai due rami del Parlamento. Pertanto dichiara inammissibile la proposta in esame in ordine all'articolo 4 del disegno di legge n. 1119-B.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) a nome del Gruppo di Forza Italia preannuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio testé presentata dalla relatrice, per la parti dichiarate ammissibili, in quanto questa impedisce di disciplinare organicamente la materia della diffamazione a mezzo stampa. Infatti, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe assai scarno il contenuto del disegno di legge al punto che sarebbe anche irragionevole una sua approvazione da parte di questo ramo del Parlamento.

Il senatore <u>BUCCARELLA</u> (*M5S*) esprime perplessità analoghe a quelle già manifestate dal senatore Caliendo ed invita la relatrice e tutta la maggioranza a desistere dalla presentazione della predetta proposta di stralcio, in quanto il Parlamento non può in questa legislatura mancare l'occasione storica di portare a compimento una riforma organica della materia della diffamazione a mezzo stampa.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - pur comprendendo le ragioni politiche sottese alla proposta di stralcio in questione che, evidentemente, si sostanziano in un mancato accordo all'interno della maggioranza rispetto al testo approvato in prima lettura da questo stesso ramo del Parlamento - ritiene che sarebbe irrisorio intervenire solo su alcune questioni *a latere* della materia in esame, come le liti temerarie, senza fornire ai cittadini una adeguata tutela in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), replicando alle osservazioni, precisa che in via generale la proposta di stralcio, come previsto dall'articolo 101 del Regolamento, non comporta il rigetto di determinate disposizioni di un disegno di legge ma consente che la Commissione possa riflettere ulteriormente su alcune parti del disegno di legge, proseguendone l'esame con rifermenti alle parti restanti. Precisa inoltre che la proposta di stralcio da lei stessa presentata trova giustificazione nel fatto che dall'esame parlamentare fin qui svolto non deriva nel testo in esame un soddisfacente equilibrio tra gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in ordine al rapporto tra rettifica e querela per diffamazione.

Il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*) ribadisce il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sulla proposta di stralcio in esame, ricordando inoltre che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo contengono disposizioni già approvate nelle precedenti legislature in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La senatrice <u>CAPACCHIONE</u> (*PD*) precisa che l'attuale processo per diffamazione appare più garantista rispetto a quello proposto dal disegno di legge e che il tema della diffamazione e della rettifica non possono essere scissi da quello della disciplina dei social network. Pertanto ritiene ragionevole approvare la proposta di stralcio testé illustrata dalla relatrice.

Dopo che è stato verificato il prescritto numero di senatori, il presidente <u>D'ASCOLA</u> mette in votazione la proposta di stralcio S1.1 - limitatamente alla parte dichiarata ammissibile - che risulta approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti relativi agli articoli oggetto dello stralcio.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Prende avvio la fase dell'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 10 maggio scorso.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), in sede di illustrazione delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo parlamentare, svolge alcune premesse di carattere metodologico sul contenuto del disegno di legge in titolo, che a suo avviso estende in maniera eccessiva l'ambito di applicazione dell'intervento normativo che si è reso necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016. A tale proposito non ritiene che l'introduzione di una disciplina in materia di cognome dei figli così ampia ed estesa rappresenti una esigenza urgente ed indifferibile, né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista sociale. Esprime più nello specifico serie perplessità sulle proposte emendative che, in caso di mancato accordo tra i genitori, sono volte ad attribuire al figlio il cognome materno prima di quello paterno. Tale proposte, infatti, non sembrano poter risolvere i problemi di incostituzionalità sollevati dalla sentenza della Corte testé citata. Ritiene invece assolutamente condivisibili le proposte emendative che, come l'emendamento 1.14 a prima firma del senatore Lumia, prevedono che il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmetta al proprio figlio solo il primo cognome. Tale proposta infatti preserva l'esigenza a suo avviso assolutamente necessaria di assicurare certezza ai rapporti giuridici e la conservazione dell'identità dei soggetti interessati, garantendo anche alle successive generazioni una chiara trasmissione del cognome familiare. Sottolinea altresì come la scelta del cognome dei figli debba essere lasciata all'autonoma determinazione dei nubendi, che andrebbe formalizzata nel corso della celebrazione del matrimonio e non già in un momento ad essa successivo, analogamente a quanto avviene per la scelta del regime patrimoniale dei coniugi. In caso di mancato accordo, andrebbe poi individuato un criterio chiaro, come può essere quello del primo cognome in ordine alfabetico. Ritiene inoltre altamente inopportuno

che il figlio, quantunque maggiorenne, possa modificare il proprio cognome, potendo tutt'al più aggiungere un secondo cognome a quello precedentemente attribuitogli dai genitori. I medesimi criteri dovrebbero valere anche per i figli nati fuori dal matrimonio e per gli adottati.

In conclusione, ritiene che sia possibile raggiungere un accordo in Commissione su un testo condiviso, a patto che vengano effettuati interventi minimali alla normativa attualmente in vigore. Qualora invece si ritenesse di mantenere l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, come approvato dall'altro ramo del Parlamento, preannuncia fin d'ora che il proprio Gruppo parlamentare utilizzerà tutti gli strumenti regolamentari a disposizione per contrastarne l'approvazione.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)) esprime condivisione per le criticità emerse durante il dibattito e dichiara che l'intervento in oggetto è volto a regolamentare un numero esiguo e pressoché irrilevante di situazioni di conflitto, sulle quali peraltro la normativa vigente già oggi consente di rivolgersi al Prefetto al fine di attribuire ai figli il cognome materno, anziché quello paterno. Ritiene altamente scorretto abbandonare una tradizione giuridica ampiamente consolidata e profondamente radicata nella coscienza sociale. Le scelte adottate con il disegno di legge in titolo, come approvato dalla Camera, oltre a poter incidere negativamente sull'equilibrio psicologico e personale del figlio, rischiano di creare profonda incertezza sui criteri di scelta e trasmissione del cognome dei figli, che si aggravano con il passare delle generazioni. Esprime analoghe gravi perplessità rispetto alla scelta di adottare, in caso di mancato accordo tra i genitori, il criterio alfabetico in quanto così facendo alcuni cognomi (segnatamente quelli che iniziano con le ultime lettere dell'alfabeto) rischiano di estinguersi.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) dichiara di aderire alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma, pur ritenendo opportuno svolgere alcune precisazioni. Ferma restando la necessità di non modificare la scelta del cognome dei figli dopo la loro nascita, ritiene altresì essenziale approfondire meglio le modalità di scelta del cognome, in quanto un'eventuale applicazione analogica della disciplina sulla scelta del regime patrimoniale dei coniugi potrebbe determinare gravi problemi di certezza del diritto, considerato che il regime patrimoniale può essere sempre modificato nel corso del rapporto matrimoniale previo accordo dei coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2093

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 3.

2.2

**MALAN** 

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* "non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Peraltro"

Art. 3

#### 3.1

#### **PETRAGLIA**

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole: "e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati", con le seguenti: "nominati dal Presidente del Senato della Repubblica" e sopprimere le parole "costituito in almeno un ramo del Parlamento";

al comma 2 sostituire le parole: "I Presidenti delle Camere assicurano" con le seguenti: "Il Presidente del Senato della Repubblica assicura";

al comma 3 sostituire le parole: "di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento" con le seguenti: "dal Presidente del Senato della Repubblica tra i membri del Senato,".

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole "per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati" con le seguenti "a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica".

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole "alle Camere" con le seguenti "al Senato della Repubblica".

3.2

#### LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

#### 3.3

#### LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

- «3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
- 3-bis. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- 3-ter. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3-bis, ultimo periodo.».

#### 3.4

#### **MALAN**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. "La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari".

# 3.5

#### LA RELATRICE

Sopprimere il comma 4.

Art. 5

# **5.1**

# LA RELATRICE

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.»

5.2

#### LA RELATRICE

Sostituire il secondo comma con il seguente: «Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».

5.3

# LA RELATRICE

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 8

8.1

# BOTTICI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire le parole "entro dodici mesi dalla sua costituzione" con le seguenti: "entro la fine della XVII Legislatura"

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119-B

**S1.1** 

#### LA RELATRICE

Stralciare gli articoli 1,2,4 e 6.

# 1.3.2.1.11. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017 397<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) prende la parola soffermandosi su un articolo recentemente pubblicato su "Il fatto quotidiano" in data 18 giugno 2017, nel quale si muovono gravi accuse nei confronti del suo operato per il fatto di aver egli espresso perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 2566, riportando anche stralci della discussione in Commissione. Ritiene che non sia questo il modo di fare politica e che non sia questo il modo di fare informazione. Il confronto che si sta svolgendo in Commissione è tutto fondato sull'analisi degli elementi di criticità che a suo avviso affliggono il disegno di legge. Viene sostenuto falsamente che si vuole nascondere la realtà sotto un tappeto, ma in realtà è vero esattamente il contrario: la sua contrarietà su alcune parti del disegno di legge n. 2566 è stata espressa con convinzione ed alla luce del sole. Con la relatrice, senatrice Ginetti - nei cui confronti esprime la massima stima - si è svolto un confronto vero per cercare di migliorare il testo e

trovare un punto di convergenza il più possibile condiviso. Esprime profondo rammarico anche per il fatto che altri componenti della Commissione sono stati chiamati in causa dall'articolo in oggetto - i senatori Caliendo, Mineo e Lumia - solo per aver riconosciuto la gravità dei problemi da lui sollevati. Ribadisce infine quanto più volte sostenuto, ovverosia che l'attuale normativa consente tempi, per quanto riguarda la procedura di nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, che non sono affatto lunghi e, in secondo luogo, che l'estensione eccessiva dell'ambito di applicazione della procedibilità d'ufficio, anche nelle ipotesi di atti sessuali tra minorenni, può determinare un impatto negativo nei confronti delle vittime, qualora si decidesse di eliminare qualsiasi margine di valutazione in capo ai genitori in ordine alla scelta di instaurazione del procedimento penale. Annuncia fin d'ora che qualora il testo non venisse modificato la sua azione sarà molto determinata e non verrà annacquata da ridicoli tentativi ed oscure manovre giornalistiche.

La senatrice GINETTI (*PD*) conferma che il confronto in Commissione è stato ispirato alla massima serietà e pacatezza. Ricorda che inizialmente era stata da lei presentata una proposta emendativa (1.100), con la quale si prevedeva la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale - recante atti sessuali con minorenne - commesso da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali fossero compiuti in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità. Questo al fine di venire incontro a taluni rilievi critici emersi durante l'esame. Successivamente ella ha deciso di ritirare l'emendamento, pur nella consapevolezza di alcuni profili problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 2566, ritenendo preferibile mantenere il testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Conferma pertanto la propria contrarietà nei confronti di tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase di illustrazione degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il <u>PRESIDENTE</u> dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende la parola il senatore <u>ALBERTINI</u> (*AP-CpE-NCD*) illustrando la propria proposta emendativa 1.1, con la quale si intende sostituire il commi 1 e 2 dell'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore nella seduta del 20 dicembre 2016 - con l'obiettivo di innalzare in maniera significativamente (da 10.500 euro a 100.000 euro) la cifra massima per la quale viene prevista la detrazione delle spese legali dalle imposte sui redditi nelle ipotesi di sentenza di assoluzione dell'imputato, per ogni singolo processo. La detrazione viene prevista per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva di assoluzione; ove l'imponibile non fosse capiente, nei sopra individuati anni fiscali si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene assolutamente condivisibile l'impostazione sottesa al testo unificato proposto dal relatore, anche tenendo conto della eliminazione del riferimento - inizialmente contenuto nella proposta n. 2153 - alla responsabilità civile dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il <u>PRESIDENTE</u> dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al disegno di legge n. 2683, assunto come testo base nella seduta del 29 marzo.

Interviene la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) la quale, dopo aver espresso grande soddisfazione per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, dà conto degli emendamenti a propria firma che ripropongono alcune parti contenute nel disegno di legge a sua prima firma, n. 2441. Così illustra l'emendamento 1.3 che è volto ad introdurre nel delitto di matrimonio forzato - di cui al nuovo articolo 609-*terdecies* del codice penale - anche l'ipotesi in cui si faccia leva sui precetti religiosi della vittima minorenne. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.8 e 1.9 che disciplinano più nel dettaglio le ipotesi di induzione al viaggio all'estero di ragazza minorenne, finalizzato al matrimonio. Dà conto infine degli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.16.

Il senatore LUMIA (PD) esprime innanzitutto apprezzamento per gli emendamenti presentati dalla relatrice, e, in particolare, per gli emendamenti 1.2 e 1.6, volti, a circoscrivere e a definire meglio la fattispecie delittuosa in esame. Conviene inoltre con la proposta emendativa 1.14 volta a correggere la normativa vigente nel senso di eliminare la diminuzione di pena per i casi si sottrazione di minori, ove il fatto sia commesso a fine di matrimonio (articolo 573, secondo comma del codice penale). Auspica infine che la Commissione possa addivenire alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo al più presto nell'ambito di un'ampia convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) ha chiesto alcune delucidazioni sullo stato

dell'arte in ordine ai disegni di legge in titolo, interviene il senatore LEPRI (*PD*) il quale, in via generale, esprime forti perplessità sul contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, espone a serio rischio la salvaguardia del diritto della madre di mantenere l'anonimato, ove si riconosca nei termini proposti ai figli la possibilità di risalire alle proprie origini.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva che il problema fondamentale sotteso al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati è quello concernente il bilanciamento del diritto della madre a mantenere l'anonimato con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Orbene, il legislatore deve individuare le modalità più opportune per garantire il predetto bilanciamento di diritti, entrambi meritevoli di tutela.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, il legislatore ha già raggiunto un buon equilibrio tra la salvaguardia del diritto all'anonimato della madre e il diritto dei figli a conoscere le proprie origini biologiche, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2013. Ricorda quindi che la Consulta ha richiamato il legislatore a riformare la normativa italiana in materia che, allo stato attuale, non darebbe "alcuna possibilità al figlio adottivo non riconosciuto alla nascita a richiedere accesso alle informazioni identificative sulla sue origine o la reversibilità del segreto"; contestualmente la Corte ha invitato al legislatore ad introdurre opportune cautele per soddisfare le esigenze di segretezza, che sono variabili in ragione delle singole situazioni concrete, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati identificativi. In definitiva occorre partire dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per mettere a punto le modifiche necessarie volte a garantire il bilanciamento dei diritti nei termini sopra indicati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente <u>D'ASCOLA</u> dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che l'esame degli emendamenti era stato interrotto dopo che il relatore, senatore Cucca, aveva espresso solo dei pareri parziali sugli emendamenti medesimi, riservandosi di esprimere in una fase successiva il parere sugli emendamenti che, a vario titolo, sono connessi ai profili finanziari in riferimento ai quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Tuttavia essendo ampiamente decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte della medesima Commissione bilancio, la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti e del testo nel suo complesso.

Avendo il relatore CUCCA (*PD*) manifestato perplessità sull'opportunità di non attendere il parere della Commissione bilancio, il presidente D'ASCOLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2153, 2259

G/2153-2259 NT/1/2

PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

premesso che:

il presente Disegno di Legge è volto ad «introdurre nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta», affinché sul cittadino sottoposto a procedimento penale, in caso di palese innocenza, non gravino le spese di giudizio da lui sopportate in aggiunta alle suddette traversie giudiziarie;

situazioni risultano essersi verificate in alcuni casi di procedimenti contabili riguardanti Amministratori Pubblici chiamati in giudizio dalla Corte dei Conti per presunti danni erariali a carico degli Enti Locali presso i quali prestavano la loro attività;

a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno ipotizzato le Amministrazioni interessate, in coerenza con una prassi sempre applicata prima dell'entrata in vigore della legge n. 639 del 1996, hanno provveduto a liquidare agli Amministratori chiamati in causa le spese legali sostenute;

successivamente, tuttavia, modificando le decisioni assunte in sede di autotutela, le amministrazioni hanno richiesto la restituzione delle suddette somme, adducendo quale motivazione il fatto che il riconoscimento del diritto al rimborso dovesse valere unicamente per gli Amministratori assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 639 del 1996. Numerosi contenziosi sono stati instaurati per correggere tale iniqua impostazione;

considerato che:

la legge n. 639 del 1996 prevede che il rimborso delle spese legali competa non soltanto agli Amministratori sottoposti a giudizio contabile e assolti per non aver prodotto danno erariale, ma anche a coloro il cui procedimento si concluda con la condanna per danno lieve commesso senza dolo;

risulta palese la disparità di trattamento determinatasi a danno di tutti quegli Amministratori che, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, si vedono negato il diritto al rimborso delle spese legali rispetto ad altri Amministratori che godono di tale diritto nonostante una condanna per accertato danno erariale;

è necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento introducendo una norma di civiltà giuridica che ribadisca il principio dell'uguaglianza dei diritti garantiti ai cittadini, prevedendo che l'Amministratore sottoposto a procedimenti contabili ne Il 'esercizio della sua funzione pubblica, che non abbia prodotto danno alla pubblica amministrazione, non possa essere danneggiato e penalizzato a causa del carico delle spese legali sostenute per difendersi in sede giudiziaria;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di introdurre, attraverso successivi provvedimenti normativi, una norma di correzione dell'evidente distorsione ai danni di Amministratori Pubblici, ai quali non può essere negato il diritto al rimborso di spese legali sostenute in procedimenti contabili da cui sono stati assolti con formula piena;

a tener conto del fatto che il riconoscimento di tale diritto non comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione, essendo già avvenuta l'erogazione delle

spese documentate, e, inoltre, non riguardando i contenziosi attualmente aperti una richiesta di rimborso da parte degli *ex* Amministratori, bensì richieste da parte degli Enti interessati a rientrare in possesso delle somme già erogate.

#### G/2153-2259 NT/2/2

#### **MANDELLI**

Il Senato.

in sede di discussione del testo unificato recante «Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali»,

premesso che:

il testo unificato in esame al comma 1 dispone che l'imputato assolto possa detrarre dalle imposte dei redditi le spese legali sostenute per la difesa, fino alla concorrenza di 10.500 euro, mentre il successivo comma 2 prevede che la detrazione sia ripartita in 3 quote annuali;

il limite di euro 10.500 detraibile è assolutamente inadeguato per far fronte alle spese difensive nell'ambito di un processo;

sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento del succitato limite di detrazione delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione dell'imputato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elevare il suddetto limite di detrazione in linea con quanto previsto in altri Paesi europei.

Art. 1

#### 1.1

#### **ALBERTINI**

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle dichiarazioni dei redditi, in sottrazione agli importi da corrispondere alla Agenzia delle entrate, per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva d'innocenza, le spese legali sostenute, fino ad un massimale di 100.000 euro (centomila euro), per ogni singolo processo. Ove l'imponibile, nei sopra individuati anni fiscali, non fosse capiente, per tale detrazione, si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale».

#### 1.2

#### **FUCKSIA, CERONI, PELINO**

*Al comma 1, dopo le parole:* «con sentenza definitiva» *inserire le seguenti*: «da tutti i capi di imputazione».

#### 1.3

#### CALIENDO, RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa», *con le seguenti:* «può richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa o detrarle dalle imposte sui redditi».

#### 1.4

#### **MANDELLI**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche

e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1,3 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

*a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti in mutui e in prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

*c)* procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

#### 1.5

#### **MANDELLI**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «fino alla concorrenza di euro 10.500.» *con le seguenti:* «fino alla concorrenza di 150.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle

spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1 miliardo di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

*a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

#### MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «10.500» con le seguenti: «15.000».

1.7

**FUCKSIA, CERONI, PELINO** 

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.500» con le seguenti: «3.500 per grado di giudizio».

1.8

#### **FUCKSIA, CERONI, PELINO**

Al comma 1, dopo le parole: «di euro 10.500» aggiungere le seguenti: «per grado di giudizio».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «pari a euro 36.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018».

1.9

#### FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere l seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 72.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.10

#### FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 7.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.11

#### FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.12

#### XVII Legislatura

#### **CALIENDO**, RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «La detrazione» con le seguenti: «Il rimborso o la detrazione».

#### 1.13

#### **CALIENDO**, RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole:* «La detrazione deve essere giustificata con fattura», *con le seguenti:* «La richiesta di rimborso o la detrazione deve essere giustificata da fatture».

#### 1.14

#### FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

*Al comma 3, sopprimere le parole:* «, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati».

#### 1.15

#### FUCKSIA, CERONI, PELINO, MASTRANGELI

*Al comma 3, dopo le parole:* «Consiglio dell'ordine degli avvocati» *aggiungere le seguenti:* «reso a titolo gratuito».

#### 1.16

#### MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le spese sostenute per tale parere, anch'esse detraibili, non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui al comma 1».

#### 1.17

#### **CALIENDO**, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

#### 1.18

#### PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, all'articolo 3, comma 2-bis aggiungere in fine le seguenti parole: "anche per le sentenze emesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

#### 1.19

#### GIOVANARDI, MARIO FERRARA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e/o qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

#### 1.20

#### **CALIENDO**, RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 900 milioni di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i, trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

- *a)* impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- *c)* procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

#### 1.21

#### **CALIENDO**, RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2683

Art. 1

#### 1.1

#### CALIENDO, PALMA, MALAN

*Al comma 1, capoverso* «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

#### 1.2

#### LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» sostituire le parole: «o di relazione domestica» con le seguenti: «, di relazione domestica o approfittando di una condizione di vulnerabilità».

#### 1.3

#### STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 609-terdecies», dopo la parola: «domestica» inserire le parole: «o facendo leva su precetti religiosi».

#### 1.4

#### CALIENDO, PALMA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «con sé o con terzi».

#### 1.5

#### CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «anche in un Paese estero».

#### 1.6

#### LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» dopo le parole: «da cui derivano» inserire le seguenti: «di fatto».

#### 1.7

#### LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «o dell'unione civile».

#### 1.8

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies. 1. ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

#### e conseguentemente

capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1»;

#### e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».

#### 1.9

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies.1? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

#### 1.10

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1».

#### 1.11

#### CALIENDO, PALMA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», al primo comma, sostituire le parole: «da parenti o affini entro il quarto grado» con le seguenti: «dai prossimi congiunti».

#### 1.12

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di minore,».

#### 1.13

#### CALIENDO, PALMA, MALAN

*Al comma 1, capoverso* «Art. 609-quindecies», sopprimere la lettera d).

#### 1.14

#### LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole: "è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;" sono soppresse.».

#### 1.15

#### LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: "609-undecies" sono inserite le seguenti: "609-terdecies e 609-quaterdecies"».

#### 1.16

#### STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».

#### Art. 2

#### 2.1

#### MUSSINI, BENCINI, VACCIANO

Sopprimere l'articolo.

#### 2.2

#### **DE PETRIS**

Sopprimere l'articolo.

2.3

MUSSINI, BENCINI, VACCIANO

Sopprimere il comma 3.

2.4

**DE PETRIS** 

Sopprimere il comma 3.

# 1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 431 (pom.) del 31/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
431ª Seduta

Presidenza del Presidente D'ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (n. 437)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore, senatore CUCCA (PD), illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni - pubblicato in allegato - sullo schema di decreto in titolo.

Si apre dunque una discussione, nella quale prendono la parola il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) - il quale esprime perplessità sul meccanismo di test a risposta multipla disciplinato dallo schema di decreto ministeriale in oggetto - il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - il quale dichiara di condividere l'impostazione di fondo sottesa allo schema di parere proposto dal relatore, pur riconoscendo l'opportunità di valutare taluni rilievi sollevati sullo schema di decreto ministeriale in oggetto dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento al meccanismo del silenzio rigetto accolto

dall'articolo 2, comma 3 dello schema, nonché dal Consiglio nazionale forense, con particolare riferimento ai contenuti del corso di formazione di cui all'articolo 3 dello schema - il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) - che si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di costi dei corsi di formazione e borse di studio - nonché il senatore LUMIA (*PD*) - il quale propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter approfondire i rilievi testé sollevati nella seduta in corso

Dopo un breve intervento di replica del senatore <u>CUCCA</u> (*PD*), che dichiara di non essere contrario a quest'ultima proposta, il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

(2864) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, approvato dalla Camera dei deputati

(514) DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale

(646) GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

(1046) MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale

(2632) LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno, pubblicati nella seduta del 17 ottobre 2017 e riferiti al disegno di legge n. 2864, approvato dalla Camera dei deputati e assunto come testo base nella seduta del 19 settembre.

Il relatore, senatore CUCCA (*PD*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2864, ad eccezione dell'emendamento 1.7 (testo 2) sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2864/1/2.

Il ministro FINOCCHIARO e il sottosegretario MIGLIORE esprimono parere conforme a quello del relatore.

Prende la parola il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) per ribadire le proprie perplessità

sull'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2864, perplessità più volte espresse nel corso dell'esame. Si limita in questa sede a sottolineare, a mero titolo esemplificativo, le perplessità derivanti dall'ambigua formulazione di cui all'articolo 518-*decies* del codice penale - come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2864 - che punisce penalmente chi commette danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni culturali o paesaggistici anche se in assenza di dolo ed a solo titolo di colpa. Allo stesso tempo, prendendo atto delle aperture che si sono registrate da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo - ed in particolare del parere favorevole espresso sull'emendamento a propria firma 1.7 (testo 2), con il quale si sopprime il capoverso articolo 518-*sexies* in materia di illecita detenzione di beni culturali, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2864 - ritira tutti gli altri emendamenti a propria firma.

Il presidente D'ASCOLA precisa che già oggi la disciplina codicistica sanziona penalmente in via contravvenzionale chi, anche colposamente, distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Sottolinea quindi come nell'impianto del disegno di legge già approvato dalla Camera, così come nelle disposizioni vigenti, la sanzione penale trovi la sua giustificazione nella violazione degli obblighi di custodia e diligenza legislativamente prescritti a tutela del patrimonio culturale.

Il ministro FINOCCHIARO, condividendo pienamente le considerazioni testé svolte dal Presidente, dichiara che l'obiettivo perseguito con il disegno di legge n. 2864 è proprio quello di tutelare il patrimonio culturale, anche qualora si tratti di beni culturali di proprietà o in possesso di privati.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), prendendo favorevolmente atto delle aperture registrate nella seduta odierna da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo, ritira gli emendamenti a propria firma, ad eccezione dell'emendamento 1.3, volto a precisare l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 2864 individuando la nozione penalistica di "beni culturali" attraverso un espresso rinvio al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Tale proposta si giustifica alla luce dell'esigenza di assicurare una maggiore determinatezza e tassatività della sanzione penale, in ossequio al principio di legalità di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, eliminando qualsiasi possibile dubbio interpretativo al riguardo.

Il ministro FINOCCHIARO, pur comprendendo il significato delle obiezioni testé sollevate dal senatore Caliendo, tiene a precisare, da un lato, che la nozione di bene culturale non potrà che essere ricavata dalle norme che, nell'ordinamento, definiscono appunto tale nozione e, dall'altro, che l'espresso rinvio al decreto legislativo n. 42 del 2004 - che potrebbe essere abrogato e sostituito da un altro atto normativo in qualsiasi momento - implicherebbe per ciò stesso possibili criticità.

Dopo che l'ordine del giorno G/2864/1/2 è stato accolto, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.3 viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 1.7 (testo 2) viene, invece, posto ai voti e approvato.

Sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.14 e 1.24, fatti propri dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*).

Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o comunque dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi

proponenti.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2864, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, a richiedere lo svolgimento della relazione orale ed a proporre l'assorbimento nel medesimo degli altri disegni di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli - e delle petizioni nn. 785, 942, 1093, 1342 e 1493 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore, senatore LO GIUDICE (*PD*), esprime in premessa vivo apprezzamento per gli spunti emersi nel corso delle audizioni e per talune proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1628, come approvato dalla Camera dei deputati. Ciò nonostante, in considerazione dell'estremo rilievo dell'intervento normativo in oggetto, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico, come messo in evidenza anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016, e della necessità che esso possa essere approvato entro la fine della legislatura, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti pubblicati nella seduta del 10 maggio 2017.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) esprime serie perplessità di metodo e di merito sul disegno di legge n. 1628, come approvato dalla Camera dei deputati. Sotto il primo profilo ritiene che in quest'occasione si è verificata una vera e propria prevaricazione dei diritti dell'opposizione, in

quanto il prosieguo dell'esame del disegno di legge sul cognome dei figli non è stato preventivamente concordato anche con i membri dell'opposizione, i quali hanno responsabilmente partecipato alla seduta odierna con spirito di collaborazione e senza alcun intento ostruzionistico. Sotto il profilo di merito ricorda i numerosi profili di criticità sul testo in esame, puntualmente riscontrati anche nel corso delle audizioni. Ritiene perciò una grave forzatura da parte della maggioranza e del Governo il voler approvare il disegno di legge n. 1628 nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati senza accogliere alcun emendamento proposto.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) per precisare che non si è mai registrata alcuna prevaricazione dei diritti dell'opposizione né da parte della Presidenza, né da parte della maggioranza parlamentare. Ricorda a tale riguardo, che fin dalla seduta precedente, tutti i membri erano stati informalmente messi a conoscenza del fatto che, alla prima occasione utile, si sarebbe proceduto anche con l'esame del disegno di legge n. 1628, che peraltro è stato trasmesso dalla Camera dei deputati ed approvato in prima lettura il 24 settembre 2014 e, quindi, più di tre anni fa.

Il sottosegretario MIGLIORE tiene a precisare che la necessità di approvare, nella fase immediatamente precedente la conclusione di una legislatura, alcuni disegni di legge ritenuti prioritari dalla maggioranza parlamentare e dal Governo corrisponde ad una prassi ampiamente consolidata del sistema parlamentare, come dovrebbe ricordare lo stesso senatore Giovanardi tenuto conto che la legge n. 49 del 2006 - di conversione del decreto legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, meglio nota come legge "Fini Giovanardi" - poi dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, è stata approvata a stretto ridosso della conclusione della XIV legislatura.

Dopo una breve replica del senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) - il quale tiene a sottolineare che l'esempio sollevato dal rappresentante del Governo non si attaglia alla complessa vicenda da lui presa in considerazione, anche perché in questo caso i provvedimenti che vorrebbero essere approvati in quelle che presumibilmente saranno le ultime settimane della legislatura, nonostante le loro evidenti criticità e il carattere divisivo delle misure in essi contenute, sono molteplici e tutti di estremo rilievo tecnico e politico - il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 437

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che lo schema citato mira a realizzare un sistema di verifiche dell?apprendimento di coloro che svolgono il tirocinio per l'accesso alla professione forense che sia ispirato a criteri di omogeneità, come stabilisce l?articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante una costruzione normativa che prevede corsi di preparazione strutturati sulla base di linee guida da una

parte, ed una centralizzazione dei criteri di verifica tramite una Commissione nazionale dall?altra;

#### osservato che:

- le verifiche non possono costituire un succedaneo dell?esame di Stato cui solo ed esclusivamente è rimessa la completa valutazione dell?idoneità dell?aspirante avvocato all?iscrizione all?Albo ed è quindi rispettoso dell?impianto normativo generale prevedere un sistema che non duplichi l?esame di Stato. Tali verifiche peraltro consentono di valutare il profitto del tirocinante al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio che gli permette di accedere all?esame di Stato;
- un sistema di valutazione del profitto del tirocinante affidato esclusivamente a *test* a risposta multipla appare non esattamente rispondente alla verifica della preparazione, sia in relazione ai contenuti formativi definiti "essenziali" dall'articolo 43, comma 2, lettera b), della citata legge n. 247/2012 (linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale e tecnica di ricerca), sia soprattutto in relazione alla dimostrazione degli obiettivi di apprendimento delineati dalla medesima legge, attraverso l'indicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 46, comma 6 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione).
- Attraverso il *test* a risposta multipla è possibile verificare una preparazione nozionistica del candidato in riferimento agli istituti (sostanziali e/o processuali) dei numerosi insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica, ma difficilmente esprimere una valutazione in relazione alla capacità del praticante di redigere atti e pareri, o fornire informazioni utili ad una verifica sul suo apprendimento del linguaggio giuridico nonché delle tecniche di ricerca delle fonti e dei precedenti giurisprudenziali, come richiede espressamente la legge professionale (articolo 46, comma 6) in relazione alle prove dell?esame di Stato. Difficile dunque, con il solo *test* a risposta multipla, dar conto della acquisizione da parte del tirocinante di quelle abilità che la legge professionale indica come necessarie allo svolgimento dell?attività professionale, fondata ? per espressa disposizione di legge ? sull'indipendenza dell?azione e sull'autonomia di giudizio intellettuale del futuro avvocato (articolo 3, comma 1 della legge professionale).
- Nel solco del suggerimento del Consiglio di Stato, e quindi di una differenziazione della verifica finale rispetto a quelle intermedie, in luogo di un numero di domande maggiore per la prima rispetto alle seconde (come proposto dal Ministero), la prova finale si può concretare nella redazione di un parere o di un atto (in materia scelta dal tirocinante tra diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo) ovvero in un test a risposte aperte.

ritenuto che il sistema di verifiche di cui all?articolo 8, con riferimento alla ripetizione dell?ultimo ciclo semestrale, possa generare dubbi in ambito applicativo poiché il riferimento al termine "ultimo" potrebbe indurre a riferirsi al periodo temporale ritenendo quindi che il tirocinante debba attendere il semestre del nuovo anno per la ripetizione del ciclo semestrale;

considerato infine che l?articolo 11 dello schema - riguardante l?entrata in vigore e la decorrenza della normativa - non esclude criticità interpretative, se si segue il tenore letterale. Infatti, il primo giorno del primo semestre successivo all'entrata in vigore del regolamento potrebbe intendersi anche riferita al primo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, quando senz?altro prende avvio un semestre (genericamente inteso). Sarebbe quindi opportuno precisare che il regolamento si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a far tempo dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Tutto ciò considerato esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti

#### osservazioni:

A) Valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 2 dell?articolo 8 dello schema con il seguente: «Le verifiche del profitto intermedie al corso consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande; ciascuna verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all?articolo 9 del presente regolamento.»

Sempre a tale riguardo, sarebbe opportuno aggiungere un nuovo comma 2-*bis* all?articolo 8, che preveda alternativamente: soluzione a) La verifica finale consiste nella redazione di un atto o di un parere in materia di diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo, a scelta del tirocinante, su quelli proposti dalla Commissione nazionale di cui all?articolo 9 del presente regolamento, e si intenderà superata se lo stesso avrà conseguito un voto pari ad almeno sei decimi; soluzione b) La verifica finale consiste nella somministrazione di un numero di domande a risposta aperta da un minimo di sei ad un massimo di nove a scelta tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all?articolo 9 del presente regolamento e si intenderà superata se il tirocinante risponderà correttamente ad almeno i due terzi delle domande formulate.

Conseguentemente dovrebbe modificarsi anche l?articolo 9 mediante l'inserimento di un nuovo comma 3-bis che preveda alternativamente: soluzione a) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all?articolo 3, comma 3, elabora i temi ai fini della redazione dei pareri in diritto civile e diritto penale ovvero i quesiti ai fini della redazione di un atto giudiziario in ambito civile, penale e amministrativo oggetto della verifica finale. Soluzione b) La Commissione, in conformità a quanto previsto del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all?articolo 3 comma 3, elabora le domande a risposta aperta da sottoporre in sede di verifica finale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all?articolo 3; curarne l?aggiornamento ogni sei mesi. Il comma 4 dell'articolo 9 dello schema andrà quindi integrato con riferimento ai temi che, così come le domande, dovranno essere inviate dalla Commissione nazionale ai Consigli circondariali.

- B) Si valuti l'opportunità di espungere all'articolo 8, comma 3, dello schema la parola: «ultimo» e di sostituire il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 con il seguente: «Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'altimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica finale».
- C) Si invita il Governo a sostituire il primo periodo del primo comma dell'articolo 11 dello schema con il seguente: «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».

## 1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 441 (pom.) del 05/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
441ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il presidente <u>BUCCARELLA</u> ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2835 si è concluso in sede referente con l'accoglimento senza modifiche del testo approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati. La Presidenza del Senato ha successivamente disposto il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base quello accolto in sede referente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE fa presente altresì che è pervenuto un parere non ostativo sul testo da parte della 1a Commissione, mentre allo stato non è ancora pervenuto il parere di competenza della 5a Commissione.

Si svolge dunque un dibattito in cui prendono la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - che sottolinea l'esigenza di pervenire quanto prima all'approvazione del disegno di legge in titolo - la senatrice Erika STEFANI (LN-Aut) - la quale rileva l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del disegno di legge includendovi anche una ridefinizione più funzionale delle circoscrizioni degli uffici giudiziari di Bassano del Grappa - il senatore CAPPELLETTI (M5S) - il quale si associa alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Stefani - il senatore LUMIA (PD) - il quale sollecita l'approvazione del disegno di legge in titolo entro la fine di questa legislatura, anche tenuto conto dell'ampia convergenza che si è registrata sul testo approvato dalla Camera - all'esito del quale si conviene di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta del 29 novembre.

Il correlatore, senatore CASSON (*Art.1-MDP*), ritiene innanzi tutto opportuno sottolineare la necessità di una distinzione formale tra le competenze del legislatore delegante e quelle spettanti al legislatore delegato. Tale precisazione appare viepiù opportuna alla luce del fatto che sul disegno di legge, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (Atto Senato n. 2067, poi divenuto la legge n. 103 del 2017) il Governo ha discutibilmente posto la questione di fiducia, rendendo così impossibile qualsiasi ulteriore modifica al testo durante l'esame in Assemblea. A suo avviso tale scelta dell'esecutivo va stigmatizzata anche tenuto conto dell'estrema delicatezza delle questioni sottese al provvedimento in esame, caratterizzate da riserva di legge e di giurisdizione. Venendo al merito dell'atto del Governo, segnala che in questi giorni è stata condotta un'approfondita istruttoria che ha potuto contare anche sull'importante documento sottoscritto dai Procuratori della Repubblica di Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, acquisito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede consultiva. Più in generale segnala gli aspetti che a suo avviso potrebbero essere oggetto di rilievi nello schema di parere che sarà elaborato insieme all'altro correlatore, senatore Cucca.

Segnala, in particolare, l'esigenza di specificare all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), numero 1, dello schema, capoverso 2-*bis*, che il divieto di trascrizione anche sommaria debba riferirsi alle comunicazioni o alle conversazioni "manifestamente irrilevanti" ai fini delle indagini; la necessità di assicurare un maggiore periodo di tempo ai difensori per visionare gli atti di indagine ai sensi del comma 3, dell'articolo 268-*ter* del codice di procedura penale, come introdotto all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema; in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), dello schema, l'opportunità di consentire che il difensore abbia diritto non solo di esaminare ma anche di estrarre copia dei verbali

delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate; l'opportunità poi - con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b) dello schema - che la definizione delle modalità per la tenuta dell'archivio riservato di cui al nuovo articolo 89-bis delle norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale, per la tecnicità di tali profili e per le implicazioni degli stessi sotto il profilo delle responsabilità gravanti sui singoli capi degli uffici giudiziari, venga effettuata sulla base delle indicazioni di un atto normativo di carattere secondario adottato dal Ministro della giustizia, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali; riterrebbe poi opportuno - con riferimento all'articolo 9 dello schema, recante disposizione transitoria - applicare le previsioni di cui agli articoli 2, 3 4 5, e 7 alle intercettazioni da effettuarsi nei "procedimenti iscritti" dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anziché prendere a riferimento i "provvedimenti autorizzativi emessi", al fine di evitare, in un medesimo procedimento, due distinti regimi processuali.

Ritiene poi necessario svolgere ulteriori approfondimenti su talune previsioni contenute nell'atto di Governo in titolo, come ad esempio la valutazione di eventuali profili di compatibilità dell'articolo 6 dello schema - recante disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega; un analogo approfondimento, pur sotto differenti profili, appare necessario anche in ordine alla nuova fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 617-septies del codice penale, in materia di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, come introdotta dall'articolo 1 dello schema, mentre sulle modifiche apportate dallo schema di decreto in tema di trascrizione delle intercettazioni, rispetto a quanto attualmente previsto all'articolo 268 del codice di procedura penale, va evidenziata l'esigenza di un'attenta riflessione sulle difficoltà applicative che potrebbero derivare dalla soluzione proposta con lo schema. Segnala poi l'opportunità di valutare le implicazioni sottese alla previsione di cui all'articolo 1, comma 84, lettera c), della legge n. 103 del 2017 secondo cui occorrerebbe tener conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione, di cui non risulta traccia nello schema di decreto. A tale riguardo sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente condannato Stati membri - tra cui la Francia - ad adeguare la propria normativa nazionale alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, al fine di assicurare al massimo grado la tutela del diritto di cronaca e di critica giornalistica e letteraria. I rilievi testé svolti potranno quindi confluire, insieme ad altri, in uno schema di parere elaborato dai relatori, di prossima presentazione.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, volto a ribadire alcune perplessità già espresse rispetto all'impostazione di fondo sottesa al provvedimento in esame, prende la parola il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) per sottolineare il proprio netto dissenso innanzi tutto sulla nuova fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 617-septies del codice penale - come introdotta dall'articolo 1 dello schema di decreto - che gli appare affetta da intima contraddittorietà nella parte in cui, per un verso, è volta a punire condotte fraudolente poste in essere al solo scopo di recare danno all'altrui reputazione o immagine e, per altro, verso esclude la punibilità di tali condotte fraudolente quando esse vengano perpetrate nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca. Ritiene poi in contrasto con la delega la previsione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto, in quanto tale disposizione, nella parte in cui introduce un evidente aggravamento del regime delle intercettazioni nelle procedure di accertamento dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione non può certo ritenersi mera attuazione del principio di semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e telematiche in tali procedimenti, che è invece prescritto nella legge delega.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) concorda con le considerazioni svolte dal correlatore Casson,

nella parte in cui si è riferito alla preoccupante *escalation* delle questioni di fiducia che in questa legislatura l'Esecutivo ha posto sui disegni di legge delega. A suo avviso, ribadendo quanto già sostenuto nel corso della discussione generale, in occasione dell'approvazione della legge di delega, il Parlamento ha perso l'occasione di introdurre un effettivo divieto per la divulgazione degli atti di indagine. Inoltre il testo in esame pare partire da un errato presupposto, derivante dalla falsa convinzione che gli avvocati siano i principali responsabili delle fughe di notizie durante la fase dell'indagine preliminare. Più in generale ritiene che il provvedimento in oggetto si caratterizza non soltanto per il fatto di non essere in grado di risolvere le cause che determinano l'impropria diffusione all'esterno di informazioni riservate, ma per mettere oltretutto in crisi il diritto di difesa degli imputati costituzionalmente tutelato.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) dichiara che, con ogni probabilità, la Conferenza dei Capigruppo dovrebbe calendarizzare in Aula il disegno di legge recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Atto Senato n. 2801). Questa scelta appare esemplificativa delle ripetute forzature che la maggioranza ha impresso ai lavori parlamentari, in particolare dando precedenza a disegni di legge caratterizzati da forti contrasti con l'opposizione, anziché favorire una rapida conclusione di quei disegni sui quali si è registrato nelle Commissioni parlamentari un ampio consenso, e che rischiano quindi di non vedere la luce entro la fine di questa legislatura.

#### *IN SEDE REFERENTE*

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1628, come approvato dalla Camera dei deputati - pubblicati in allegato alla seduta del 10 maggio scorso - sui quali, nella seduta del 31 ottobre scorso, il relatore ed il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) annunciando voto favorevole sull'emendamento a propria firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1628, volto ad introdurre l'articolo 143-*quater* del codice civile in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio. A suo avviso le disposizioni contenute nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1628 risultano foriere di problemi interpretativi e di gravi criticità. In questa prospettiva a suo avviso sarebbe stato preferibile introdurre una disposizione analoga a quella del doppio cognome prevista nell'ordinamento spagnolo, in quanto da un lato avrebbe garantito la parità dei genitori, dall'altro avrebbe tutelato l'identità della famiglia in senso ampio tradizionalmente identificata nel lato paterno.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# 1.3.2.1.14. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 444 (pom.) del 13/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
444ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1628) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> avverte che si proseguirà nella votazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1628, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 maggio 2017, a partire dall'emendamento 1.1. Ricorda altresì che il relatore e il Governo hanno formulato parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), preliminarmente osserva che è inopportuno che la Commissione concentri la propria attività, sul finire della legislatura, su un disegno di legge, che non potrà neanche essere esaminato dall'Assemblea e che ha evidentemente carattere divisivo. Quindi dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 evidenziando, a vario titolo, le criticità di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del disegno di legge. Ribadisce infatti che le predette disposizioni recanti la nuova disciplina in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio appaiono del tutto irrazionali dal punto di vista logico e giuridico e, in prospettiva, confusionarie. Soprattutto, ribadisce che già sulla base della normativa vigente il cognome può essere per cambiato - laddove sussistano i presupposti - a seguito di una specifica richiesta alla prefettura di competenza.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1, messo in votazione, risulta quindi respinto.

Dopo che sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.3, si passa alla votazione dell'emendamento 1.4 in riferimento al quale il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole. L'emendamento in questione anticipa all'atto della celebrazione delle nozze la scelta del cognome coniugale al fine di creare e mantenere un'identità familiare che, evidentemente, il disegno di legge già approvato dalla Camera non intende preservare.

A tale riguardo, il relatore, senatore LO GIUDICE (PD), replica che il tema del cognome coniugale è di fatto estraneo al contenuto del disegno di legge, anche se ricorda che numerose iniziative legislative presentate fin dall'inizio di questa legislatura - ricorda, tra le altre, il disegno di legge Atto Senato n. 15, a sua prima firma - contemplavano il cosiddetto cognome coniugale; tuttavia nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1628 presso la Camera dei deputati è stata operata la scelta di non includere nella materia *de qua* il cognome della famiglia.

Quindi l'emendamento 1.4, messo in votazione, risulta non approvato.

Essendo ritirato l'emendamento 1.5, si passa alla votazione emendamento 1.6, sul quale interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).

Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)), intervenendo pure a sostegno dell'emendamento in questione che prevede che i coniugi, all'atto del matrimonio, indichino il cognome che sarà attribuito ai figli, ribadisce il proprio dissenso sul contenuto dell'articolo 1 sul disegno di legge n. 1628 per le ragioni sopra esposte.

Il relatore senatore <u>LO GIUDICE</u> (*PD*) replica che le affermazioni riportate dal senatore Giovanardi in ordine al mutamento del cognome sulla base della normativa vigente sono alquanto erronee in quanto, allo stato dell'arte, è assai difficile cambiare il cognome.

L'emendamento 1.6 quindi risulta non approvato.

Dopo che è dichiarato decaduto l'emendamento 1.7 per l'assenza del proponente, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) fa proprio l'emendamento 1.8 che, messo in votazione, non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), si passa alla votazione dell'emendamento 1.9 che risulta, infine, respinto.

Essendo decaduto l'emendamento 1.10, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Con distinte e successive votazioni risultano altresì respinti emendamenti 1.13 e 1.15, entrambi fatti propri dal senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*).

Sono invece ritirati gli emendamenti 1.14 ed 1.0.1.

Con riferimento all'articolo 2 viene posto in votazione l'emendamento 2.1 che non è approvato.

E' invece dichiarato decaduto l'emendamento 2.2, mentre è ritirato l'emendamento 2.3.

Risulta poi respinto l'emendamento 2.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Dopo che è ritirato l'emendamento 3.1, con successive e distinte votazioni risultano non approvati gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, il quale è fatto proprio dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), e 3.7.

In ordine all'articolo 4 è dichiarato decaduto l'emendamento 4.1, mentre viene ritirato l'emendamento 4.2.

Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame è dichiarato decaduto l'emendamento 5.1; invece sono ritirati gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Sono infine altresì ritirati gli emendamenti 7.1 e 7.0.1.

Il presidente <u>D'ASCOLA</u> avverte che si passerà alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore <u>CALIENDO</u> (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto contrario sul conferimento del mandato al relatore, ribadendo tutto il proprio dissenso sul disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) dichiara il voto contrario in ordine al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore LUMIA (PD), a nome del Partito democratico, esprime invece apprezzamento per la

conclusione e l'approvazione del disegno di legge n. 1628 da parte della Commissione, osservando che la società italiana è ormai evoluta al punto da richiedere una modifica della normativa vigente in materia dei cognomi dei figli.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 1628 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre l'assorbimento nello stesso degli altri disegni di legge in titolo.

La seduta sospesa, alle ore 14,50, riprende alle ore 15,20.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente <u>BUCCARELLA</u> comunica che, all'esito del dibattito e delle indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è testé svolto, la seduta della Commissione di domani, già prevista per le ore 13,30, sarà anticipata alle ore 9,15.

L'ordine del giorno della Commissione medesima è integrato con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 475, recante lo schema di decreto legislativo in materia di disciplina del regime di procedibilità di taluni reati.

La seduta termina alle ore 15,25.

